Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 42 del 20 febbraio 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 20 febbraio 1999 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 37

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

AVVERTENZA

Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) nonché, se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 1999.

Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sarà pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 30 marzo 1999.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.

Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovrà essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMUNE DI ABANO TERME

Il comune di ABANO TERME (provincia di Padova) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999

(Omissis).

1. di stabilire che per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria del 6 per mille da applicarsi a tutti gli immobili ad eccezione delle aree fabbricabili e degli alloggi non locati;

aliquota differenziata del 7 per mille da applicarsi a:

aree fabbricabili;

alloggi non locati (eccetto quelli dati in comodato gratuito a parenti in linea retta ivi residenti);

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE

Il comune di ACQUANEGRA SUL CHIESE (provincia di Mantova) ha adottato, il 15 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota ordinaria del 6 per mille e con le seguenti diversificazioni:

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune: 5,75 per mille;

abitazioni non locate: 7 per mille;

abitazioni diverse dalla abitazione principale e/o possedute in aggiunta alla abitazione principale e tenute a disposizione del proprietario soggetto passivo (c.d. seconde case): 7 per mille;

ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari 'oggetto dei suddetti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: 4 per mille;

fabbricati di nuova costruzione, adibiti ad attività artigianale, dalla data di ultimazione degli stessi (ovvero dal momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, qualora siffatto momento di utilizzo sia antecedente a quello della ultimazione dei lavori di costruzione): 4 per mille;

per l'abitazione principale detrazione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI AIELLO DEL SABATO

Il comune di AIELLO DEL SABATO (provincia di Avellino) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

a) abitazione principale aliquota del 5,5 per mille;

b) abitazioni secondarie intese come immobili diversi dalla prima casa o tenuta a disposizione aliquota del 6 per mille;

c) confermare per l'anno 1999 la stessa detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche.

(Omissis).

COMUNE DI AIRUNO

Il comune di AIRUNO (provincia di Lecco) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;

(Omissis).

COMUNE DI ALBAVILLA

Il comune di ALBAVILLA (provincia di Como) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

2. di fissare per l'anno 1999 nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (detrazione d'imposta L. 200.000 annue).

(Omissis).

COMUNE DI ALGUA

Il comune di ALGUA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare per l'anno 1999 le seguenti aliquote riferite all'I.C.I.:

aliquota per la prima casa misura del 6 per mille;

aliquota per gli altri fabbricati misura del 7 per mille;

non applicazione per l'anno 1999 di nessuna agevolazione, riduzione o detrazione di imposta ad eccezione di quella ordinaria di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ALMÈ

Il comune di ALMÈ (provincia di Bergamo) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle misure stabilite per l'anno 1998, così riassunte:

aliquota nella misura unica del 5 per mille;

riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altri diritto reale, ed i suoi familiari vi dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI AMEGLIA

Il comune di AMEGLIA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 15 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'applicazione dell'I.C.I. con effetto dal 1° gennaio 1999:

a) aliquota ridotta per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;

b) aliquota ordinaria da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nel precedente punto *a):* 6,5 per mille;

(Omissis);

3. l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni *(omissis);*

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 300.000 rapportate al periodo durante dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione *(omissis);*

5. per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (genitori figli), equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza, viene applicata l'aliquota ridotta prevista per le stesse ed a condizione che anche il cedente sia residente nel comune.

(Omissis).

COMUNE DI AMPEZZO

Il comune di AMPEZZO (provincia di Udine) ha adottato, il 4 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per quanto in premessa esposto, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5,7 per mille;

2. di determinare in favore delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale una aliquota ridotta nella misura del 4,7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ANFO

Il comune di ANFO (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille per la prima abitazione, nella misura del 5,5 per mille per gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI ANGOLO TERME

Il comune di ANGOLO TERME (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nel seguente modo:

aliquota base pari al 5 per mille con detrazione pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ARMENO

Il comune di ARMENO (provincia di Novara) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 che l'aliquota I.C.I. sia la seguente:

4,5 per mille con detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale;

6 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione principale o per gli immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ANZANO DEL PARCO

Il comune di ANZANO DEL PARCO (provincia di Como) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

tipologia degli immobili:

1) persone fisiche soggetti passivi per l'unità immobiliare adibita a abitazione principale direttamente: aliquote proposte: 4 per mille;

2) immobili di pertinenza prima abitazione: aliquote proposte: 4 per mille;

3) tutti gli altri soggetti passivi: aliquote proposte: 6 per mille;

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999, le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

tipologia degli immobili:

1) persone fisiche soggetti passivi per l'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale: detrazione imposta in ragione annua L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ARPINO

Il comune di ARPINO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

1) abitazione principale (ctg. cat. «A») aliquota 5,8 per mille;

2) immobili diversi dalle abitazione principali (ctg. cat. «B», «C», «D», «E») aliquota 6,4 per mille;

3) alloggi non locati (ctg. cat. «A») aliquota 6,9 per mille;

2. di determinare, per l'anno 1999, le riduzioni e le detrazione d'imposta come da prospetto che segue:

detrazione per abitazione principale (ctg. cat. «A»): detrazione d'imposta in ragione annua: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI AYAS

Il comune di AYAS (provincia di Aosta) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che l'aliquota I.C.I. vigente in questo comune per l'anno 1999 sarà del 4 per mille, generalizzata a tutti i cespiti imponibili;

di stabilire, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, che all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è applicata una detrazione forfettaria d'imposta di L. 500.000 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNARIA

Il comune di BAGNARIA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire che, con effetto dal 1° gennaio 1999 l'imposta comunale sugli immobili è applicata nel territorio comunale con l'aliquota del 6 per mille secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

Il comune di BAGNOLO PIEMONTE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

conferma aliquota al 5 per mille;

detrazione L. 300.000 per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BAIANO

Il comune di BAIANO (provincia di Avellino) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1999;

2. stabilire, per lo stesso anno, nella misura di L. 250.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi della imposta.

(Omissis).

COMUNE DI BAISO

Il comune di BAISO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. fissata con delibera n. 9 del 13 febbraio 1998 nella misura unica del 5,5 per mille e la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale (legge n. 662/1996, art. 3, comma 55).

(Omissis).

COMUNE DI BALESTRATE

Il comune di BALESTRATE (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

stabilire con decorrenza 1° gennaio 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Il comune di BARCELLONA POZZO DI GOTTO (provincia di Messina) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) di determinare nella misura del 4,50 per mille, l'aliquota da applicarsi sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999 per le abitazioni principali, terreni agricoli, aree fabbricabili;

b) di determinare nella misura del 6 per mille, l'aliquota da applicarsi sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, per altri fabbricati.

(Omissis).

COMUNE DI BARICELLA

Il comune di BARICELLA (provincia di Bologna) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille;

2. di differenziare l'aliquota per l'abitazione principale come segue:

al 5,4 per mille per:

abitazione principale;

abitazione principale di persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

al 7 per mille:

per le abitazioni non locate e o tenute a disposizione;

3. di determinare in L. 80.000 l'aumento della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale, spettante per l'anno 1999, esclusivamente nei casi e con le modalità stabilite nell'allegato «*A*» al presente atto che ne fa parte integrante e sostanziale;

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, se non risulta locata;

5. di dare atto che:

per abitazione non locata si intende l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale «A» utilizzabile a fini abitativi non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, non locata né data in comodato a terzi per una parte o per l'intero anno di riferimento. L'eventuale periodo di occupazione deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva o da copia del contratto di locazione;

per abitazione tenuta a disposizione o seconda casa, si intende l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale «A», arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria, tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare;

i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota per le abitazioni dichiarate inagibili o inabitabili, ai sensi del comma 1, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 dovranno presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art. 14;

la dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere presentata entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I. dell'anno di riferimento;

l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;

nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

Allegato «*A*» alla delibera n. 103 del 21 dicembre 1998

Servizio Tributi

L'amministrazione comunale riconosce, a seguito di specifica richiesta autocertificazione, ai cittadini tenuti al pagamento dell'I.C.I. per l'anno 1999, con riferimento a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 15 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'aumento della detrazione di L. 80.000 da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 già prevista dalla legge n. 662/1996 per le abitazioni principali, per un totale di L 280.000, sull'I.C.I., rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.

Per il riconoscimento del diritto alla detrazione sopraindicata, i contribuenti debbono essere in possesso di tutti i requisiti al punto 1 o al punto 2 come di seguito riportati:

1.*a*) l'appartamento abitato deve essere l'unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

1.*b*) avere compiuto il sessantesimo anno di età alla data del 1° gennaio 1999;

1.*c*) essere in condizione non lavorativa e con reddito medio pro-capite del nucleo familiare non superiore a L. 14.000.000 (reddito di riferimento 1998 con esclusione del reddito prodotto dall'abitazione);

2.*a*) l'appartamento abitato deve essere l'unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve essere nessuna proprietà immobiliare;

2.*b*) nucleo familiare ove sia presente un portatore di handicap con invalidità superiore all'80%;

2.*c*) reddito medio pro-capite del nucleo familiare non superiore a L. 20.000.000 (reddito di riferimento anno 1998 con esclusione del reddito prodotto dall'abitazione).

Procedura

Il contribuente deve presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve dichiarare nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di L. 280.000.

La predetta dichiarazione dovrà essere invitata entro il mese di giugno 1999 all'ufficio tributi del comune di Baricella, via Roma n. 76 40052 Baricella (Bologna).

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999 già tenere conto della detrazione richiesta.

L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e di effettuare tutti gli accertamenti opportuni. Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

COMUNE DI BASTIGLIA

Il comune di BASTIGLIA (provincia di Modena) ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, (I.C.I.) già in vigore per l'anno 1998, istituite con l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, determinate con atto del consiglio comunale n. 9 del 26 febbraio 1998 in conformità a quanto disposto del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), approvato dal consiglio comunale con atto n. 62 del 27 ottobre 1998, esecutivo ai sensi di legge, in vigore dal 1° gennaio 1999 e più precisamente:

A) 5,5 per mille: per le sole unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (C6 e/o C7);

B) 5,5 per mille: per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

C) 5,5 per mille: agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

D) 5,5 per mille: per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

E) 5,5 per mille: per le abitazioni e pertinenze (C6 e/o C/) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado, possedute dal concedente in piena proprietà o in comunione dei beni con il coniuge;

F) 5,5 per mille: per le unità immobiliari dei seguenti enti senza scopo di lucro: parrocchia;

G) 6 per mille: per tutte le altre unità immobiliari;

H) 7 *per mille: per gli alloggi non locati;*

2. di confermare altresì la detrazione annua obbligatoria per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e non anche alle pertinenze, di L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BAZZANO

Il comune di BAZZANO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) le seguenti aliquote:

1) aliquota ordinaria: 6 per mille;

2) aliquota per abitazione principale (così come definita dall'art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I.): 5,8 per mille;

3) aliquota maggiorata: 7 per mille, per i soli immobili ad uso abitazione e relativi cantina e garage non locati e a disposizione per un periodo di tempo superiore a sei mesi nell'arco dell'anno di cui all'art. 7, commi 1 e 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. Si ritiene opportuna tale diversificazione nelle aliquote al fine di contribuire ad incentivare il mercato della locazione;

b) le seguenti detrazioni:

1) detrazione per abitazione principale del soggetto passivo di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come definita dall'art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili L 260.000;

2) la detrazione di cui al punto 1) è elevata a L 360.000 per le abitazioni principali possedute da soggetti passivi che si trovino nelle seguenti condizioni:

A) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.

Nel caso di diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve possedere nessuna altra proprietà immobiliare nel territorio italiano;

B) avere compiuto i sessanta anni di età se donne e sessantacinque se uomini al primo gennaio dell'anno di riferimento, ed essere pensionati;

C) vivere soli o in un nucleo familiare;

D) avere percepito nell'anno precedente rispetto a quello di competenza I.C.I. un reddito imponibile totale ai fini IRPEF non superiore a L. 15.000.000 pro-capite.

Nel caso di nucleo familiare composto da più persone, il reddito complessivo, come sopra determinato, non deve esere superiore a L 23.000.000, più L 1.600.000 per ogni persona a carico;

3) la detrazione di cui al punto 1) è elevata a L 360.000 per le abitazioni principali posseduta da nucleo familiare composto, al 1° gennaio 1999, da una o più persone, di cui almeno una portatrice di handicap. Si considera persona handicappata la persona affetta da menomazione di qualsiasi genere che comporta una diminuizione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 o, se minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, riconosciute tali ai sensi delle vigenti normative.

Per il reddito complessivo valgono i parametri riportati al punto b)-2)-D); qualora venga erogato l'assegno di accompagnamento, questo non viene computato ai fini del reddito imponibile complessivo.

(Omissis).

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA

Il comune di BELLARIA IGEA MARINA (provincia di Rimini) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di determinare, relativamente all'anno 1999, per il comune di Bellaria Igea Marina le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, e sue successive modificazioni):

aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale dai soggetti passivi persone fisiche e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune nonché per gli immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale applicabile alla base imponibile calcolata come per legge;

aliquota ordinaria del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili applicabile alla base imponibile calcolata come per legge;

3. di modificare il regolamento I.C.I. al comma 2 dell'art. 2, comma 6, come segue:

«Ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, la detrazione spettante per l'abitazione principale stabilita nella misura di L 200.000 è elevata a L 420.000 per i contribuenti in possesso dei seguenti requisiti personali e patrimoniali:

a) soggetti passivi che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età alla data del primo gennaio dell'anno in cui si riferisce l'imposta, che siano soli o con coniuge di età non inferiore a sessanta anni e/o con familiari inabili, totalmente o permanentemente, al lavoro o invalidi con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, indipendentemente al limite di età, appartenenti alla stessa famiglia, in possesso, qual *unica fonte di reddito, oltre a quello dell'appartamento, di pensione non* superiore a L 15.000.000 annue lorde se unico soggetto passivo e di L 28.000.000 cumulativi per famiglia;

b) soggetti passivi totalmente o permanentemente inabili al lavoro o con una invalidità non utile per l'inserimento lavorativo, soli o con famiglia, indipendentemente al raggiungimento del limite di età di sessanta anni, in possesso quale unica fonte di reddito, oltre a quella dell'appartamento, di pensione non superiore a L. 15.000.000 annue lorde per singolo componente e di L. 28.000.000 cumulativi per famiglia;

c) soggetti passivi che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (siano essi singoli o coppie) nell'anno di imposizione, siano residenti, *utilizzino l'immobile come abitazione principale e percepiscano* redditi annui al netto delle eventuali rate (quote capitale ed interessi) del mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, non superiore a L. 15.000.000 se riferiti ad unico soggetto passivo ovvero a L. 28.000.000 se riferiti all'intero nucleo familiare, che deve comprendere solo i due coniugi e gli eventuali figli;

d) proprietari/comproprietari o titolari/contitolari di diritti reali di godimento, su tutto il territorio nazionale, unicamente per l'appartamento adibito ad abitazione principale e con eventuale annessa pertinenza (garage, posto auto, cantina ecc.);

4. di stabilire che ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore *detrazione potrà avvalersene direttamente al momento del pagamento* delle rate I.C.I. per l'anno 1999;

5. di obbligare i soggetti che usufruiranno della detrazione di L. 420.000 all'invio o alla consegna della documentazione e della dichiarazione specificata in premessa entro il termine per il pagamento della seconda rata I.C.I., e cioè il 20 dicembre, con esclusione dei soggetti che vi hanno provveduto l'anno precedente, avendone i requisiti;

6. di precisare che gli aventi diritto dovranno allegare alla dichiarazione copia dei modelli 730/1998, UNICO/1998 o dal certificato 201/1998 sia propri che degli altri familiari aventi reddito, nei casi sopra menzionati;

7) di mantenere la detrazione stabilita per legge di L. 200.000 per tutti gli altri titolari di abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BERRA

Il comune di BERRA (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare l'aliquota per l'anno 1999 dell'imposta comunale sugli immobili al 6,2 per mille.

(Omissis).

per l'anno 1999 è concessa la detrazione di L. 500.000 per l'abitazione principale, limitatamente alla parte spettante ed al periodo in cui sussistono le condizioni, ai soggetti tenuti al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) siano pensionati o disabili con invalidità riconosciuta, in condizione non lavorativa, e vivano da soli. Il loro reddito complessivo nell'anno 1998 non deve aver superato, al lordo delle ritenute fiscali, la somma di L. 14.811.000. Il contribuente deve essere proprietario o titolare di altro diritto reale della sola abitazione principale e relative pertinenze, queste ultime in numero non superiore a due;

b) siano pensionati o disabili con invalidità riconosciuta, in condizione non lavorativa, proprietari o titolari di altro diritto reale della sola abitazione principale e relative pertinenze (queste ultime in numero non superiore a due), e appartengano a nuclei familiari il cui reddito complessivo nell'anno 1998 non ha superato, al lordo delle ritenute fiscali la somma di L. 23.923.000, più L. 1.831.000 per ogni persona a carico.

Al fine della presente deliberazione, si precisa che:

1) per reddito complessivo si intende:

redditi assoggettabili a IRPEF (imponibile al lordo delle detrazioni e riduzioni di legge);

interessi su depositi bancari, postali ecc.;

rendite da capitale, titoli di Stato, obbligazioni;

somme e contributi erogati da enti pubblici o privati;

2) per nucleo familiare si intende:

il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione, indipendentemente da vincoli di parentela o affinità;

3) per abitazione principale si intende:

quella nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

4) la situazione di riferimento è quella assistente al 1° gennaio 1999.

L'applicazione della maggiore detrazione è subordinata alla presentazione, all'ufficio protocollo del comune, di richiesta da parte del contribuente entro il 30 giugno 1999, richiesta accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa l'appartenenza ad uno dei due gruppi aventi diritto all'agevolazione.

Già al momento del versamento dell'acconto per l'imposta del 1999, i contribuenti che hanno invitato la domanda entro il termine previsto potranno tenere conto della maggiore detrazione.

L'amministrazione si riserva di richiedere la documentazione comprovante quanto è dichiarato dal contribuente.

(Omissis).

COMUNE DI BERTIOLO

Il comune di BERTIOLO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

(Omissis).

3. di prendere atto e fissare, per l'anno 1999, la detrazione annua per abitazione principale, come previsto dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI BIBBIANO

Il comune di BIBBIANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 12 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I. da applicarsi nel comune di Bibbiano:

a) 5,8 per mille per tutti i tipi di immobili ad eccezione di quelli di cui al punto *b)* seguente;

b) 7 per mille per gli alloggi non locati e alloggi tenuti a disposizione (o seconde case).

(Omissis).

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Il comune di BOFFALORA SOPRA TICINO (provincia di Milano) ha adottato, il 21 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per la causale di cui in premessa, le aliquote per l'anno 1999 relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nelle seguenti misure:

4,5 per mille per abitazioni principali;

5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni e possedute in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI BOGLIASCO

Il comune di BOGLIASCO (provincia di Genova) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota 4,2 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, tra le quali quelle date in comodato gratuito da genitori a figli e viceversa;

alliquota 5,4 per mille per tutte le altre unità immobiliari soggette all'imposta;

e conferma la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BONATE SOTTO

Il comune di BONATE SOTTO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria: 7 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui al punto b);

b) aliquota ridotta: 4,8 per mille per le abitazioni principali e pertinenze, come da regolamento;

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

3. di modificare le agevolazioni in tema di detrazione I.C.I. per l'anno 1999 per i possessori della abitazione principale, in conformità alla tabella sotto indicata:

Componenti della famiglia —	Limiti di reddito —	Detrazione —
1	L. 14.687.000	400.000
2	L 18.360.000	400.000
3	L 22.031.000	400.000
4	L 25.702.000	400.000
5	L 29.382.000	400.000
6	L. 33.046.000	400.000
7	L 38.249.000	400.000

(Omissis).

COMUNE DI BONDENO

Il comune di BONDENO (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di applicare, per l'anno 1999, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al titolo I, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con aliquote differenziate come segue:

a) aliquota del 5,8 per mille per:

l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune;

le unità immobiliari utilizzate dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa purché residenti nel comune;

gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) aliquota del 6,2 per milla per:

i terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli come individuati dall'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997;

le unità immobiliari utilizzate direttamente dai proprietari classificate o classificabili nelle categorie catastali C1, C2, C3, C4, nei gruppi catastali B e D ad esclusione della categoria D5;

c) aliquota del 6,6 per mille per:

le abitazioni locate con contratto di affitto registrato o concesse in uso gratuito ai propri ascendenti o discendenti di primo grado;

terreni agricoli dati in affitto con contratto registrato a imprenditori agricoli o coltivatori diretti come individuati dall'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997;

terreni agricoli concessi in uso gratuito ai propri discendenti di primo grado che siano imprenditori agricoli o coltivatori diretti come individuati dall'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997;

le unità immobiliari non utilizzate direttamente dai proprietari e date in affitto con contratto registrato classificabile nelle categorie catastali C1, C2, C3, C4, nei gruppi catastali B e D ad esclusione della categoria D5;

tutti i casi non espressamente indicati nei punti *a), b), c)* e *d)*;

d) aliquota del 7 per mille per:

le abitazioni non adibite ad abitazione principale non locate con contratto registrato;

le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali A10, C6, C7 e D5;

le aree fabbricabili;

i terreni agricoli non condotti direttamente o non dati in affitto a imprenditori agricoli o coltivatori diretti;

le unità immobiliari non utilizzare direttamente o non locate con contratto registrato classificabile o classificabili nelle categorie catastali C1, C2, C3, C4, nei gruppi catastali B e D;

3. di fissare in L 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

Elenco delle categorie di contribuenti per i quali ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 ed integrato dall'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997 il consiglio comunale con propria deliberazione ha determinato l'aumento a L. 500.000 della detrazione per l'abitazione principale:

pensionati o portatori di handicap con invalidità riconosciuta, monoreddito, in condizione non lavorativa con reddito da pensione, relativo all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a L. 14.820.000 annui, al lordo delle ritenute fiscali;

pensionati o portatori di handicap con invalidità riconosciuta, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo (al lordo delle ritenute fiscali) non superiore a L 23.930.000, aumentati di L. 1.830.000 per ogni persona a carico;

disoccupati, (con certificazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione), inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali non superiore a L. 23.930.000 aumentati di L 1.830.000 per ogni persona a carico;

nuclei familiari composti da cinque o più componenti al 1° gennaio 1998, con reddito familiare non superiore a L 45.580.000 lordi annui, più 1.830.000 per ogni persona a carico;

persone assistite in modo permanente dal comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal settore sanità servizi sociali, conformemente a quanto stabilito nei criteri di riconoscimento dello stato di indigenza approvati con D.C.C. n. 142 del 30 agosto 1993.

I redditi di riferimento per ottenere l'agevolazione in questione e per tutte le categorie di contribuenti devono essere quelli relativi al 1998 e le altre condizioni previste devono sussistere al 1° gennaio 1999; inoltre, l'agevolazione è subordinata alla condizione che né il contribuente né i familiari o conviventi dispongano di redditi di lavoro autonomo, d'impresa o di partecipazione né siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventuale garage.

COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO

Il comune di BORGO SAN GIACOMO (provincia di Brescia) ha adottato, il 25 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune, nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e la detrazione per l'abitazione principale a L. 220.000 e 6 per mille per tutti gli altri casi.

(Omissis).

COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO

Il comune di BORGO TOSSIGNANO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria del 5,7 per mille per tutti gli immobili e le aree fabbricabili situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati al successivo punto *b)* per i quali è stabilita un'aliquota maggiorata;

b) aliquota maggiorata nella misura del 6,7 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione non locata e/o non occupata e/o non a disposizione, intendendosi quelle abitazioni prive di qualsiasi allacciamento ai servizi luce, acqua, gas e telefono;

2. di determinare la detrazione di imposta per l'abitazione principale nelle misure seguenti:

detrazione di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi;

detrazione di L. 300.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni sottospecificate:

a) famiglie con più di due figli a carico ai fini fiscali, con reddito pro-capite imponibili, IRPEF riferito all'anno precedente, non superiore a L. 10.000.000 annui;

b) famiglie composte da uno o due componenti che abbiano entrambe compiuto il sessantacinquesimo anno d'età al 1° gennaio 1999, titolari di solo reddito da pensione, non superiore al minimo INPS;

c) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato dall'azienda U.S.L., con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all'anno precedente, non superiore a L. 10.000.000 annui;

d) soggetto passivo facente parte di nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, avente i seguenti requisiti:

essere coniugati o conviventi da non oltre due anni alla data del 1° gennaio 1999;

essere entrambi di età inferiore a trentacinque anni alla data del 1° gennaio 1999;

reddito familiare complessivo imponibile IRPEF non superiore a L. 12.000.000 pro-capite.

In tutti i casi enunciati l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 100.000 è subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1° gennaio 1999. Le detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in cui permarrà la predetta condizione abitativa di proprietà.

La detrazione di L. 300.000 spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolari di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità;

3. di determinare i seguenti criteri applicativi:

il contribuente deve presentare apposita autocertificazione nella quale deve dichiarare:

nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, tutte le indicazioni reddituali imponibili e quelle relative ai disagi di cui al punto 2, comma 2, che danno diritto alla detrazione di L 300.000 a titolo esemplificativo per i portatori di handicap eventuale indicazione del documento prefettizio con il quale è stata dichiarata l'invalidità civile; per gli anziani non autosufficienti eventuale indicazione della certificazione dell'unità di valutazione geriatrica dell'azienda U.S.L.;

la richiesta autocertificazione, con firma autenticata, dovrà essere inviata entro il mese di giugno 1999 all'ufficio tributi del comune di Borgo Tossignano a mezzo raccomandata a.r., oppure consegnata direttamente all'ufficio competente.

I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento della rata I.C.I. 1999, già tenere conto della detrazione richiesta.

In caso di comproprietà o contitolarità sull'unità abitativa di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la suddetta autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.

I contribuenti nel cui nucleo familiare esistano titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa (artigiani, coltivatori diretti, commercianti, professionisti, etc.) non beneficiano automaticamente dell'ulteriore detrazione prevista, salvo motivata, documentata richiesta che il comune si riserva di valutare con appositi e specifici accertamenti.

L'amministrazione si riserva, in tutti i casi di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI BORNO

Il comune di BORNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 9 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che verrà applicata in questo comune, nella misura unica del 6,5 per mille;

2. di determinare, altresì, per l'anno 1999, la detrazione per prima casa nella misura di L. 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI BORRIANA

Il comune di BORRIANA (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 4,50 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro;

2. di stabilire la detrazione per abitazione principale in L. 230.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di non operare le riduzioni di imposta o aumenti di detrazioni indicati nel comma 3 dell'art. 8 del del decreto legislativo n. 507/1992, come sostituito con il comma 55 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI BOVEZZO

Il comune di BOVEZZO (provincia di Brescia) ha adottato, il 16 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, per le motivazioni di cui in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di mantenere la detrazione per la prima casa in ragione di legge (art. 8, decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996) e cioè in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BRIONE

Il comune di BRIONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 16 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare nella misura del 5,5 per mille, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. per tutte le fattispecie di immobili;

2. di determinare in L. 200.000 l'importo della detrazione per abitazione principale per l'anno 1999;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BRUSNENGO

Il comune di BRUSNENGO (provincia di Biella) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare la riportata proposta, corredata dai competenti pareri ex legge n. 142/1990, in ogni parte e condizione.

(Omissis).

di confermare che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 5,5 per mille introducendo l'aliquota del 5 per mille riguardo le fattispecie previste dal comma 56, art. 3, legge n. 662/1996 e la aliquota del 6 per mille riguardo agli alloggi non locati nonché l'aliquota del 4 per mille riguardo le fattispecie ex art. 1, comma quinto, legge n. 449 del 27 dicembre 1997.

(Omissis).

COMUNE DI BUDRIO

Il comune di BUDRIO (provincia di Bologna) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 1999:

a) aliquota ordinaria del 5,3 per mille rapportata al valore degli immobili insistenti, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale;

b) aliquota del 7 per mille rapportata al valore dei fabbricati sfitti, non locati regolare contratto d'affitto per un periodo superiore ad otto mesi nell'arco dell'anno, escludendo comunque gli alloggi concessi in comodato gratuito o utilizzati da parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii). Resta esclusa dall'aliquota maggiorata, in quanto soggetta all'aliquota ordinaria, una delle unità immobiliari tenute a disposizione nel territorio comunale da cittadini italiani residenti all'estero;

2. di determinare in L. 250.000 la detrazione per abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI BULCIAGO

Il comune di BULCIAGO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, la detrazione minima di L 200.000 e l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille del valore degli immobili di cui al comma 2, dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA

Il comune di CADELBOSCO DI SOPRA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 19 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in vigore per l'anno 1999 nel comune di Cadelbosco di Sopra nel modo seguente:

aliquota del 5,2 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche e dai soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI CAINO

Il comune di CAINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di confermare la detrazione sull'abitazione principale in L 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI CALDERARA DI RENO

Il comune di CALDERARA DI RENO (provincia di Bologna) ha adottato, il 15 dicembre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di istituire, a valere per l'anno 1999, l'applicazione di aliquote diverse ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito indicato:

a) aliquota del 5 per mille, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi comprese:

abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari;

unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;

unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizioni che la stessa non risulti locata;

abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale;

abitazione concessa dal possessore in uso gratutito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

L'aliquota del 5 per mille è stabilita anche per le seguenti pertinenze considerate parti integranti dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto:

garage o box o posto auto, coperto e scoperto, la soffitta e la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e sita l'abitazione principale, nonché il garage situato nel centro abitato nel quale è sita l'abitazione principale. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

La detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, ma è possibile detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. Cio' vale anche per le unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) aliquota ordinaria del 5,5 per mille da applicare a tutti gli altri fabbricati diversi dagli alloggi non locati (cioe' non occupati, comprese le residenze secondarie di cui all'art. 7 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., aree fabbricabili e terreni agricoli, così come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 30 dicmebre 1992, n. 504;

c) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendosi l'unità immobiliare classificata o calssificabile nbel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitatitiv non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1° gennaio 1999 non locata nè data in comodato a terzi;

3. di riconoscere, per l'anno 1999, ai sensi delll'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per tutte le abitazioni principali, come definite dal citato decreto legislativo n. 504/1992, nonchè dal regolamento per applicazione dell'I.C.I. ed indicate al punto 1, lettera *a)* del presente dispositivo, un aumento di L. 30.000 della detrazione minima di L 200.000, per una detrazione complessiva annua dl L. 230.000.

(Omissis).

1. di riconoscere per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 8, comma 3, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed integrato con l'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, un aumento di L. 100.000 della detrazione d'imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 già prevista dallo stesso art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, portando la detrazione stessa a L. 300.000, per i possessori di prima casa compresi garage e cantina (qualora a parte accatastata) con esclusione delle unità immobiliari di categoria A1, A6, A7, A8 e A9

Il beneficio della citata ulteriore detrazione è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare sul territorio nazionale e all'estero;

2. di dare atto che per i soggetti passivi I.C.I. di cui al punto 1. dovranno inoltre sussistere i seguenti requisiti:

a) reddito lordo pro-capite (imponibile IRPEF) dei componenti il nucleo familiare non superiore a L. 16.000.000 annui (debbono essere conteggiate in tale limite i rendimenti prodotti da eventuali rendite finanziarie, BOT, CCT, dividendi azionari ecc.);

b) non essere soggetto I.C.I. per altri tipi di immobili oltre all'abitazione principale ed all'eventuale garage e cantina relativi alla stessa;

c) il reddito familiare (16.000.000 moltiplicato per il numero dei componenti il nucleo familiare) viene elevato di una somma pari a L 10.000.000 in presenza di una delle seguenti condizioni:

I) per la presenza nel nucleo familiare di:

anziani con più di 65 anni di età compiuti al 1° gennaio 1999;

persona che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dalla sua età (dette condizioni devono risultare da idonea certificazione, che dovrà essere esibita al comune a seguito di esplicita richiesta);

II) per nuclei familiari con almeno 5 componenti;

III) nel caso di presenza, nel nucleo familiare con minori, di uno solo dei genitori;

IV) qualora, per l'acquisto dell'abitazione principale sia stato contratto mutuo ipotecario da non più di 5 anni antecedenti il 1° gennaio 1999;

3. i contribuenti interessati dovranno presentare apposita richiesta attestante la sussistenza dei necessari requisiti entro il termine del versamento dell'ultima rata.

I contribuenti che presentano la richiesta entro i termini possono al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999, già tenere conto della ulteriore detrazione richiesta.

L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato; nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992; i suddetti requisiti sono validi a condizione che gli altri componenti il nucleo familiare del contribuente interessato non siano essi stessi contribuenti I.C.I. per altre unità immobiliari possedute nell'intero territorio nazionale o posseduti all'estero;

4. di dare atto che, in via generale, resta comunque valida la detrazione fissata in L 230.000 per le abitazioni principali, di cui al proprio precedente atto deliberativo n. 93 in data odierna.

(Omissis).

COMUNE DI CALDES

Il comune di CALDES (provincia di Trento) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura ordinaria del 6 per mille e nella misura agevolata del 5,5 per mille per i soli immobili costituenti abitazione principale, confermando così le aliquote determinate pro 1998;

2. di stabilire che la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente è fissata in L. 200.000 ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CALDOGNO

Il comune di CALDOGNO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare anche per l'anno 1999 le aliquote e le detrazioni, per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili, fissate per l'anno 1998, che si riportano qui di seguito:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota abitazione principale: 6 per mille;

aliquota fabbricati adibiti ad uso abitazione risultanti liberi o sfitti: 7 per mille;

aliquota per le aree fabbricabili: 7 per mille;

detrazione per abitazione principale: L. 350.000.

(Omissis).

COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA

Il comune di CALVAGESE DELLA RIVIERA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

3. la detrazione d'imposta per l'abitazione principale è fissata in lire 200.000 così come previsto dall'art. 3, comma 55, legge del 23 dicembre 1996, n. 662;

4. di esentare le ONLUS dal pagamento dell'I.C.I. relativamente ai beni che sono destinati all'esercizio esclusivo della loro attività (art. 12 regolamento I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI CAMBURZANO

Il comune di CAMBURZANO (provincia di Biella) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro;

2. dare atto che la detrazione per abitazione principale è di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di non operare le riduzioni di imposta o aumenti di detrazioni indicati nel comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 507/1992 come sostituito con il comma 55 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CAMMARATA

Il comune di CAMMARATA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 10 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5,7 per mille;

di determinare la detrazione di imposta, per l'abitazione principale, in ragione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA

Il comune di CAMPOFELICE DI FITALIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 15 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare facendola integralmente propria, la proposta di delibera sopra riportata.

(Omissis).

1. confermare per l'anno 1999 l'aliquota del 6 per mille dell'I.C.I. da applicarsi su tutti gli immobili e aree fabbricabili in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI CAMUGNANO

Il comune di CAMUGNANO (provincia di Bologna) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire ai sensi dell'art. 6, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53, legge n. 662/1996 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 7 per mille (aliquota ordinaria) e lasciare invariata al 6,50 per mille solo l'aliquota per alloggi adibiti ad abitazione principale;

di stabilire ai sensi dell'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 in L. 250.000 la detrazione per abitazione principale dando atto del rispetto degli equilibri di bilancio.

(Omissis).

COMUNE DI CAORLE

Il comune di CAORLE (provincia di Venezia) ha adottato, il 29 ottobre 1998 e il 3 dicembre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare in L. 350.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999.

2. *(Omissisi).*

3. di prendere atto e di confermare che per il 1999 le aliquote per l'I.C.I. vigenti nel comune di Caorle sono rispettivamente del 4 per mille per l'abitazione principale e del 6,5 per mille per gli altri casi.

(Omissis).

COMUNE DI CAORSO

Il comune di CAORSO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

(Omissis).

COMUNE DI CARANO

Il comune di Carano (provincia di Trento) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare anche per l'anno 1999 le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'ICI:

aliquota ordinaria I.C.I. pari al 5 per mille;

aliquota ridotta I.C.I. pari al 4,5 per mille, per le abitazioni principali (comprese le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, fermo restando il requisito della residenza nel comune) e per le attività produttive come di seguito specificate:

gruppo C:

categorie:

C/1: negozi e botteghe;

C/3: laboratori per arti e mestieri;

C/4: fabbricati e locali per esercizi sportivi.

gruppo D: tutte le categorie catastali appartenenti a tale gruppo:

detrazione per l'abitazione principale pari a L. 500.000 estesa, oltre che per i soggetti passivi d'imposta, cioè proprietari, titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, nonché per gli immobili concessi in locazione finanziaria, i locatari, anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI CARBONARA DI PO

Il comune di CARBONARA DI PO (provincia di Mantova) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille;

2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di dare atto altresì che detta detrazione per l'anno 1999 viene aumentata a L. 300.000 a favore delle famiglie con reddito non superiore a L. 10.000.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CARONNO VARESINO

Il comune di CARONNO VARESINO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del:

a) 5,50 per mille per le abitazioni principali e per gli immobili diversi dalle abitazioni;

b) 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e seconde case, nonché relativi accessori.

(Omissis).

la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene confermata in L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI CARPIGNANO SESIA

Il comune di CARPIGNANO SESIA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per le considerazioni in premessa, confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

per il 1999, di confermare la detrazione di L. 350.000 per l'unità immobiliare soggetta all'I.C.I. adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CARRÈ

Il comune di CARRE' (provincia di Vicenza) ha adottato, il 19 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 4 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed una aliquota del 5,5 per mille per le unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione concessa per unità immobiliare adibita a prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI CARVICO

Il comune di CARVICO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata per l'anno 1999 con l'aliquota unica del 5 per mille;

2. di determinare in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanatori a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di stabilire che a partire dall'anno 1999 la riscossione dell'imposta avverrà mediante gestione diretta in economia da parte dell'ente e che i contribuenti verseranno le somme dovute direttamente sul conto corrente postale dell'ente o nei conti di tesoreria.

(Omissis).

COMUNE DI CASALROMANO

Il comune di CASALROMANO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria: 5,50 per mille;

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisia residenti nel comune: 5,50 per mille;

unità immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale: 5,50 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni: 5,50 per mille;

immobili posseduti oltre all'abitazione principale o locati a non residenti: 7 per mille;

alloggi non locati da più di 6 mesi: 7 per mille;

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alineazione di immobili per un periodo di tre anni in base ad apposita istanza presentata dagli interessati: 5,50 per mille;

aliquota agevolata per gli interventi volti:

al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili per un periodo di tre anni: 4 per mille;

al recupero di immobili di interesse storico o artistico ubicati nel centro storico per un periodo di tre anni: 4 per mille;

alla realizzazionie di autorimesse o posti auto: 4 per mille;

all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille;

nuovi insediamenti produttivi per un periodo di tre anni: 4 per mille;

2. fissare in L 200.000 la detrazione per la prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASSOLA

Il comune di CASSOLA (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di mantenere l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 5,7 per mille;

2. di introdurre una aliquota differenziata per le abitazione principali pari al 5,2 per mille, come previsto dall'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni;

3. di confermare altresì la detrazione per l'abitazione principale prevista dal comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura base pari a L 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI CASSOLNOVO

Il comune di CASSOLNOVO (provincia di Pavia) ha adottato, il 30 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili e quindi:

immobili diversi dalle abitazioni aliquota del 6 per mille (aree fabbricabili, terreni agricoli, negozi, uffici, opifici, magazzini, ecc.);

immobili uso abitazione tenuti a disposizione aliquota del 6 per mille (sono da considerare nella predetta categoria gli immobili posseduti come residenze secondarie o sfitti o non locati);

immobili posseduti da enti senza scopo di lucro aliquota del 4 per mille (posseduti da soggetti indicati all'art. 7, lettera *i)* del decreto legislativo n. 504/1992 ma utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali è prevista l'esenzione);

immobili adibiti ad abitazione principale aliquota del 5 per mille (box, cantine, ripostigli, ecc. se separatamente accatastate rientrano nella categoria di immobili diversi dalle abitazioni);

detrazione abitazione principale aumentabile da 200.000 a 300.000 se valore catastale fino a 80.000.000 e a favore di pensionati pari o superiori a 65 anni o coniugi a carico pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidità civile o lavoratori disoccupati per almeno sei mesi nell'anno precedente a quello di imposta a condizione che non possiedono anche a titolo di usufrutto altri immobili ed abbiano un reddito al netto della tassazione come da tabella di seguito riportata:

componenti il nucleo familiare —	limiti di reddito —
1 persona	L 12.000.000
2 persone	» 20.000.000
3 persone	» 24.000.000
4 persone	» 28.000.000
5 persone	» 32.000.000
6 persone	» 40.000.000

Sono altresì considerate come abitazione principale quelle locate con contratto registrato a persone che risiedono e le utilizzano come abitazione principale oppure quelle lasciate libere (no locate, no comodato, no uso gratuito) da anziani disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

Gli interessati alle suddette agevolazioni dovranno presentare atto di notorietà sottoscritto avanti un funzionario comunale competente attestante sia il reddito complessivo del nucleo familiare sia il non possesso di altro immobile escluso il box o ripostiglio di pertinenza dell'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEGNATO

Il comune di CASTEGNATO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul territorio comunale nella misura del 5,5 per mille;

2. di stabilire ai sensi art. 3 comma 55 legge finanziaria n. 662/1996 la detrazione di L 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELFONDO

Il comune di CASTELFONDO (provincia di Trento) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di deteriminare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille;

2. di stabilire per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione di L 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

Il comune di CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (provincia di Bologna) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota nella misura unica del 5,3 per mille;

di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per il 1999 in L 200.000;

di concedere per l'anno 1999 una detrazione di L. 120.000 da aggiungersi alla detrazione di L 200.000 prevista per le abitazioni principali ai contribuenti che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) pensionati:

avere compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data del 1° gennaio 1998;

essere in condizione non lavorativa e con il seguente reddito complessivo annuale ai fini I.R.P.E.F riferiti all'anno 1998;

fino a L 13.000.000 pro-capite con l'aggiunta della somma di L 3.000.000 per ogni persona a carico ai fini fiscali;

b) famiglie con basso reddito:

contribuenti il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo annuale ai fini I.R.P.E.F. riferito al 1998 non superiore a L.13.000.000 pro-capite, intendendosi per nucleo familiare tutti i componenti lo stato di famiglia;

c) famiglie con presenza di disagio:

contribuenti nel cui stato di famiglia esistano uno o più soggetti portatori di handicap con invalidità superiore al 70% o anziani non autosufficienti.

Reddito pro-capite complessivo annuale ai fini I.R.P.E.F riferito all'anno 1998, non superiore a L 13.000.000, con l'aggiunta, per ogni stato di famiglia, di una quota di reddito convenzionale di L. 13.000.000 per ogni soggetto portatore di handicap con invalidità superiore al 70% e/o per ogni anziano non autosufficiente.

In tutti i casi enunciati, l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L 120.000 è subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile ed eventualmente della relativa pertinenza posseduto a titolo di proprietà, o altro diritto reale da parte di tutti componenti lo stato di famiglia alla data del 1° gennaio 1999 e le detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in cui permarrà la predetta condizione abitativa di proprietà, o altro diritto reale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELL'ALFERO

Il comune di CASTELL'ALFERO (provincia di Asti) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2) confermare per l'esercizio 1999 la disciplina e le aliquote vigenti nel 1998 e cioé:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota prima casa 4,5 per mille;

aliquota prima casa anziani (ricoverati in strutture socio assistenziali) purché non occupata da familiari, parenti, altri e se unico immobile in proprietà 4,50 per mille · per anziano si intende chi ha compiuto i sessantacinque anni di età;

detrazione applicata alla prima casa: L 200.000 (misura legale).

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLANA SICULA

Il comune di CASTELLANA SICULA (provincia di Palermo) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare per l'anno 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille sulla base imponibile per come disposto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/92, confermando in tal modo l'aliquota applicata nell'esercizio 1998;

determinare per l'anno 1998 in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione princiapale del soggetto passivo fino a concorrenza del suo ammontare secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 55 legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO

Il comune di CASTELNOVO DI SOTTO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. aliquota agevolata del 5,50 per mille: da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli indicati ai punti 2) e 3) reintrano:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale, cioé quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie e suoi familiari dimorano abitualmente e relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali:

C/2 (cantina, soffitta) limitatamente ad una sola unità;

C/6 (garage) limitatamente a due unità;

C/7 (tettoia chiusura) limitatamente ad una unità destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);

si intende per abitazione principale anche quella unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

Per usufruire dell'aliquota di cui al punto 1) · (5,50 per mille) i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 dicembre 1999 all'ufficio I.C.I. del comune la seguente documentazione: (si precisa che in attuazione dell'art. 16 comma 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I. il beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui il richiedente presenta apposita istanza):

1) dichiarazione sostitutiva che attesti di aver acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario e che l'unità immobiliare non sia stata concessa in locazione;

b) immobili locati: (art. 21, comma 18, 19 e 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dispone: obbligo di registrazione in termine fisso per i contratti di locazione e di affitto relativi a tutti i beni immobili esistenti nel territorio dello Stato); con contratto registrato a soggetto che li utilizza come prima abitazione e che non detiene nessun altro immobile di proprietà;

per usufruire dell'aliquota di cui al punto 1) (5,50 per mille) i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 dicembre 1999 all'ufficio I.C.I. del comune la seguente documentazione: (si precisa che in attuazione dell'art. 16 comma 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I., il beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui il richiedente presenta apposita istanza. Restano confermate quelle presentate nel corso del 1998, con contratto non scaduto, in quanto rientranti nella fattispecie):

1) copia del contratto registrato presso l'ufficio del registro;

2) copia del rinnovo di registrazione qualora il contribuente abbia già negli anni precedenti fatto richiesta della predetta agevolazione e che il contratto si riferisca allo stesso locatario;

3) dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del locatario di non possedere nessun altro immobile di proprietà;

c) unità immobiliare concessa in comodato e/o uso gratuito a parenti fino al terzo grado limitata a figli e genitori, che la occupano quale loro abitazione principale; (in ottemperanza dell'art. 16 comma 1 lett. *c)* del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I.).

per usufruire dell'aliquota di cui al punto 1) (5,50 per mille) i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 dicembre 1999 all'ufficio I.C.I. del comune la seguente documentazione: (si precisa che in attuazione dell'art. 16 comma 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I., il beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui il richiedente presenta apposita istanza):

1) dichiarazione sottoscritta dal proprietario e dall'accupante da cui risulti il grado di parentela degli occupanti con il proprietario, la costituzione da parte degli occupanti di un nucleo familiare autonomo ivi residente;

d) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

e) gli alloggi regolarmente assegnatari dagli I.A.C.P.;

2. aliquota ordinaria del 6,2 per mille:

a) fabbricati diversi dalle abitazioni;

b) aree fabbricabili;

c) terreni agricioli; (vedere, anche punto 4) in appendice);

d) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente nell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

e) alloggi locati ad affittuari che non vi dimorano abitualmente;

f) alloggi locati ad affittuari proprietari di immobili;

g) alloggi dati in uso gratuito a soggetti che vi dimorano abitualmente;

h) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato italiano adibita ad abitazione principale e non locata (art. 1, comma 4-*ter,* del decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75);

3. aliquota maggiorata del 7 per mille:

a) alloggi non locati, intendendosi per tali l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, nell'anno di imposizione, non locata né data in comodato a terzi, e relative pertinenze;

b) residenza secondaria o seconda casa, intendendosi per tale l'unità immobiliare classificata o classificabvile nel gruppo A (ad eccezione della categoria A/10) arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione e relative pertinenze;

c) alloggi e relative pertinenze dati in uso gratuito a soggetti che non vi dimorino abitualmente.

4. Detrazione di L. 200.000.

Si precisa che (ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992) la detrazione annua, spettante per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale ecc.), è da rapportare ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale e deve essere suddivisa, in caso di più contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro.

Oltre che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detrazione, anche per:

unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivise adibite ad abitazione principale di soci assegnatari;

alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P.;

unità immobiliari dei cittadini italiani (posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia) non residenti nel territorio dello Stato adibita ad abitazione principale a condizione che non risulti locata;

le pertinenze per la parte dell'importo della detrazione eccedente in sede di tassazione dell'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL SANT'ELIA

Il comune di CASTEL SANT'ELIA (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. stabilire, per l'anno 1999, nel 5 per mille la misura dell'aliquota I.C.I. da applicare sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso adibiti;

2. stabilire, per l'anno 1999, in L. 280.000 la misura della detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

Il comune di CASTEL SAN PIETRO TERME (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura ordinaria del 5,4 per mille, fatta eccezione, per i motivi di cui alle premesse, per le seguenti fattispecie:

l'aliquota ridotta del 5,1 per mille in favore:

delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (escluse quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale), nonché per le unità immobiliari considerate pertinenze dell'abitazione principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato;

dell'unità immobiliare posseduta a titolo di prorpeità o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata, con conseguente riconoscimento della detrazione per abitazione principale a favore degli stessi soggetti.

l'aliquota del 7 per mille sull'abitazione utilizzata come seconda casa od inutilizzata.

In tal caso l'unità immobiliare destinata ad uso abitativo deve essere locata o non ceduta in comodato gratuito a soggetti ivi residenti, secondo altrimenti assoggettata all'aliquota ordinaria del 5,4 per mille.

Resta esclusa dall'aliquota del 7 per mille, in quanto soggetta all'aliquota ordinaria, una delle unità tenute a disposizione in Italia da cittadini italiani residenti all'estero, conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente, relativa alle istruzioni ministeriali in materia di dichiarazione ai fini I.C.I. ed ai fini delle imposte sui redditi.

Sono, inoltre, esclusi dall'aliquota del 7 per mille, in quanto soggetti all'aliquota ordinaria, i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

2. Di riconoscere per l'anno 1999 ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo n. 50 dell'11 marzo 1997, convertito nella legge n. 122 del 9 maggio 1997, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate una ulteriore detrazione di imposta I.C.I. di L. 100.000, da aggiungere alla detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali, già prevista dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662:

1) pensionati:

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999.

Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna prorietà immobiliare;

b) avere compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data del 1° gennaio 1998;

c) essere in condizione non lavorativa e con i seguenti redditi imponibili I.R.P.E.F. riferiti nell'anno 1998:

fino a L. 14.000.000, se unico componente;

fino a L. 22.000.000, riferito a tutti i componenti del nucleo familiare più L.1.600.000 per ogni persona a carico.

2) famiglie numerose:

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999.

Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufruto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) nucleo familiare composto da cinque o più componenti al 1° gennaio 1999;

c) reddito familiare imponibile I.R.P.E.F. riferito all'anno 1998, non superiore a L. 70.000.000 nel caso di una famiglia di cinque componenti; a tale reddito si aggiungono L. 14.000.000 annui per ogni componente superiore a cinque.

3) famiglie con presenza di portatori di handicap:

a) possesso del solo appartamento ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999.

Nel caso in cui l'appartamento sia adibito a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazioone, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) nucleo familiare con la presenza di uno o più soggetti portatori di handicap ai quali sia stata accertata una diminuizione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3;

c) reddito convenzionale pro-capite imponibile I.R.P.E.F. riferito all'anno 1998, pari a L. 14.000.000 con l'aggiunta, per ogni nucleo familiare di un'ulteriore quota di reddito convenzionale di L. 14.000.000 per ogni soggetto portatore di handicap.

Sia nel caso di cui al punto 1) pensionati che in quello di cui al punto 2) famiglie numerose e 3) famiglie con presenza di portatori di handicap, l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 100.000 è subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare.

Di determinare i seguenti criteri applicativi:

il contribuente deve presentare la richiesta-autocertificazione nella quale deve dichiarare:

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimneto del diritto alla detrazione fino a L 300.000.

La richiesta-autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata entro il mese di giugno del 1999 ovvero, se il presupposto di imposta si è verificato successivamente, entro la data prevista per il pagamento del saldo, all'ufficio tributi del comune di Castel San Pietro Terme Pizza XX Settembre, 3, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999, già tenere conto della detrazione richiesta.

L'amministratore si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

(Omissis).

COMUNE DI CASTENEDOLO

Il comune di CASTENEDOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 30 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata nella misura del 5 per mille;

di stabilire in aggiunta alle fattispecie di abitazione principale gli immobili posseduti dagli anziani o dai disabili che risultino residenti in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente a condizione che gli stessi immobili non risultino locati;

di stabilire, inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, per l'anno 1999, che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e, classificate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6 potranno usufruire della detrazione di L. 250.000 per gli immobili il cui valore catastale rivalutato sia inferiore a L. 65.000.000;

di considerare destinatari della presente agevolazione tutte le persone fisiche residenti nel comune di Castenedolo, proprietari sull'intero territorio nazionale della sola unità immobiliare adibita ad abiatazione principale con le sue pertinenze;

di definire, infine, che per beneficiare dall'ulteriore detrazione I.C.I. gli interessati dovranno presentare apposita domanda all'ufficio tributi comunale il 15 giugno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Il comune di CASTIGLIONE DEI PEPOLI (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili in via normale è stabilita nel 5,50 per mille cioè nella stessa misura già approvata per l'anno 1998. La detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale è stabilita in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; dare altresì atto che viene fissata un'aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura del 2,75 per mille per le fattispecie dei sotto riportati interventi:

a) volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inalienabili;

b) finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

c) volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

d) tesi all'utilizzo dei sottotetti.

La suddetta aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui sopra e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Il comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 le aliquote e detrazioni I.C.I. già adottate per l'anno 1998 e precisamente:

a) aliquota ordinaria applicata nella misura del 5,98 per mille, salvo quanto previsto dal seguente punto *b)*;

b) aliquota applicata nella misura del 7 per mille per gli alloggi vuoti non concessi in locazione (case sfitte);

c) detrazione per l'abitazione principale applicata nella misura di L. 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTORANO

Il comune di CASTORANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 18 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare le aliquote sull'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999 nel modo seguente:

per unità immobiliari adibita ad abitazione principale 5,50 per mille;

per tutti gli altri immobili, diversi dall'abitazione principale, comprese le aree e lotti edificabili: 5,80 per mille;

detrazioni per l'unità immobiliare destinata alla residenza principale, con esclusione di altre unità accessoria ad essa collegata: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAVRIAGO

Il comune di CAVRIAGO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 10 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire come segue le aliquote a valere, per l'anno 1999, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

a) come aliquota ordinaria nella misura del 5,6 per mille;

b) come aliquota ridotta, nella misura del 5,4 per mille, per le seguenti tipologie di immobili:

b 1) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi famigliari, dimorano abitualmente e sue pertinenze, intendendosi come tali «le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 e C/7 (limitatamente ad una cantina o ad una soffitta o una tettoia) le unità immobiliari C/6 (per non più di due garages) destinate od effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale;

b 2) le unità immobiliari, che risultavano non locate e vuote al 31 dicembre 1998, locate con contratto registrato a partire dal 1° gennaio 1999 ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

b 3) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado (figli/genitori genitori/figli) con annesse pertinenze già indicate nel punto *b* 1);

b 4) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata e che essi risultino residenti nel comune;

c) aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per le abitazioni sfitte: intendendosi come tali le abitazioni non occupate dal proprietario o dai suoi familiari, non siano locate a terzi, siano prive di allacciamenti attivi alle utenze idriche ed elettriche e non siano dotate dell'arredo indispensabile per la residenza. Si escludono le abitazioni realizzate per la vendita da imprese edili in attesa di essere vendute;

2. di andare ad applicare la riduzione del 50% di imposta I.C.I. dovuta per l'anno 1999 al soggetto passivo qualora ricorrano le sguenti condizioni:

pensionati:

possesso del solo appartamento appartenente alla categoria catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare in tutto il territorio nazionale. Per altre proprietà immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage) C/2 (magazzino, locale deposito cioè cantine) C/7 (tettoia chiusa o aperta), nel caso di multiproprietà l'effettiva disponibilità di un solo C/2 o C/6 o C/7;

aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età dalla data del 1° gennaio 1999;

essere in condizione non lavorativa e con reddito complessivo lordo non superiore a L 25.000.000 riferite all'anno 1998. Nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da un unico componente, il reddito complessivo lordo non può essere superiore a L 20.000.000 annue.

L'assenza di una delle suddette condizioni fa venir meno al diritto della riduzione d'imposta.

Inoltre:

l'applicazione di tale riduzione richiede che gli altri eventuali componenti del nucleo famigliare non possiedono altri fabbricati in tutto il territorio nazionale;

nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da parte di più soggetti comproprietari, ognuno di questi, per godere della riduzione deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra.

famiglie numerose:

possesso del solo appartamento appartenente alla categoria catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare in tutto il territorio nazionale. Per altre proprietà non si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage) C/2 (magazzino, locale deposito cioè cantine) C/7 (tettoia chiusa o aperta), nel caso di multiproprietà l'effettiva disponibilità di un solo C/2 o C/6 o C/7;

il nucleo famigliare deve essere formato da 3 o più figli minori o in condizioni non lavorative al 1° gennaio 1999, come da stato di famiglia;

il reddito complessivo riferito all'anno 1998 non superioire a L. 60.000.000 lorde nel caso di 5 componenti, poi si aggiungono per ogni altro componente L 15.000.000 annui lordi.

L'assenza di una delle suddette condizioni fa venir meno il diritto alla riduzione.

nucleo familiare in condizioni bisognose:

possesso del solo appartamento appartenente alla categoria catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare in tutto il territorio nazionale. Per altre proprietà non si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage) C/2 (magazzino, locale deposito cioè cantine) C/7 (tettoia chiusa o aperta), nel caso di multiproprietà l'effettiva disponibilità di un solo C/2 o C/6 o C/7;

nucleo familiare formato da un solo genitore con un figlio minore o in condizioni non lavorative, con reddito complessivo lordo non superiore a L 27.000.000 annue lorde riferite all'anno 1998 (comprensivo anche dei redditi esenti ai fini I.R.P.E.F.) per ogni ulteriore figlio minore o in condizioni non lavorative si aggiungono L. 13.000.000 annui lordi;

famiglie con componenti portatori di handicap (legge 5 febbraio 1992, n. 104):

possesso del solo appartamento appartenente alla categoria catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare in tutto il territorio nazionale. Per altre proprietà non si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage) C/2 (magazzino, locale deposito cioè cantine) C/7 (tettoia chiusa o aperta), nel caso di multiproprietà l'effettiva disponibilità di un solo C/2 o C/6 o C/7;

il reddito complessivo riferito all'anno 1998 non deve essere superiore a L 35.000.000 annue lorde riferite all'anno 1998 se la famiglia è composta di due persone, si aggiungono poi L 15.000.000 annue lorde per ogni componente oltre i 2.

L'assenza di una delle condizioni fa venir meno il diritto alla riduzione d'imposta.

3. di poter usufruire della riduzione dell'aliquota al 5,4 per mille e della detrazione di L. 200.000 nel caso di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e della riduzione del 50% dell'imposta I.C.I. dovuta di cui al punto 2) lettere A/B/C/D previa presentazione di specifica domanda dell'interessato comprovante il possesso dei requisiti richiesti; analogamente per poter usufruire della riduzione dell'aliquota al 5,4 per mille per le unità immobiliari locate con contratto registrato di cui al punto 1 *b* 2) occorre presentare apposita comunicazione indicante gli estremi della registrazione; sia la domanda che la comunicazione dovranno pervenire al comune entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI CELANO

Il comune di CELANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 23 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CERCEPICCOLA

Il comune di CERCEPICCOLA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella stessa misura del 5 per mille, applicata per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CESENATICO

Il comune di CESENATICO (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per il comune di Cesenatico le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure, rapportate al valore degli immobili:

5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita a dimora abituale del socio assegnatario, alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari), per le unità immobiliari indicate all'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera di consiglio n. 138 del 20 novembre 1998, nonché, per unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e per le abitazioni concesse in uso gratuito a coniuge, parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado;

7 per mille per gli alloggi non locati e le unità abitative diverse dagli immobili utilizzati come abitazione principale diversi da quelli indicati nel punto precedente;

6.4 per mille per tutti gli altri immobili;

di approvare per l'anno 1999 la maggiore detrazione, pari a L. 300.000 prevista per l'abitazione principale, in relazione a categorie di soggetti in condizioni di particolare disagio economico e sociale, come individuati nello schema che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A);

(Omissis).

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 1999

Aumento della detrazione prevista per l'abitazione principale, da L. 200.000 a L. 300.000 rapportate ad unità immobiliari, per categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale, come previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legisaltivo n. 504/1992. Categorie individuate:

caso A:

soggetto passivo di età non inferiore a sessantacinque anni che vive solo;

in possesso nell'anno 1998 di solo reddito da pensione, oltre quello dell'unità abitativa, non superiore a L. 14.000.000 lordi;

caso B:

soggetto passivo di età non inferiore a sessantacinque anni con coniuge;

con reddito del nucleo familiare nell'anno 1998 costituito da soli redditi di pensione, oltre quello dell'unità abitativa, di importo complessivo non superiore a L. 21.000.000 lordi;

caso C:

soggetto passivo titolare di pensione di invalidità civile, non titolare di redditi di lavoro proprio;

con reddito complessivo lordo del nucleo familiare nell'anno 1998 non superiore ad importo pari a L. 10.000.000 per ogni componente il nucleo stesso;

caso D:

sogetto passivo appartenente a nucleo familiare ove sono presenti due figli di età inferiore a diciotto anni;

con reddito complessivo lordo del nucleo familiare nell'anno 1998 non superiore ad importo pari a L. 10.000.000 per ogni componente il nucleo stesso;

caso E:

soggetto passivo con nucelo familiare formato da almeno cinque componenti;

con reddito complessivo lordo del nucleo familiare nell'anno 1998 non superiore ad importo pari a L. 10.000.000 per ogni componente il nucleo stesso.

Ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione potrà avvalersene direttamente sui versamenti dell'imposta dovuta. Dovrà produrre al servizio tributi apposita dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti entro il termine di pagamento della prima rata d'imposta per l'anno 1999; l'ufficio provvederà successivamente alle verifiche, riservandosi di richiedere dati e documenti qualora lo ritenga necessario.

In caso di comproprietà o contitolarità sull'unità abitativa da parte di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione, la suddetta dichiarazione dovrà esser prodotta da ciascun soggetto.

(Omissis).

COMUNE DI CESIOMAGGIORE

Il comune di CESIOMAGGIORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 31 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare come di seguito le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, che sarà applicata in questo comune:

a) nella misura del 5 per mille, per l'unità immobiliare ad abitazione principale e per le aree fabbricabili;

b) nella misura del 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori;

c) nella misura del 6 per mille per le abitazioni non principali o secondarie;

d) nella misura del 5 per mille ai casi diversi da quelli di cui alle precedenti lettere *b)*,, *c)*, *e)*, e per tutti gli altri immobili;

e) nella misura del 4 per mille per le unità immobiliari di imprese aderenti al patto territoriale di sviluppo del comprensorio feltrino e destinate a nuovi insediamenti produttivi e per la durata di cinque anni dall'attivazione del nuovo insediamento;

2. di determinare per l'anno 1999, in L. 200.000 la detrazione dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, da applicarsi secondo le modalità di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 3 comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI CHAMPDEPRAZ

Il comune di CHAMPDEPRAZ (provincia di Aosta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CICAGNA

Il comune di CICAGNA (provincia di Genova) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di apportare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del decreto legislativo n. 446/1997:

a) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,80 per mille, nonché la detrazione per la prima casa nella misura prevista della normativa vigente in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CIMADOLMO

Il comune di CIMADOLMO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille, così come determinata per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Il comune di CINISELLO BALSAMO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota (I.C.I.) nelle seguenti misure:

aliquota ridotta: 5,2 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti in Cinisello Balsamo per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato a un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

aliquota diversificata: 7 per mille, per gli alloggi non locati e tenuti sfitti, o comunque a disposizione, anche per una sola parte dell'anno;

aliquota ordinaria: 6 per mille, per tutti gli altri immobili;

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare, L 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4. di elevare da L. 200.000 a L. 500.000 la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'abitazione principale a favore delle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale in possesso dei requisiti e secondo i criteri indicati nell'allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

(Omissis).

COMUNE DI CISLAGO

Il comune di CISLAGO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 1999 l'aliquota (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille;

2. determinare di prevedere le seguenti agevolazioni:

aliquota 4 per mille per interventi nel centro storico volti esclusivamente al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

aliquota 2 per mille per interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico individuati nelle tavole di azzonamento n. 15 e 16, grado di intervento e depositate presso l'ufficio segreteria;

3) stabilire per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale in L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CITTADELLA

Il comune di CITTADELLA (provincia di Padova) ha adottato, il 23 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per il 1999, l'aliquota base dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) al 4 per mille;

2. di confermare l'aliquota (I.C.I.) al 7 per mille per gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale per i quali esista l'abitabilità considerati «sfitti» in quanto non locati (con regolare contratto registrato) e non dati in comodato a parenti del soggetto passivo entro il secondo grado, in linea retta o collaterale;

3. di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000, con la possibilità di elevarla fino a L. 300.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da contribuenti di età superiore a 65 anni titolari di solo reddito derivante da pensione minima (fissata per l'anno 1997 in L. 9.061.000) ed escluse le abitazioni di categoria catastale A/1, A/7, A/8, A/9, A/10. La stessa detrazione-elevata a L 300.000 potrà essere usufruita da contribuenti portatori di handicap con invalidità superiore all'85% e con reddito annuo non superiore L. 40.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI CLES

Il comune di CLES (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ordinaria del 5 per mille;

2. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ridotta del 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte dei seguenti soggetti passivi:

persone fisiche, ovvero soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, aventi residenza anagrafica nel comune;

3. di fissare per l'anno 1999 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per i soggetti di cui al punto 2, a L 250.000;

4. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille per gli alloggi non locati;

5. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I:) nella misura ridotta del 4 per mille per i fabbricati merce invenduti. I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, sotto qualunque forma siano costituite, relativamente agli immobili di nuova edificazione realizzati per la vendita e rimasti invenduti.

(Omissis).

COMUNE DI COCCAGLIO

Il comune di COCCAGLIO (provincia di Brescia) ha adottato, il 10 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CODIGORO

Il comune di CODIGORO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del:

7 per mille per le abitazioni non locate e per le abitazioni tenute a disposizione e relative pertinenze. L'imposta dovuta è rapportata al periodo dell'anno in cui sussiste detta situazione;

6,1 per mille (aliquota ordinaria) per gli immobili adibiti ad abitazione principale, immobili diversi dalle abitazioni e per tutti gli immobili non ricompresi nelle fattispecie precedenti;

2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 elevabile a L. 500.000 per le famiglie in stato di disagio economico-sociale. Dette detrazioni vanno rapportate ad anno ed alla quota di possesso.

Il riconoscimento dello stato di disagio economico sociale viene riconosciuto con riferimento al reddito relativo all'anno 1998 secondo i criteri adottati dalla giunta comunale e precisamente:

imponibile lordo, dedotto il reddito dell'abitazione principale:

A) pensionati e portatori di handicap, monoreddito che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 14.823.000 annui lordi riferito all'anno 1998 ed essere in condizione non lavorativa;

B) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo famigliare fino a L. 23.944.000 più L. 1.824.000 per ogni persona a carico;

C) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini fino a L. 23.944.000 più L. 1.824.000 per ogni persona a carico;

D) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999;

nucleo famigliare composto da 6 persone o più componenti al 1° gennaio 1999;

reddito famigliare riferito all'anno 1998 non superiore a L. 88.936.000 lordi annui nel caso di una famiglia di sei componenti, a tal reddito si aggiungono L 14.823.000 lordi annui per ogni componente superiore a 6.

E) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non giá beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti.

Gli interessati dovranno presentare «apposita istanza o autocertificazione entro il 30 giugno 1999 con effetto per l'anno stesso, per ottenere il riconoscimento del diritto a tale agevolazione, stabilendo che le domande si intendono accolte qualora non venga notificato un provvedimento di diniego nei trenta giorni successivi al ricevimento da parte dell'ufficio competente.

(Omissis).

COMUNE DI COGLIATE

Il comune di COGLIATE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare nelle seguenti misure percentuali:

5 per mille per le abitazioni principali;

5,8 per mille per terreni e altri fabbricati.

(Omissis).

COMUNE DI COLOGNO MONZESE

Il comune di COLOGNO MONZESE (provincia di Milano) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

Aliquote:

a) aliquota del 4,90 per mille da applicarsi alla base imponibile degli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale;

b) aliquota del 5,90 per mille da applicarsi sulla base imponibile degli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

c) aliquota del 7 per mille da applicarsi alla base imponibile degli alloggi non locati da oltre due anni rispetto all'anno d'imposta;

Detrazioni;

Ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della citata legge n. 662/1996, che sarà considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI COLLECCHIO

Il comune di COLLECCHIO (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nel seguente modo:

a) aliquota (I.C.I.) pari al 5 per mille per le seguenti tipologie di immobili:

unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

unità immobiliari di cui alle categorie C/2, C/6 e C/7 quali pertinenze dell'abitazione;

terreni agricoli e aree fabbricabili;

alloggi dati in uso gratuito o in comodato a parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli e zii) e relativi coniugi che risultino residenti;

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione degli immobili;

altri fabbricati non specificatamente individuati nei punti precedenti e nel successivo punto *b);*

b) aliquota (I.C.I.) pari al 7 per mille esclusivamente per gli alloggi non locati (esclusi altri tipi di fabbricati, quali ad esempio garage non di pertinenza, negozi, magazzini);

2. di determinare in L 200.000 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1999;

3. di elevare a L. 500.000 per l'anno 1999, la detrazione dell'imposta dovuta esclusivamente per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con riferimento alle situazioni di carattere sociale previste nella parte espositiva del presente provvedimento;

(Omissis).

2. di elevare a L 500.000 per l'anno 1999, la detrazione dell'imposta dovuta esclusivamente per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel caso di nucleo familiare con persona portatore di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

coloro che intendano avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno trascrivere il relativo importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento e trasmettere copia del bollettino della prima rata al comune Servizio tributi, entro 15 giorni dall'avvenuto versamento. A questo dovrà essere unita una dichiarazione sostitutiva di atto di noto-

rietà dalla quale risulta il diritto alla detrazione. Il comune, in sede di controllo, potrà richiedere idonea documentazione comprovante l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione come qui stabilita.

(Omissis).

COMUNE DI COLLESALVETTI

Il comune di COLLESALVETTI (provincia di Livorno) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, terreni ed aree fabbricabili in questo comune, nella misura pari del 5,5 per mille;

2. di stabilire l'aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e più precisamente per quelli non utilizzati e non occupati ad esclusione delle abitazioni principali dei soggetti passivi residenti all'estero;

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 240.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale dimora abitualmente;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata.

(Omissis).

COMUNE DI CORDENONS

Il comune di CORDENONS (provincia di Pordenone) ha adottato, l'11 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

5 per mille per gli immobili ed altri fabbricati diversi dall'abitazione principale (aliquota base);

4,5 per mille per i terreni agricoli e le aree fabbricabili;

4 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale;

3,5 per mille per i contribuenti proprietari, che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari localizzate nel «centro di antico impianto» del P.R.G e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

2. di stabilire in L. 230.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CORTENO GOLGI

Il comune di CORTENO GOLGI (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune come segue:

4 per mille, in favore delle persone fisiche soggette passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

5 per mille per gli altri immobili;

2. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale a L. 400.000 ai sensi dell'art. 8, terzo comma del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI CUGNOLI

Il comune di CUGNOLI (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

2. di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione di cui all'art. 55, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI DALMINE

Il comune di DALMINE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 14 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e le detrazioni, per l'anno 1999, come segue:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale 4,75 per mille;

ogni altro immobile diverso dalle abitazioni principale e/o posseduto in aggiunta all'abitazione principale (inclusi i box) 5 per mille;

riduzioni: come previste dalla legge;

detrazioni: viene confermato l'importo di L. 240.000 quale detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Resta inteso che tale detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari;

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI DOMUS DE MARIA

Il comune di DOMUS DE MARIA (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. è del 5 per mille e la detrazione è di L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI DORZANO

Il comune di DORZANO (provincia di Biella) ha adottato, il 26 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella seguente misura:

aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali, comprese le pertinenze;

aliquota del 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali;

detrazione base per le abitazioni principali L. 270.000.

(Omissis).

COMUNE DI DOZZA

Il comune di DOZZA (provincia di Bologna) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:

del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e negli altri casi previsti dall'art. 21 del regolamento adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 98 del 4 dicembre 1998;

del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

del 7 per mille per gli alloggi non locati e tenuti a disposizione;

del 5,7 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di approvare per l'anno 1999 i criteri e le modalità per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione di L. 120.000 rapportata alla quota ed al periodo di possesso da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 prevista dalla normativa vigente per le abitazioni principali come segue:

requisiti:

A) pensionati:

avere compiuto il 65° anno di età alla data del 31 dicembre 1998;

essere in condizione non lavorativa e con il seguente reddito familiare annuale I.R.P.E.F riferito all'anno 1998;

fino a L. 13.000.000 pro-capite con l'aggiunta della somma di L 3.000.000 per ogni persona a carico non produttiva di reddito.

B) famiglie con basso reddito:

contribuenti il cui nucleo familiare ha un reddito complessivo imponibile I.R.P.E.F. 98 non superiore a L 13.000.000 pro-capite;

C) famiglie con presenza di disagio;

contribuenti nel cui nucleo familiare esiste uno o più soggetti portatori di handicap e/o anziani non autosufficienti;

reddito pro-capite imponibile I.R.P.E.F., riferito all'anno 1998 non superiore a L 13.000.000 pro-capite, con l'aggiunta per ogni soggetto portatore di handicap o anziano non autosufficiente, di una quota convenzionale pari a L. 13.000.000.

In tutti i casi enunciati, l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 120.000 è subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto, eccettuato il garage di pertinenza dell'abitazione, a titolo di proprietà o altro diritto reale da ciascun componente del nucleo familiare, alla data del 31 dicembre 1998, le detrazioni saranno applicate per tutto il periodo dell'anno in cui permane la predetta condizione abitativa di proprietà;

criteri applicativi:

il contribuente deve presentare apposita autocertificazione nella quale deve riportare:

1) cognome, nome, data di nascita, codice fiscale;

2) tutte le indicazioni reddituali e quelle relative ai disagi di cui al punto *c)* che danno diritto all'aumento della detrazione fino a L. 320.000, debitamente cerificate. Tale certificazione può essere omessa in caso sia già stata presentata in occasione di precedenti richieste di ulteriore detrazione.

La richiesta autocertificazione, con allegato copia del documento di identità, deve pervenire all'ufficio tributi del comune di Dozza via XX Settembre 37 40050 Dozza, consegnata direttamente all'ufficio protocollo oppure spedita a mezzo raccomandata a.r.:

a) entro il 30 giugno 1999 per le abitazioni già possedute a tale data;

b) entro il 20 dicembre 1999 per abitazioni acquistate successivamente al 30 giugno 1999.

I contribuenti che entro i termini fissati avranno presentato la suddetta richiesta, potranno all'atto del versamento dell'imposta tenere conto della ulteriore detrazione.

L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI DRENA

Il comune di DRENA (provincia di Trento) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per quanto esposto in premessa, per l'anno 1999, nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), presupposto d'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree);

2. di fissare, per l'anno 1999, in L. 200.000 la detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni a favore dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI DUINO AURISINA

Il comune di DUINO AURISINA (provincia di Trieste) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di riconfermare per l'anno 1999 le medesime aliquote per l'imposta comunale sugli immobili stabilite per l'esercizio in corso e, precisamente:

nella misura del 5,5 per mille a carico dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale insistente sul territorio comunale, ivi comprese le pertinenze ad essa asservite anche se accatastate separatamente con attribuzione di autonoma rendita catastale (cantine, soffitte, tettoie, box e posti macchina utilizzati dal soggetto possessore);

nella misura del 6,5 per mille a carico di tutti gli altri immobili diversi dai precedenti (fabbricati non adibiti ad abitazione principale, tenuti a disposizione del proprietario, aree fabbricabili, immobili commerciali, ecc.);

3. di rideterminare la detrazione dell'imposta di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, adeguata alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI DURONIA

Il comune di DURONIA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 23 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 6 per mille l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 senza differenziazione o riduzione.

(Omissis).

COMUNE DI ENEMONZO

Il comune di ENEMONZO (provincia di Udine) ha adottato, il 30 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di stabilire per il 1999 l'aliquota I.C.I. del 5,50 per mille con le deduzioni previste per legge.

(Omissis).

COMUNE DI ERICE

Il comune di ERICE (provincia di Trapani) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare la proposta di emendamento sopra citato, per cui l'aliquota I.C.I. nella proposta di deliberazione viene ridotta dal 5 per mille al 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

Il comune di FALCONARA MARITTIMA (provincia di Ancona) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria 7 per mille per: terreni agricoli aree fabbricabili ed altri fabbricati diversi da quanto indicato al punto *b)*;

b) aliquota ridotta 4,75 per mille per: l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie in questo comune.

di stabilire per l'anno 1999 l'applicazione della maggiore detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

1) L. 500.000 per l'abitazione principale dei soggetti residenti nei quartieri di Villanova Fiumesino Poiole e Rocca Priora;

2) L. 300.000 per l'abitazione principale dei soggetti residenti in questo comune, ed alle seguenti condizioni:

a) siano titolari di unica abitazione;

b) facciano parte di un nucleo familiare composto da una o due persone, ambedue di età non inferiore ad anni 65 nell'anno d'imposta;

c) abbiano un reddito lordo annuo non superiore; per l'anno 1998, ai seguenti limiti:

L. 12.000.000 per una persona;

L. 20.272.947 per due persone;

d) che l'immobile abitato dal richiedente sia classificato nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6 e secondo le modalità di attuazione descritte in narrativa;

di dare atto che i contribuenti residenti nei quartieri di Villanova Fiumesino Poiole Rocca Priora portino direttamente in detrazione L. 500.000 per «abitazione principale» ed il servizio tributi provvederà ai controlli del caso;

di stabilire inoltre che le suddette detrazioni non sono cumulabili tra loro.

(Omissis).

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

Il comune di FARRA DI SOLIGO (provincia di Treviso) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille per tutte le unità immobiliari;

2. di prendere atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal 1999 in L. 200.000;

3. di equiparare alle abitazioni principali:

le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

4. di dare atto che l'equiparazione di cui al punto 3, è stata espressamente prevista nel regolamento per la disciplina sull'imposta comunale degli immobili approvata con propria deliberazione n. 67 in data odierna.

(Omissis).

COMUNE DI FAUGLIA

Il comune di FAUGLIA (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria del 6 per mille;

aliquota ridotta del 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune di Fauglia per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e in favore di persone fisiche soggetti passivi per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale, dando atto del rispetto del comma 1, art. 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996, n. 556;

aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati (non utilizzati e non occupati) ad esclusione dell'abitazione principale di soggetti residenti all'estero;

2. di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000 alle seguenti categorie di soggetti passivi:

disabili totali (o aventi nel proprio nucleo familiare persone nella suddetta situazione) a condizione di essere possessori solo dell'unità immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione e con un reddito complessivo familiare lordo non superiore all'importo di L. 40.000.000 annui (escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza, oltre ad eventuali indennità di accompagnamento);

possessori solo dell'immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione e aventi per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del

fabbricato per il quale si richiede la detrazione, non superiore a L 13.000.000 per nuclei familiari composti da un componente, incrementato di L 3.000.000 per ogni componente il nucleo;

3. di stabilire che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale debba essere subordinata alle seguenti condizioni:

a) che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare;

b) che l'immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali A/1, A/7, A/8, A/9;

c) che i contribuenti che intendano usufruire dei benefici sopra descritti, debbano presentare apposita domanda, corredata della relativa documentazione, all'ufficio tributi entro il 30 giugno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI FAVER

Il comune di FAVER (provincia di Trento) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. così come segue:

4 per mille per le abitazioni principali e per gli altri fabbricati;

6 per mille per le aree edificiali.

(Omissis).

COMUNE DI FELTRE

Il comune di FELTRE (provincia di Belluno) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali;

del 6 per mille per tutti gli altri immobili con esclusione delle aree edificabili per le quali è stabilita una aliquota del 7 per mille;

un'aliquota del 2 per mille, per un periodo di tre anni dall'inizio dei lavori o per la durata degli interventi, se inferiore ai tre anni, e limitatamente alle unità immobiliari oggetto dei lavori, a favore di proprietari degli immobili che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, ovvero per interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici come individuati nell'atlante dei centri storici della provincia di Belluno redatto dalla regione Veneto con atto in data giugno 1983; sono inoltre considerati centri storici le zone comprese nei predetti centri storici ma delimitate nelle zone «A» del vigente piano regolatore generale;

2. che per poter usufruire dell'aliquota agevolata del 2 per mille il proprietario dell'immobile dovrà presentare copia della documentazione al comune prevista dal regolamento richiamato dall'art. 1, comma 3 della legge collegata alla finanziaria 1998;

3. di determinare per l'anno 1999 la detrazione di imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di L 230.000, comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Il comune di FIESSO D'ARTICO (provincia di Venezia) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di determinare, per l'anno 1999, le aliquote che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata (comma 56, art. 3, legge 23 dicembre 1996, n. 662).

(Omissis).

COMUNE DI FILIGHERA

Il comune di FILIGHERA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. l'aliquota per l'anno 1999 è confermata al 5 per mille;

2. la detrazione per la prima casa ammonta a L 200.000 annue con le seguenti eccezioni:

a) L. 300.000 annue per i nuclei familiari monoreddito in cui l'unico percettore abbia versato in una situazione di disoccupazione, debitamente certificata per un periodo non inferiore a quattro mesi nell'anno solare precedente a quello di imposta per il quale si richiede il beneficio. Il periodo suddetto può anche non essere unico bensì computato cumulativamente purché la somma dei vari periodi non sia inferiore a quattro mesi;

b) L 300.000 annui per nuclei familiari monoreddito in cui sia presente un portatore di handicapp. Per accedere al beneficio è necessario che il reddito annuo, al netto d'imposta, non sia superiore a L 15.000.000;

3. l'aliquota dei redditi dei terreni domenicali è diminuita al 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FIUMICELLO

Il comune di FIUMICELLO (provincia di Udine) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per le seguenti unità immobiliari:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa. In caso di contitolarità nella proprietà dell'immobile, il contitolare per il quale lo stesso non costituisce abitazione principale sconta l'imposta con l'aliquota del 6 per mille senza l'applicazione della detrazione di cui all'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992;

unità abitative date in comodato, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto passivo d'imposta, da presentare entro la scadenza di presentazione della dichiarazione I.C.I. anno 1999, ad ascendenti e discendenti di primo grado in linea retta, ovvero al coniuge, residenti anagraficamente nel comune;

abitazioni affittate con contratto registrato a soggetti residenti nel comune, a seguito di presentazione, da parte del soggetto passivo d'imposta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con allegata copia del contratto registrato;

aree fabbricabili;

terreni agricoli;

altri fabbricati con esclusione di quelli elencati di seguito ai commi 2, 3, 4 e 5;

2. di determinare l'aliquota I.C.I. al 7 per mille:

a) per gli alloggi non locati o tenuti a disposizione dal soggetto passivo d'imposta, intendendo per tali le unità immobiliari censite, o da censire, al catasto edilizio urbano nel gruppo A categorie A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 A/8 A/11 e relative pertinenze gruppo catastale C;

b) fabbricati dei gruppi catastali C (con esclusione delle pertinenze delle abitazioni) e D non locati e non utilizzati dal soggetto passivo d'imposta per attività di impresa per più di sei mesi nel corso dell'anno 1999. Si considera mese compiuto il periodo superiore a 15 giorni;

3. di determinare l'aliquota I.C.I. agevolata al 4 per mille per gli alloggi di proprietà dell'istituto autonomo case popolari di Udine regolarmente assegnati;

4. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente a quelli ultimati nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998. Il soggetto passivo d'imposta dovrà allegare alla dichiarazione I.C.I. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la data di ultimazione lavori e l'iscrizione di tali fabbricati tra le rimanenze di magazzino;

5. di considerare ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

6. di elevare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione d'imposta relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a favore dei contribuenti in condizioni di particolare disagio economico e sociale in possesso di tutti i seguenti requisiti:

A) essere residenti nel comune di Fiumicello;

B) essere proprietari, ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, garage, cantina ed area pertinenziale;

C) non possedere alcuna altra proprietà immobiliare nell'ambito del territorio italiano;

D) tale abitazione non deve essere classificata nelle categorie catastali A/1 A/7 A/8 A/9;

E) essere pensionato o non in condizione lavorativa;

F) aver compiuto il sessantesimo anno di età alla data del 1° gennaio 1999;

G) avere percepito, nell'anno 1998, un reddito imponibile ai fini IRPEF riferito all'intero nucleo familiare, intendendosi per tale lo stato di famiglia anagrafico, di importo non superiore a L. 12.000.000 se unico componente, non superiore a L. 24.000.000 se il nucleo è composto da 2 o più persone. È escluso il reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze.

Le condizioni di cui alle lettere B), C) e D) devono essere possedute da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1° gennaio 1999.

Per avere diritto a tale detrazione i contribuenti interessati dovranno inoltrare apposita domanda, entro il 30 aprile 1999, allegando fotocopia della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 1998 da tutti i componenti lo stato di famiglia; in mancanza può essere resa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i redditi percepiti.

(Omissis).

COMUNE DI FONTANELICE

Il comune di FONTANELICE (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria del 5,7 per mille, con una detrazione di imposta di L. 200.000 annue relativamente all'abitazione principale per tutti gli immobili situati nel territorio comunale;

b) aliquota maggiorata nella misura del 6,7 per mille, per unità immobiliare adibita ad abitazione non locata e/o non occupata e non a disposizione, intendendosi quelle abitazioni prive di qualsiasi allacciamento ai servizi luce, acqua, gas e telefono, nonché per le aree fabbricabili urbanizzate;

2. di riconoscere ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate un aumento di L. 100.000 della detrazione prevista al punto 1):

a) famiglie con più di due figli a carico ai fini fiscali, con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all'anno precedente, non superiore a L. 10.000.000 annui;

b) famiglie composte da uno o due componenti che abbiano entrambe compiuto il 65° anno di età al 1° gennaio 1999, titolari di solo reddito di pensione, non superiore al minimo INPS;

c) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato dall'azienda U.S.L. con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all'anno precedente, non superiore a L. 10.000.000 annui;

d) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, avente i seguenti requisiti:

essere coniugati o conviventi da non oltre due anni alla data del 1° gennaio 1999;

essere entrambi di età inferiore a 35 anni alla data del 1° gennaio 1999;

reddito familiare complessivo imponibile IRPEF non superiore a L. 12.000.000 pro-capite.

In tutti i casi enunciati l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 100.000 è subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1° gennaio 1999. Le detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in cui permarrà la predetta condizione abitativa di proprietà.

La detrazione di L. 300.000 spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolari di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità;

3. di determinare i seguenti criteri applicativi:

il contribuente deve presentare apposita autocertificazione nella quale deve dichiarare:

nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, tutte le indicazioni reddituali imponibili e quelle relative ai disagi di cui al punto 2, lettera *c)* che danno diritto alla detrazione di L. 300.000. A titolo esemplificativo: per i portatori di handicap eventuale indicazione del documento prefettizio con il quale è stata dichiarata l'invalidità civile; per gli anziani non autosufficienti eventuale indicazione della certificazione dell'unità di valutazione geriatrica dell'azienda U.S.L..

la richiesta autocertificazione, con firma autenticata, dovrà essere inviata entro il mese di giugno 1999 all'ufficio tributi del comune di Fontanelice a mezzo raccomandata a.r.. oppure consegnata direttamente all'ufficio competente.

I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento della prima rata I.C.I. 1999, già tenere conto della detrazione richiesta.

In caso di comproprietà o contitolarità sull'unità abitativa di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la suddetta autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.

I contribuenti nel cui nucleo familiare esistano titolari di redditi di lavoro autonomo o di impresa (artigiani, coltivatori diretti, commercianti, professionisti ecc.) non beneficiano automaticamente dell'ulteriore detrazione prevista, salvo motivata, documentata richiesta che il comune si riserva di valutare con appositi e specifici accertamenti.

L'amministrazione si riserva, in tutti i casi di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI FONTANELLE

Il comune di FONTANELLE (provincia di Treviso) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I.C.I. aliquota del 5 per mille detrazione per abitazione principale L. 200.000 (articoli 6 e 8, decreto legislativo n. 504/1992).

(Omissis).

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Il comune di FORLIMPOPOLI (provincia di Forlì) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille;

2. di determinare per l'anno 1999 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 220.000;

3. di determinare la maggiore detrazione per immobile adibito ad abitazione principale per le seguenti fasce sociali disagiate in L. 400.000:

1) contribuenti con oltre sessanta anni di età, pensionati, possessori del solo immobile adibito ad uso abitazione, con famiglia composta da un unico componente e con reddito lordo annuo inferiore a L. 13.000.000;

2) contribuenti con oltre sessanta anni di età, pensionati, possessori del solo immobile adibito ad uso abitazione, con reddito familiare lordo annuo inferiore a L. 18.000.000;

3) contribuenti nella cui famiglia sono compresi tre o più figli fiscalmente a carico, possessori del solo immobile adibito ad uso abitazione e con reddito familiare lordo annuo inferiore a L. 28.000.000;

4) contribuenti nella cui famiglia sono compresi uno o più figli portatori di handicap, possessori del solo immobile adibito ad uso abitazione e con reddito familiare lordo annuo inferiore a L. 28.000.000;

5) contribuenti portatori di handicap, possessori del solo immobile adibito ad uso abitazione e con reddito annuo lordo inferiore a L. 13.000.000;

6) contribuenti nella cui famiglia sono compresi due figli fiscalmente a carico, possessori del solo immobile adibito ad uso abitazione e con reddito familiare lordo annuo inferiore a L. 18.000.000;

4. di confermare per l'anno 1999 il modulo di richiesta per la maggiore detrazione approvato con delibera G.M. n. 424/96.

(Omissis).

COMUNE DI FORMIA

Il comune di FORMIA (provincia di Latina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella seguente misura differenziata:

a) 4,70 per mille in favore delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo e delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) 5,75 per mille in favore delle unità immobiliari che possedute in aggiunta all'abitazione principale siano concesse da persone fisiche in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori e figli) a condizione che l'unità immobiliare sia utilizzata come abitazione principale, con esclusione della detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

c) 7 per mille per tutte le unità immobiliari;

2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui alla lettera *a)* del punto 1., si detrae fino a concorrenza del suo ammontare la somma di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI FOSSANO

Il comune di FOSSANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,3 per mille;

2. di confermare per l'anno 1999 la detrazione per abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 210.000;

3. di confermare per l'anno 1999 la detrazione nella misura di L. 300.000 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dai soggetti passivi appartenenti a basse fasce di reddito determinate come segue:

Nucleo familiare		Reddito complessivo I.R.P.E.F.
1 Persona	L.	12.235.000
2 Persone	»	17.003.000
3 Persone	»	21.861.000
4 Persone	»	26.719.000
5 Persone	»	31.578.000
6 Persone	»	36.435.000
7 Persone	»	41.294.000
8 Persone	»	46.151.000
9 Persone	»	51.010.000
10 Persone	»	55.868.000

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI FRAINE

Il comune di FRAINE (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, come effettivamente conferma, per l'anno 1999, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel territorio di questo comune nella misura unica del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FRATTAMINORE

Il comune di FRATTAMINORE (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. nel modo seguente:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 5 per mille. Detrazione L. 200.000;

unità immobiliare adibita ad abitazione principale del parente del soggetto passivo, in linea retta di primo grado, (concessa in uso gratuito con scrittura privata registrata o dichiarazione sostitutivo di atto notorio) 5 per mille. Nessuna detrazione;

tutte le altre unità immobiliari 6 per mille. Nessuna detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI GAVARDO

Il comune di GAVARDO (provincia di Brescia) ha adottato, il 25 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

3. di mantenere invariata a L. 320.000 la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di proprietà di nuclei familiari costituiti da un solo soggetto ultrasessantacinquenne o da una coppia di anziani con capo famiglia ultrasessantacinquenne, che possiedano la sola casa di abitazione e che rientrino nei seguenti limiti di reddito:

Componenti nucleo familiare		*Reddito annuo*
Una persona (65 anni)	L.	11.531.000
Due persone (con capo famglia di 65 anni)	»	19.026.000

(Omissis).

COMUNE DI GAZZOLA

Il comune di GAZZOLA (provincia di Piacenza) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 1999, nelle seguenti misure:

aliquota 4,7 per mille: abitazione principale e fattispecie assimilate ai sensi dell'art. 17 del regolamento che disciplina l'applicazione dell'I.C.I. e di applicare altresì all'abitazione principale una detrazione pari a L. 200.000;

aliquota 6 per mille: immobili diversi dalle abitazioni principali e fattispecie assimilate.

(Omissis).

COMUNE DI GIBA

Il comune di GIBA (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di ridurre l'aliquota I.C.I per l'anno 1999 per l'abitazione principale dal 5 per mille (aliquota attuale) al 4,50 per mille e, aumentare, per le altre abitazioni o fabbricati, dal 5 per mille (aliquota attuale) al 5,50 per mille, tenendo inalterata la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI GIUSTINO

Il comune di GIUSTINO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 4 per mille;

2. di confermare per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale limitatamente al soggetto passivo d'imposta proprietario, titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, la detrazione di L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI GOMBITO

Il comune di GOMBITO (provincia di Cremona) ha adottato, l'11 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

a) aliquota ridotta, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, 5 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale, 5 per mille;

b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale, 6 per mille;

c) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati, 6 per mille;

d) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune, 6 per mille;

e) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni, 6 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecendente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effetturare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

7. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11, della legge n. 9/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

8. di dare atto che le cascine individuate nel piano regolatore oggetto di intervento tramite piano di recupero, avranno agevolazione sulle abitazioni realizzate all'interno del piano di recupero per cinque anni a partire dalla data del certificato di abitabilità, con I.C.I. a zero, cioè vengono esonerate dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI GROPPARELLO

Il comune di GROPPARELLO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 7 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali indicate in premessa e del 6,6 per mille per altri fabbricati.

2. di applicare la detrazione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GUILMI

Il comune di GUILMI (provincia di Chieti) ha adottato, il 27 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 1998 per tutti gli immobili, ad esclusione di quelli utilizzati come abitazione principale dei soggetti residenti per i quali si applica l'aliquota ridotta del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LASA

Il comune di LASA (provincia di Bolzano) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. con decorrenza dall'anno 1999 e fino a diversa regolamentazione vengono determinate le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito specificato, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge: aliquota unica, 4 per mille;

2. l'importo detraibile dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene determinato, con decorrenza dall'anno 1999 e fino a diversa regolamentazione, come segue: per tutte le abitazioni principali: L. 580.000.

(Omissis).

COMUNE DI LATIANO

Il comune di LATIANO (provincia di Brindisi) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) aliquota I.C.I. ridotta al 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune di Latiano, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) 4,50 per mille per l'unità immobiliare locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

c) 4,50 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno la residenza in istituti di ricovero, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata oppure se locata vi sia un contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

d) aliquota ordinaria del 6 per mille da applicare a tutti gli immobili di qualsiasi natura posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

2. di determinare la detrazione d'imposta nella misura di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo o da più soggetti passivi di cui alla precedente lettera *a)* (art. 3, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni);

3. di stabilire dal 1° gennaio 1999 in poi, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera *n)* del decreto legislativo n. 446/1997, che i soggetti obbligati possono eseguire i versamenti I.C.I., sia in autotassazione che a seguito di accertamento, tramite:

a) il concessionario della riscossione dei tributi;

b) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;

c) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;

d) il versamento tramite il sistema bancario.

(Omissis).

COMUNE DI LAUCO

Il comune di LAUCO (provincia di Udine) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LEGNARO

Il comune di LEGNARO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

5,5 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

6,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

2. di determinare la detrazione per l'abilitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L 200.000.

3. di stabilire per l'anno 1999 l'aumento della detrazione per l'abitazione principale esclusivamente nelle seguenti circostanze e condizioni:

l'aumento di detrazione da L 200.000 a L. 300.000 è stabilita per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai contribuenti assistiti dal comune in via continuativa o da pensionati o lavoratori dipendenti proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto o abitazione il cui nucleo familiare ha un reddito lordo complessivo riferito all'anno 1998 non superiore a:

Nucleo familiare	Reddito	
1 persona	15.000.000	
2 persone	20.000.000	
3 persone	25.000.000	
4 persone	30.000.000	
5 persone	32.000.000	più L 2.000.000 per ogni persona in più

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente *more-uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al settimo grado.

Sono altresì considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza, risulti dalla certificazione anagrafica e sia dichiarata con atto di notorietà da parte delle persone conviventi.

Il numero dei componenti del nucleo familiare a cui fare riferimento è quello risultante alla data del 1° gennaio 1999.

La maggiore detrazione non è concessa qualora almeno un componente del nucleo familiare percepisca un reddito diverso da quello di lavoratore dipendente o pensionato (ad esempio reddito da lavoro autonomo, impresa, partecipazione societarie).

L'unità immobiliare deve essere l'unica proprietà del nucleo familiare nel corso del 1999, oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione, ad esclusione di un piccolo appezzamento di terreno agricolo, di unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione, di unità concesse in uso gratuito a parenti che la utilizzano come abitazione principale.

Sono escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificato A/1 A/7 A/8 A/9 A/10.

La detrazione deve essere comunque rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.

In sede del versamento della prima rata di acconto dell'imposta comunale sugli immobili, pari al 45% dell'imposta annua, la detrazione dovrà essere calcolata comunque su L. 200.000 e, solo dopo l'accertato dirirtto alla maggiorazione da parte dell'amministrazione comunale, verrà comunicato l'importo esatto della detrazione da applicare sull'ammontare della somma da versare a saldo dell'imposta.

I soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestando la posizione, sia del soggetto che del proprio nucleo familiare, nei riguardi dei diritti reali sull'unità adibita a propria abitazione principale.

Tale richiesta deve essere corredata da copia della certificazione del reddito imponibile (ad es. Mod. 730) complessivamente percepito nel 1998 da ciascun componente del nucleo familiare; qualora i redditi non siano documentati da tali modelli e/o in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante tale circostanza, nonché il reddito complessivo percepito nel 1998 da ciascun componente.

La documentazione richiesta dovrà essere presentata entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 1998.

La valutazione al diritto della maggiore detrazione come qui stabilita è attribuita al responsabile del servizio che si riserva, se necessario, la facoltà di richiedere altra documentazione integrativa.

(Omissis).

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO

Il comune di LENTATE SUL SEVESO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare in questo comune per l'anno 1999 le sottoindicate aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

aliquota ordinaria nella misura del 5,50 per mille;

aliquota agevolata nella misura del 4 per mille a favore di unità immobiliari oggetto di interventi rivolti al recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.

(Omissis).

COMUNE DI LUMEZZANE

Il comune di LUMEZZANE (provincia di Brescia) ha adottato, il 29 dicembre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota del 6 per mille dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le fattispecie soggette a tassazione per i motivi in premessa indicati;

(Omissis).

1) di approvare, per i motivi indicati in premessa, le agevolazioni in tema di maggiore detrazione dell'I.C.I. previste per i proprietari dell'abitazione principale, in conformità ai criteri e secondo le modalità in premessa specificate;

2) di estendere il beneficio in oggetto all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

3) di estendere altresì l'agevolazione in oggetto alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea retta e collaterale che abbiano ivi stabilito la propria residenza, secondo quanto previsto dall'art. 6 del regolamento comunale sull'I.C.I.

(Omissis).

richiamato il secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni che agli effetti della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili prevede, per l'abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza dell'ammontare dovuto, di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e frazionabile fra più soggetti passivi in proporzione alla quota di destinazione come abitazione principale nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi;

visto che il terzo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilisce che l'importo di L 200.000, può essere elevato fino a L 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

(Omissis).

considerato che la legge prevede che la maggiore detrazione può essere concessa anche limitatamente a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale e dunque in relazione ai criteri di seguito indicati:

1. LIVELLO MEDIO DEI VALORI PATRIMONIALI DELLE UNITÀ IMMOBILIARI:

a) usufruiscono del beneficio i soggetti passivi d'imposta che sono titolari dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Usufruiscono altresì del beneficio i soggetti passivi d'imposta che, oltre all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto stesso, sono proprietari di:

un garage o un box se ubicato nello stesso comune dell'abitazione principale;

b) si escludono dal beneficio della maggiore detrazione i soggetti passivi di imposta che, oltre all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo stesso, sono proprietari di altra unità immobiliare;

c) sono altresì esclusi dal beneficio i soggetti passivi di imposta che abbiano un'abitazione principale appartenente a categorie catastali di particolare pregio quali:

A1 abitazioni di tipo signorile;
A7 abitazioni in villini;
A8 abitazioni in ville;
A9 castelli, palazzi di eminente pregio storico od artistico;

d) la maggiore detrazione deve essere rapportata al valore catastale dell'abitazione principale. L'importo della maggiore detrazione è pari a L. 200.000, per le unità immobiliari di valore inferiore o uguale a L. 100.000.000, ed a L. 140.000, per le unità immobiliari il cui valore non sia superiore a L 140.000.000, come sotto evidenziato:

	Maggiore detrazione —
abitazione principale con rendita catastale x 100 non superiore a L. 100.000.000	L 200.000
abitazione principale con rendita catastale x 100 non superiore a L. 140.000.000	L. 140.000
abitazione principale con rendita catastale x 100 oltre L 140.000.000	—

2) SITUAZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO.

hanno diritto alla maggiore detrazione coloro che, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, risultano avere un reddito annuo pari ai seguenti valori:

Componenti il nucleo familiare —	Reddito annuo —
una persona	L 12.500.000
due persone	L. 20.800.000
tre persone	L 27.100.000
quattro persone	L. 32.300.000
cinque persone	L. 37.500.000
sei persone	L. 42.700.000
sette persone	L. 46.800.000

I livelli di reddito indicati nella tabella verranno rivalutati ogni anno in relazione all'aumento del costo della vita.

Il reddito è riferito al nucleo di convivenza familiare; si precisa che per reddito del contribuente si intende il reddito (al lordo degli oneri fiscali deducibili), diminuito dell'imposta sul reddito (Irpef) corrisposta, delle spese per cure mediche, delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, degli oneri documentati sostenuti per l'assistenza a minori portatori di handicap o agli anziani invalidi, delle spese funebri, delle spese condominiali, nonché del 50% dell'importo degli interessi del mutuo per l'acquisto della prima casa.

Non vengono considerati i redditi derivanti dagli assegni familiari, dai contributi previdenziali (se l'imponibile non risulta già al netto degli stessi), dagli arretrati di retribuzione (con esclusione del t.f.r.), dalle pensioni sociali, dalle pensioni di guerra e di invalidità civile, dagli assegni di accompagnamento e dalle rendite Inail. I redditi derivanti dal possesso di titoli, c/c o altra rendita finanziaria o assicurativa tassati alla fonte o esenti, non vengono considerati se non superano complessivamente la somma di L 2.000.000 all'anno.

Per beneficiare delle detrazioni di cui sopra è necessario presentare al settore tributi del comune un'apposita domanda entro il 23 giugno 1999, allegando la documentazione fiscale (modello 101, 201, 730, 740), la documentazione dell'eventuale mutuo e delle spese di cui sopra, nonché un'autocertificazione sullo stato dei beni posseduti e/o degli interessi o rendite finanziarie od assicurative di qualsiasi tipo.

Tuttavia, in base al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 recante «Regolamento per l'attuazione degli articoli 1, 2 e 3 (semplificazione delle norme sulle certificazioni amministrative) della legge n. 15 maggio 1997, n. 127», sono comprovati con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, i seguenti stati, fatti e qualità:

a) situazione reddituale o economica;

b) stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente o casalinga.

Qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'ufficio che le riceve è tenuto ad effettuare idonei controlli; se dal controllo emerge la non veridicità delle dichiarazioni l'ufficio che le riceve è tenuto ad effettuare idonei controlli, se dal controllo emerge la non veridicità della dichiarazione il dichiarante decade dal beneficio di cui alla presente deliberazione ed è sottoposto alle sanzioni di legge.

Ritenuto altresì di stabilire per i criteri sopra indicati ai numeri 1) e 2):

che la nozione di «abitazione principale» è quella così definita dalla normativa fiscale, nonché dal regolamento in materia di I.C.I. adottato con deliberazione di consiglio comunale n. 82 del 27 novembre 1998;

che per la ripartizione e la fruizione della maggiore detrazione d'imposta per l'abitazione principale, nel caso di contitolarità del possesso, si fa rinvio ai criteri assunti dal decreto legislativo n. 504/1992;

Dato che l'efficacia temporale della maggiore detrazione per l'abitazione principale è limitata all'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI LUZZARA

Il comune di LUZZARA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 1999 un'aliquota ordinaria dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 5,5 per mille;

2) di confermare per l'anno 1999 un'aliquota maggiorata dell'I.C.I. nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati, come definiti dall'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato in data odierna con deliberazione;

3) di confermare per l'anno 1999 la detrazione di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

4) di confermare altresì per l'anno 1999, a favore delle categorie di contribuenti descritte in premessa e nel rispetto dei criteri e delle modalità sopra riportate, l'elevazione della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 400.000.

(Omissis).

A) PENSIONATI / TITOLARI DI SOLO REDDITO ABITATIVO:

a) l'appartamento abitato deve essere al 1° gennaio 1999 l'unica unità immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione;

b) pensionato in condizione non lavorativa e con un reddito annuo complessivo fiscalmente imponibile riferito all'anno 1998 non superiore a L. 14.000.000 nel caso di nucleo familiare costituito da un'unica persona, elevato a L. 23.000.000 nel caso di famiglia composta da due persone.

I suddetti limiti sono ulteriormente elevati di L. 1.600.000 per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico del contribuente.

c) coniuge che abbia come unico reddito quello derivante dalla proprietà di abitazione di cui al punto *a)* nel caso in cui il nucleo familiare rientri nei limiti di reddito di cui al punto *b)*;

d) che il reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare è così composto e distinto:

B) FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP.

a) l'appartamento abitato deve essere al 1° gennaio 1999 l'unica unità immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione;

b) il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidità civile al 100%;

c) il reddito familiare fiscalmente imponibile complessivo non deve essere superiore a L. 14.000.000 per un solo componente riferito all'anno 1998. Si aggiungono L. 10.000.000 annue lorde per ogni componente oltre il primo;

d) che il reddito fiscalmente imponibile del nucleo famigliare è così composto e distinto:

C) FAMIGLIE NUMEROSE.

a) l'appartamento abitato deve essere al 1° gennaio 1999 l'unica unità immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione;

b) nucleo familiare composto da almeno quattro persone o più componenti al 1° gennaio 1999 con un reddito familiare fiscalmente imponibile non superiore a L. 28.000.000 annui nel caso di famiglia di quattro componenti, reddito aumentato di L. 4.000.000 per ogni componente oltre il quarto. Il reddito di riferimento è quello dell'anno 1998;

c) che il reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare è così composto e distinto.

Sia nel caso della lettera *A* (Pensionati) che della lettera *B* (Portatori di handicap) che della lettera *C* (Famiglia numerosa), l'applicazione dei beneficio della detrazione di L. 400.000 è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare.

Le detrazioni previste sono relative alle sole categorie catastali:

A/2 di classe 1. – abitazioni di tipo civile;

A/3 abitazioni di tipo economico;

A/4 abitazioni di tipo popolare;

A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare;

A/6 abitazioni di tipo rurale.

Il possesso dei requisiti per il diritto alla elevazione della detrazione deve essere denunciato dal contribuente su appositi moduli che saranno forniti dall'amministrazione.

L'agevolazione consente di applicare, direttamente al momento del pagamento del tributo la detrazione spettante.

L'autocertificazione resa ai sensi del regolamento di attuazione della legge n. 127/1997, adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 28 ottobre 1998, che attesta il diritto alla elevazione della detrazione deve essere consegnata al comune nei quindici giorni successivi al pagamento della 1ª rata e comunque non oltre il 20 dicembre 1999, pena la decadenza del diritto all'ulteriore detrazione. A questa deve essere altresì allegata copia dell'attestazione dell'avvenuto versamento nonché della adeguata documentazione (dichiarazione dei redditi; attestato di invalidità civile ecc.).

Il modulo di denuncia deve essere presentato anche nel caso in cui, in seguito all'applicazione della maggiore detrazione l'imposta da pagare sia azzerata.

L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI MAGHERNO

Il comune di MAGHERNO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1) di determinare per le motivazioni esposte in narrativa, al 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nell'anno 1999. Essa viene applicata su tutto il territorio comunale senza alcuna diversificazione.

2) di stabilire che per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI MALALBERGO

Il comune di MALALBERGO (provincia di Bologna) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio.

2. di differenziare l'aliquota come segue:

a) al 7 per mille per le abitazioni non locate, individuate con i principi di cui all'allegato *A* facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

b) al 4 per mille per gli immobili realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, individuati con i principi di cui all'allegato *B* facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

3. di elevare a L. 300.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a favore dei soggetti passivi d'imposta il cui nucleo familiare presenti tutti i seguenti requisiti:

a) reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a L. 14.000.000 in caso di unico componente e a L. 8.000.000 pro-capite in caso di più componenti;

b) di non essere proprietari di altro immobile sul territorio nazionale (escluse eventuali pertinenze all'abitazione principale);

c) di non essere in possesso di altri redditi di qualsiasi natura anche se esenti ai fini IRPEF o soggetti a ritenute d'imposta.

4. di dare atto che:

i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota ed i contribuenti interessati alla maggiore detrazione dovranno presentare istanza con contestuale dichiarazione resa ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni, come indicato negli allegati *A* e *B*, entro il termine previsto per la consegna della dichiarazione I.C.I. anno 1998 utilizzando il modello C allegato alla presente deliberazione che fa parte integrante e sostanziale della stessa.

(Omissis).

COMUNE DI MANDANICI

Il comune di MANDANICI (provincia di Messina) ha adottato, il 30 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille l'aliquota dovuta quale imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ricadenti sul territorio comunale;

determinare in L. 200.000 la detrazione spettante rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI MARCHENO

Il comune di MARCHENO (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili in questo comune nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è confermata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MARIANO COMENSE

Il comune di MARIANO COMENSE (provincia di Como) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 4,9 per mille;

di fissare la detrazione per l'abitazione principale, per l'anno 1999, nella misura di L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI MARMIROLO

Il comune di MARMIROLO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota principale che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille;

2. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota da applicare alle seconde case non occupate e per i locali sfitti uso negozio (cat. catastale C1) nella misura del 6 per mille.

3. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 aumentando da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'anno 1999 dai proprietari o titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione a condizione che:

l'immobile sia destinato ad abitazione principale;

il reddito annuo massimo imponibile dell'intero nucleo familiare, non superi il limite massimo di L. 27.000.000 comprensivo di tutti i redditi ed eventuali indennità di tutti i componenti il nucleo familiare compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, aumentato di un milione e mezzo per ogni familiare a carico. Quest'ultimo importo raggiungerà la cifra di 3 milioni qualora la persona a carico sia portatore di handicap;

i beneficiari appartengano alle categorie di seguito indicate:

a) pensionati;

b) coniugi a carico di pensionati;

c) portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

d) disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 1998 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno sei mesi, nell'anno 1998.

4. di escludere dal beneficio dell'ulteriore detrazione prevista per l'abitazione principale i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, su altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale ad eccezione di una quota non superiore ad un terzo di un solo secondo immobile con esclusione del calcolo dei box di pertinenza dell'abitazione principale.

5. di escludere comunque dalla maggiore detrazione tutte le unità classificate come A/1 A/7 A/8 A/9.

6. di fissare dal 2 maggio al 30 giugno 1999 il periodo entro il quale l'istanza deve essere presentata. Detto termine è da intendersi perentorio pena la decadenza del beneficio per l'anno 1999. in caso di acquisto del fabbricato in data successiva al 3 giugno 1999, l'istanza può essere presentata entro il 20 dicembre 1999, data di scadenza della seconda rata. Le istanze, con relativa documentazione possono essere inoltrate a mezzo raccomandata.

7. di accogliere le istanze con riserva, al fine di provvedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale motivata rettifica.

(Omissis).

COMUNE DI MEDOLAGO

Il comune di MEDOLAGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 7 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di confermare, per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. differenziate:

4 per mille sulla prima abitazione con detrazione di L. 200.000;

e del 5,25 per mille su tutte le altre tipologie d'immobile.

(Omissis).

COMUNE DI MEDOLLA

Il comune di MEDOLLA (provincia di Modena) ha adottato, il 22 dicembre 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota ordinaria I.C.I. per il 1999 nella misura del 6,3 per mille;

2. di stabilire un'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille da applicare a:

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a 3 anni;

unità immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di intervento di recupero, ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure per l'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

3. di stabilire la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 260.000;

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 7 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera codice civile n. 82 dell'11 dicembre 1998:

«1) agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2) ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o posto auto (categoria catastale C/6 o C/7), anche se ubicati in diverso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, nel numero di 1 per ogni categoria catastale come sopra specificato.

3) resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1, nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4) le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari»;

5. di dare atto che secondo quanto previsto all'art. 8 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera C.C. n. 82 del 11 dicembre 1998:

«1) le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. I concedenti, intendendosi per tali i genitori o i figli, devono avere la piena proprietà delle abitazioni concesse in uso gratuito. Per tali fattispecie viene applicata l'aliquota prevista per l'abitazione principale nonché la detrazione prevista per la stessa. La detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso.

2) tale beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione prevista al comma precedente e viene concesso previa comunicazione al comune da presentare entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

3) per le situazioni già in essere il beneficio decorre dal 1° gennaio 1999 e la comunicazione deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione I.C.I. anno 1998»;

6. di dare atto che anche per il 1999 viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

Il comune di MEDUNA DI LIVENZA (provincia di Treviso) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

3. di stabilire per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per l'immobile direttamente adibito ad abitazione principale e del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili oggetto del tributo; e di riconfermare, per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MILETO

Il comune di MILETO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I., Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà individuale, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale:

5,50 per mille;

2) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati:

6,50 per mille;

3) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune:

6,50 per mille;

4) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti e organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

4.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro dalle regioni;

4.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale:

5,50 per mille;

5) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni:

6,50 per mille.

II. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per i seguenti soggetti passivi d'imposta:

portatori di handicap di cui all'art. 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1995;

invalidi al lavoro con percentuale di invalidità 100 per cento;

invalidi di guerra con percentuale di invalidità 100 per cento, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 500.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

I soggetti interessati, per avere diritto alla detrazione devono presentare al Comune, entro il termine di versamento della prima rata dell'imposta (30 giugno 1999), la domanda tendente ad ottenere la maggiore detrazione ed allegare la documentazione necessaria attestante il diritto a poter richiedere tale detrazione.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI MISANO DI GERA D'ADDA

Il comune di MISANO DI GERA D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999:

l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille;

non applicare per l'anno 1999 nessuna agevolazione, riduzione o detrazione di imposta ad eccezione della detrazione ordinaria di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MOLINELLA

Il comune di MOLINELLA (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di prendere atto di quanto esposto in premessa e di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote differenziate da applicarsi in questo Comune:

aliquota agevolata nella misura del 5,7 per mille da applicarsi alla abitazione principale così come individuata dall'art. 5 del regolamento I.C.I. di seguito riportato: «In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, e solo ai fini dell'applicazione della relativa aliquota, sono equiparate alla abitazione principale:

a) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

b) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore a parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado che la occupano quale abitazione principale;

c) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

d) abitazione concessa in uso gratuito al coniuge separato o divorziato.

Il soggetto interessato può attestare la sussistenza di diritto o di fatto delle succitate situazioni anche mediante dichiarazione sostitutiva ai fini dell'applicazione delle relative agevolazioni».

Agli effetti dell'applicazione della suindicata aliquota agevolata si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze come di seguito specificate, anche se iscritte distintamente in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale anche se non appartengono allo stesso fabbricato.

Ritenuta la necessità di confermare per l'anno 1999 la detrazione, nella misura unica di L. 200.000, dall'imposta I.C.I. dovuta per l'abitazione principale, e inoltre si introduce la possibilità di detrarre la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale dall'imposta dovuta per le pertinenze. Resta inteso che il soggetto passivo può fluire di una «unica detrazione per abitazione principale» e solo per l'unità immobiliare direttamente adibita a propria dimora abituale:

aliquota stabilita nella misura del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;

aliquota stabilita nella misura del 7 per mille per abitazioni sfitte e relative pertinenze. Per abitazioni sfitte si intendono quelle unità immobiliari avverse da condizioni di inagibilità e da occupazione e affittanze. A tale fine le unità immobiliari di proprietà di imprese o società immobiliari si considerano sfitte dal 1° anno successivo alla fine lavori o agibilità dei locali.

aliquota nella misura del 5,8 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili non rientranti nei casi sopra riportati.

(Omissis).

COMUNE DI MONEGLIA

Il comune di MONEGLIA (provincia di Genova) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire la maggiore detrazione per l'abitazione principale, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, come intesa ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dal comma 3, art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, per l'anno 1999 in L. 370.000.

2. dare atto, ai sensi dell'art. 58, comma 3 del decreto legislativo n. 446/1997, che per l'applicazione della detrazione di L. 370.000 per l'abitazione principale, non è stata stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

3. approvare l'aliquota ordinaria per l'anno 1999 nella misura del 4,4 per mille.

4. approvare un'aliquota ridotta nella misura del 4 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, ed ai sensi del comma 56, art. 3 legge n. 662/1996, estendere tale aliquota ridotta, per l'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per tali unità immobiliari è altresì concessa la maggiore detrazione di L. 370.000.

5. per le abitazioni concesse in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado, viene applicata l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e non la maggiore detrazione. La condizione necessaria per usufruire dal 1999 di tale aliquota agevolata è il requisito della residenza da parte del parente ascendente o discendente nell'immobile oggetto di tassazione.

6. per l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge o il contratto obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di lavoro o di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, di familiari del possessore o nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da un solo componente, l'abitazione non risulti locata, si applica l'aliquota ridotta per l'abitazione principale, e la maggiore detrazione.

7. per l'abitazione locata con contratto registrato, a soggetto residente in tale abitazione, viene applicata l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e non la maggiore detrazione.

Il contribuente a tal fine, dovrà presentare fotocopia autenticata o originale in visione del contratto registrato. In sede di prima applicazione del presente punto, per l'anno 1999, tale documentazione dovrà essere presentata all'ufficio tributi entro il 30 giugno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI MONGRANDO

Il comune di MONGRANDO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,20 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro;

2. dare atto che la detrazione per abitazione principale è di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di non operare le riduzioni di imposta o aumenti di detrazioni indicati nel comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 507/1992 come sostituito con il comma 55 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

Il comune di MONTECHIARUGOLO (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura:

1. del 7 per mille per gli alloggi non locati, specificando che per alloggi non locati devono intendesi le abitazioni, diverse da quella principale, non locate o non concesse in comodato gratuito; l'aliquota va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'abitazione non risulta locata.

2. del 5,80 per mille per ogni tipo di unità immobiliare non specificamente ricompreso nel punto 1.

(Omissis).

COMUNE DI MONTELEPRE

Il comune di MONTELEPRE (provincia di Palermo) ha adottato, il 27 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare la proposta, senza apportare alcuna modifica, facendola propria a tutti gli effetti e pertanto: fissare per l'anno 1999 le aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni nella misura seguente:

aliquota ordinaria 6 per mille;

per le casistiche previste dall'art. 4 della legge 24 ottobre 1996, n. 556 aliquota ridotta del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEODORISIO

Il comune di MONTEODORISIO (provincia di Chieti) ha adottato, il 21 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, per gli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio del comune di Monteodorisio, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Il comune di MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misua del 6 per mille rapportato al valore degli immobili, indistintamente per tutte le categorie applicando le detrazioni e riduzioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 commi 1 e 2 così come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge 28 dicembre 1996 n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI MONTICHIARI

Il comune di MONTICHIARI (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, salvo quanto stabilito ai successivi punti 2 e 3;

2. di confermare l'aliquota agevolata del 4 per mille per l'anno 1999 per gli interventi elencati nell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997. L'aliquota agevolata viene riconosciuta dalla data successiva fra quella di comunicazione all'ufficio tributi del comune di apposita comunicazione (con allegata copia della concessione edilizia) e la data di inizio dei lavori. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi citati e fino alla data di ultimazione dei lavori;

3. di individuare l'aliquota diversificata del 7 per mille per l'anno 1999 per le abitazioni vuote non concesse in locazione e comodato;

4. *(Omissis);*

5. di aumentare per l'anno d'imposta 1999 la detrazione d'imposta oltre quella di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 basata sul criterio di motivate e documentate situazioni di particolare disagio sociale ed economico. La maggiore detrazione viene concessa, a domanda, in osservanza dei seguenti criteri applicativi:

a) ai proprietari dell'unica casa di abitazione classificata nelle categorie catastali A2/A3/A4/A5/A6, rientranti nei limiti di reddito familiare definiti dal seguente prospetto

Componenti nucleo familiare	Reddito Annuo
—	—
1 persona	11.650.000
2 persone	19.225.000
3 persone	24.700.000
4 persone	29.475.000
5 persone	34.375.000
6 persone	38.900.000
7 o più persone	43.450.000

per i lavoratori autonomi si fa riferimento a quanto previsto dal P.S.A. comunale;

b) la maggiore detrazione di L. 140.000 è assegnata entro i limiti di 80 milioni di valore catastale dell'immobile e nella misura ridotta di L. 70.000 per i valori eccedenti tale limite e fino a 100 milioni;

c) il reddito da considerare, fermo restando il diritto dell'amministrazione comunale a condurre ulteriori e più approfonditi accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese e delle documentazioni fornite (art. 640, comma 1, c.p.) è quello (riferito all'anno precedente) del nucleo di convivenza familiare imponibile IRPEF:

d) la nozione di «abitazione principale» è quella così definita dalle normativa fiscale;

e) per la ripartizione e la fruizione della maggior detrazione d'imposta per l'abitazione principale, nel caso di contitolarietà del possesso, si fa rinvio ai criteri assunti dal decreto legislativo n. 504/1992;

f) per beneficiare delle detrazioni di cui sopra è necessaria la presentazione all'ufficio tributi del comune, entro il termine del 30 giugno 1999, di apposita domanda con unita la documentazione fiscale (mod. 101, 201, 730, 740, Unico);

(Omissis).

COMUNE DI MONTORO INFERIORE

Il comune di MONTORO INFERIORE (provincia di Avellino) ha adottato, il 27 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal 1° gennaio 1999:

aliquota:

1) 5,5 per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l'abitazione principale;

2) 5,5 per mille: unità immobiliare locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

3) 5,5 per mille: persona fisica per unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetto che non le utilizza come abitazione principale;

4) 5,5 per mille: alloggi posseduti e non locati;

5) 5,5 per mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel comune;

6) 5,5 per mille: immobili posseduti da soggetti senza scopo di lucro;

7) 4 per mille: agevolata per interventi di recupero edilizio ex legge n. 449/1997;

8) 5,5 per mille: fabbricati realizzati da imprese per la vendita e non venduti;

9) 5,5 per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione.

II. detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare:

1) L. 250.000 per detrazione base entro il limite di legge;

III. riduzione del 50 per cento dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

IV. 6,5 per mille aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI MORDANO

Il comune di MORDANO (provincia di Bologna) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:

del 5,5 per mille per le abitazioni principali dei soggetti passivi persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

del 5,5 per mille per le abitazioni locate dalle persone fisiche soggetti passivi con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

del 7 per mille l'aliquota degli alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI MORLUPO

Il comune di MORLUPO (provincia di Roma) ha adottato, il 10 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

abitazioni principali 4 per mille;

altri immobili 5,4 per mille;

2. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti detrazioni:

abitazioni principali L. 200.000;

abitazioni principali per i soli casi in cui il possessore dell'immobile oltre allo stesso sia titolare di solo reddito di pensione sociale L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI MOTTA CAMASTRA

Il comune di MOTTA CAMASTRA (provincia di Messina) ha adottato, il 9 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nella misura del 7 per mille;

2. di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI NARDÒ

Il comune di NARDÒ (provincia di Lecce) ha adottato, il 14 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) diminuire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. dal 5,5 per mille al 5 per mille per la abitazioni principali;

b) confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 5,5 per mille per tutte le altre categorie di fabbricati, per le aree edificabili e per i terreni;

c) dare atto che la detrazione per l'abitazione principale rimane fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI NETRO

Il comune di NETRO (provincia di Biella) ha adottato, il 14 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura unica del 6 per mille e che la misura della detrazione per l'unità adibita ad abitazione principale è pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI NICOLOSI

Il comune di NICOLOSI (provincia di Catania) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1999, l'aliquota del 6 per mille sui valori immobiliari vigenti, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

elevare la detrazione prevista per l'abitazione principale, da L. 200.000 a L. 350.000, esclusivamente per gli anziani che abbiano compiuto, al 31 dicembre dell'anno precedente a cui si riferisce l'imposta, il sessantacinquesimo anno d'età e a condizione che l'abitazione appartenga alle categorie catastali A2, A3, A4 e A5, con esclusione di ogni altra categoria catastale e con reddito individuale, dichiarato nell'anno precedente e rilevabile dai modd. 101, 201, 730 e unico, non superiore a L. 18.000.000;

all'uopo i beneficiari devono presentare all'ufficio comunale tributi apposita istanza corredata dei predetti modelli fiscali, ovvero da dichiarazione sostitutiva di notorietà.

(Omissis).

COMUNE DI NONANTOLA

Il comune di NONANTOLA (provincia di Modena) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, le aliquote I.C.I. e le detrazioni da applicare agli immobili siti nel comune di Nonantola così come si evince dall'allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale.

Allegato
alla delibera del C.C. n. 115 del 21 dicembre 1998

ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO 1999

Specifica degli immobili	Aliquota
Aliquota ordinaria da applicare al valore degli immobili	6,8 per mille

FANNO ECCEZIONE LE SEGUENTI FATTISPECIE:

Specifica degli immobili	Aliquota
Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei soggetti residenti. Sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota ridotta le unità immobiliari iscritte in catasto separatamente dall'abitazione e classificate in categorie diverse dal gruppo «A»	5,4 per mille
Unità immobiliare iscritta in catasto separatamente dall'abitazione principale e che costituisce pertinenza dell'abitazione stessa classificata in categoria C/6	6,5 per mille
Proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico	4 per mille
Alloggi non locati (si considerano alloggi non locati le abitazioni vuote e di fatto non utilizzate). Sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota del 7 per mille gli alloggi non locati in quanto dichiarati inagibili o inabitabili e gli alloggi in fase di manutenzione ordinaria o straordinaria per un periodo massimo di 6 mesi. Per tali fattispecie si applica l'aliquota ordinaria del 6,8 per mille	7 per mille

si considerano direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e non utilizzata (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996);

si determina la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000. Tale detrazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992. Per abitazione principale deve intendersi quella nella quale il proprietario, l'usufruttuario, o il titolare di altro diritto reale, dimora abitualmente;

si conviene di applicare la detrazione di L. 200.000 anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992;

si ritiene opportuno concedere il beneficio di una ulteriore detrazione di L. 150.000, per un totale di L. 350.000. I destinatari dell'aumento della detrazione per abitazione principale di L. 150.000, i quali siano in possesso del solo appartamento occupato e relativo garage, saranno i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) pensionati o portatori di handicap, titolari di un solo reddito e che vivano soli, che abbiano un reddito non superiore a L. 13.750.000 annui lordi riferito all'anno 1998, e che siano in condizione non lavorativa;

b) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidità con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 21.900.000 più L. 1.650.000 per ogni persona a carico;

c) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.900.000 più L. 1.650.000 per ogni persona a carico;

d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento o abitazione equivalente abitato, e relative pertinenze, quale unica proprietà immobiliare del contribuente:

nucleo familiare composto da 5 o più componenti al 1° gennaio 1998;

reddito familiare riferito all'anno 1998 non superiore a L. 68.750.000 lordi annui nel caso di 5 componenti; a tale reddito si aggiungono L. 13.750.000 lordi annui per ogni componente superiore al quinto;

e) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto previsto nei punti precedenti;

nel caso delle lettere *b), c), d),* l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 150.000 è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare;

la presentazione presso il comune delle domande per il riconoscimento del diritto della detrazione fino a L. 350.000 consiste in una autocertificazione di possesso di tutti i requisiti che dovrà essere accompagnata dalla adeguata documentazione;

il reddito da considerare è il reddito imponibile ai fini IRPEF

si determinano di seguito le modalità di presentazione della richiesta di detrazione:

1. il contribuente deve presentare una richiesta autocertificazione nella quale deve dichiarare il nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale, e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 350.000;

2. la richiesta autocertificazione deve essere inviata entro il 30 giugno 1999 all'ufficio tributi del comune di Nonantola con consegna diretta al protocollo comunale o con invio tramite posta; in caso di spedizione tramite posta, farà fede il timbro postale;

3. nel caso in cui il contribuente entri in possesso dell'abitazione successivamente al 30 giugno 1999 e sia in possesso dei requisiti richiesti, l'autocertificazione dovrà essere presentata entro la data di scadenza del versamento a saldo;

i contribuenti che hanno presentato richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I 1999, tenere conto della detrazione richiesta;

l'ufficio si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;

nel caso di dichiarazione infedele, si provvederà al recupero della minore imposta versata e saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

COMUNE DI NOVATE MILANESE

Il comune di NOVATE MILANESE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, per le causali di cui in premessa, le aliquote relative all'I.C.I., nelle seguenti misure:

4 per mille fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle Imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 6 regolamento comunale I.C.I.);

5 per mille persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

unità immobiliari ad uso abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

unità immobiliari, utilizzate a scopo abitativo, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, purché risultino ivi residenti.

6 per mille immobili cat. C/6 (box autorimesse);

7 per mille altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili.

2. di applicare le riduzioni e detrazioni nella seguente misura:

riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Le condizioni sono accertate dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, oppure il contribuente presenta dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968;

detrazione di L. 200.000 per:

1) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

2) ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

3) unità immobiliare ad uso abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI NOVELLARA

Il comune di NOVELLARA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., per l'anno 1999:

(Omissis).

5. di determinare anche per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

6,30 per mille per l'aliquota ordinaria;

5,20 per mille per l'abitazione principale;

7 per mille per gli alloggi non locati;

6. di riconfermare per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, da applicarsi secondo le disposizioni di legge in vigore;

7. di riconoscere anche per l'anno 1999, ai contribuenti che si trovino nelle condizioni dettagliatamente elencate in premessa, l'aumento di L. 135.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 già prevista dall'art. 8 del decreto legislativo numero 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, terzo punto della legge n. 662/1996 e secondo le procedure indicate in premessa.

(Omissis).

ritenuto pertanto di riconoscere, anche per l'anno 1999, una ulteriore detrazione di imposta I.C.I. di L. 135.000 da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 già prevista dalla legge n. 662/1996 per le abitazioni principali ai soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) pensionati

proprietà, uso, usufrutto e diritto d'abitazione del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al 1° gennaio 1999;

avere compiuto di sessantacinquesimo anno di età alla data del 1° gennaio 1999;

essere in condizione non lavorativa e con un reddito complessivo loro (di pensione più fabbricato in argomento) non superiore a L. 15.000.000 annue riferito all'anno 1998 se trattasi di unico occupante. Per i nuclei composti da due o più persone, come risulta da stato di famiglia, si aggiungono, ai L. 15.000.000, L. 10.700.000 lorde annue per ogni altro componente oltre il primo;

b) famiglie numerose

proprietà, uso, usufrutto e diritto d'abitazione del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del nucleo familiare al 1° gennaio 1999;

nucleo familiare composto da sei o più componenti al 1° gennaio 1999 come da stato di famiglia;

reddito familiare complessivo riferito all'anno 1998 non superiore a L. 57.800.000 lorde annue nel caso di famiglia di sei componenti; a tale reddito si aggiungono L. 8.600.000 lorde annue per ogni componente oltre il sesto;

c) famiglie con portatori di handicap

proprietà, uso, usufrutto e diritto d'abitazione del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del nucleo familiare al 1° gennaio 1999;

il portatore di handicap dovrà possedere l'invalidità civile al 100%;

il reddito familiare complessivo non deve essere superiore a L. 15.000.000 annue lorde per un solo componente riferito all'anno 1998. Si aggiungono L. 10.700.000 annue lorde per ogni altro componente oltre il primo;

ritenuto infine che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regolamento generale delle entrate tributarie comunali, i soggetti interessati possono presentare in sostituzione di certificati e/o documentazione apposita dichiarazione sostitutiva attestante:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) codice fiscale;

d) residenza anagrafica;

e) numero persone componenti il nucleo familiare;

f) la non percezione di ulteriori redditi oltre ai dichiarati;

g) il possesso dell'invalidità civile al 100%;

h) dati catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno ed ubicazione);

i) dati catastali delle pertinenze (foglio, particella, subalterno ed ubicazione);

l) tipo di possesso (proprietà, usufrutto, uso, abitazione);

m) dichiarazione che gli altri componenti il nucleo familiare non posseggono nessuna-proprietà immobiliare.

(Omissis).

COMUNE DI ODERZO

Il comune di ODERZO (provincia di Treviso) ha adottato, il 15 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per il 1999 le misure delle aliquote I.C.I. determinate per l'anno 1998, di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 29 gennaio 1998 e cioè:

a) nel 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per gli immobili diversi da quelli specificati nel successivo punto *b);*

b) nel 7 per mille l'aliquota dei fabbricati non locati per almeno sei mesi di tutte le categorie appartenenti al gruppo «A», esclusa la categoria A10, ad esclusione delle seguenti fattispecie (che saranno assoggettate all'aliquota di cui al precedente punto *a):*

abitazioni in corso di ristrutturazione a seguito di regolare concessione edilizia a decorrere dalla data di inizio dei lavori debitamente certificata e fino alla data di cessazione dei lavori;

abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari di cui all'art. 433 del codice civile aventi residenza anagrafica nel comune di Oderzo;

abitazioni possedute da anziani e disabili aventi residenza in istituti di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente;

abitazioni possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, limitatamente alla prima casa;

per la decorrenza e cessazione delle elencate fattispecie si fa riferimento, ove possibile, ad atti esistenti nel comune;

2. di confermare per il 1999 l'elevazione della detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino all'importo totale di L. 250.000 ai contribuenti, ritenuti in situazione di disagio economico-sociale, che hanno i requisiti di cui alla delibera del consiglio comunale n. 129 del 13 dicembre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI OLLOLAI

Il comune di OLLOLAI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare la aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella seguente misura: 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI OME

Il comune di OME (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare al 4 per mille l'aliquota 1999 e di confermare la riduzione di L. 500.000 per le abitazioni principali dei residenti che utilizzano gli alloggi come prima casa;

2. di determinare al 6 per mille ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 2, 3 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 convertito in legge n. 556/1996 la tariffa ordinaria per l'anno 1999 del tributo comunale di cui in premessa, da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti.

(Omissis).

COMUNE DI OSNAGO

Il comune di OSNAGO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, in ottemperanza agli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per l'anno 1999;

b) l'aliquota per abitazione principale nella misura del 4,8 per mille per l'anno 1999;

2. di avvalersi della facoltà di determinare un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille per gli enti senza scopo di lucro in rapporto alla seguente tipologia: «scuola materna», dandosi atto che la qualifica di ente senza scopo di lucro deve risultare dallo statuto o altro atto costitutivo;

3. di considerare, in base all'art. 3 comma 56 della legge n. 662/1996, per abitazione principale le unità immobiliari possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (da documentare), a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di fissare, in relazione al disposto dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, una aliquota agevolata del 2.5 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili (sulla base di attestazione dell'UTC da allegare alla denuncia di variazione I.C.I.) limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori da documentare con relativa attestazione dell'UTC da allegare alla denuncia di variazione I.C.I.;

5. di approvare l'applicazione dell'ulteriore detrazione d'imposta I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sino a L. 300.000 limitatamente alle seguenti categorie di soggetti:

a) pensionati con redditi annuali, imponibili IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 16.000.000, più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

b) pensionati, il cui nucleo familiare è composto da almeno 2 persone, di cui 2 titolari di pensione, con redditi annuali complessivi, imponibili ai fini IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, fino a L. 18.550.000, più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

c) portatori di handicap al 100% con attestato di invalidità civile con redditi annuali, imponibili ai fini IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L 16.000.000, più L 1.600.000 per ogni persona a carico;

d) lavoratori disoccupati con redditi annuali, imponibili ai fini IRPEF. al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 16.000.000 più L 1.600.000 per ogni persona a carico;

e) lavoratori cassintegrati o iscritti a liste di mobilità con redditi annuali, imponibili ai fini IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L 16.000.000, più L 1.600.000 per ogni persona a carico;

f) nel caso di presenza dei nuclei familiari suddetti di portatori di handicap al 100%, con attestato di invalidità civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della USSL, sempre se conviventi, l'aumento del reddito, riferito al portatore di handicap o all'anziano non autosufficiente, è elevato da L 1.600.000 a L. 2.500.000;

g) i titolari di assistenza sociale in modo continuativo a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti se non già beneficiari secondo quanto previsto nei punti precedenti;

6. di dare atto che le domande di maggiore detrazione dovranno essere presentate entro il 31 maggio 1999 e avranno efficacia per l'anno in corso.

(Omissis).

COMUNE DI OSOPPO

Il comune di OSOPPO (provincia di Udine) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,20 per mille, da rapportare al valore degli immobili;

2. di confermare per l'anno 1999 la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutte le unità immobiliari ubicate in questo comune direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi nel seguente modo:

a) L. 300.000 per le unità immobiliari aventi le caratteristiche di cui sopra site lungo le vie Furchir, Molino del Cucco e Rivoli (località Rivoli);

b) L. 250.000 per le unità immobiliari aventi le caratteristiche di cui sopra site lungo le vie Alsazia, Cartiera, Croce Rossa Austriaca, Mogliano Veneto, Pineta, Valle Sacra e Volontari della Libertà e per quest'ultima limitatamente alla parte di essa che va dall'incrocio di via Cartiera in avanti (località Pineta);

c) L. 210.000 per le unità immobiliari aventi le caratteristiche di cui sopra ubicate nel restante territorio comunale (Capoluogo).

3. dare atto che la detrazione determinata come sopra soggiace alle stesse regole di quella ordinaria;

4. di dare atto dell'avvenuta approvazione del regolamento sull'applicazione dell'imposta comunale immobili (I.C.I.), dove è prevista l'applicazione delle agevolazioni e facilitazioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI OTTAVIANO

Il comune di OTTAVIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota e la detrazione I.C.I. nella maniera seguente:

aliquota I.C.I. 6 per mille;

detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI OULX

Il comune di OULX (provincia di Torino) ha adottato, il 5 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

2. di determinare e confermare l'aliquota generale della imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille, applicando invece l'aliquota differenziata nella misura del 4 per mille, per i soggetti ed i casi al sopracitato decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556, art. 4, comma 1;

3. di stabilire altresì, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, una detrazione per l'abitazione principale dell'importo di L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI OVADA

Il comune di OVADA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nel modo seguente:

aliquota del 5,5, per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario;

aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI OVINDOLI

Il comune di OVINDOLI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 30 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota del 4,50 per mille, per l'anno 1999, relativa all'imposta I.C.I. per il comune di Ovindoli.

(Omissis).

COMUNE DI PADERNO D'ADDA

Il comune di Paderno d'Adda (provincia di Lecco) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I., come determinate per l'anno 1998 con delibera CC. n. 4 del 15 gennaio 1998, e precisamente:

aliquota ridotta 5 per mille da applicare alle abitazioni principali, intese ai sensi art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 possedute da persone fisiche aventi la residenza anagrafica nel comune di Paderno D'Adda oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa purché anch'essi residenti nel comune;

aliquota ordinaria 6 per mille da applicare sugli immobili diversi da quelli di cui all'aliquota ridotta;

2. di confermare la detrazione I.C.I. di L. 200.000, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. di approvare per l'anno 1999 l'aumento fino a L. 500.000 della detrazione d'imposta I.C.I. per l'abitazione principale nei confronti dei contribuenti aventi i requisiti di cui al successivo punto 4);

4. di stabilire l'applicabilità della detrazione nei limiti sotto precisati ai cittadini che siano in possesso dei requisiti rispondenti ai criteri di seguito enunciati:

casa di abitazione unica proprietà immobiliare od oggetto di altro diritto reale più eventuali cantine e box ad uso personale;

rendita catastale non superiore a L. 1.250.000 (complessiva dell'abitazione principale e eventuali box e cantine);

livello di reddito annuo (reddito complessivo ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare così come risultante da stato di famiglia alla data della richiesta) del nucleo familiare, rapportato al numero dei componenti il nucleo stesso, nei seguenti limiti:

REDDITO FAMILIARE		ULTERIORE DETRAZIONE D'IMPOSTA I.C.I.		
		Numero componenti il nucleo familiare		
(migliaia di lire)		1	2	3 e oltre
Fino a	24.000	200.000	250.000	300.000
24.001	30.000	150.000	200.000	250.000
30.001	36.000	100.000	150.000	200.000
36.001	42.000	50.000	100.000	150.000

Per i nuclei familiari che presentino al loro interno soggetti portatori di handicap, giovani in affido, anziani non autosufficienti anche se ricoverati presso case di riposo con il sostegno economico del nucleo familiare, i limiti tabellari di reddito aumentano di L. 5.000.000. La condizione di non autosufficienza deve essere riconosciuta dalla commissione medica dell'A.S.L.

La composizione del nucleo familiare è da intendersi al momento della richiesta di ulteriore detrazione.

5. di dare atto che i soggetti che si trovano nelle sopra indicate condizioni, dovranno presentare all'ufficio tributi del comune di Paderno d'Adda domanda di riduzione con la documentazione probante, (come da fac-simile allegato alla presente).

(Omissis).

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

Il comune di PADERNO DUGNANO (provincia di Milano) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili relativamente all'anno 1999 le seguenti aliquote:

5 per mille per le unità immobiliare adibite ad abitazione principale e box di pertinenza;

6,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari e non;

2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi famigliari dimorano abitualmente;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di applicare le disposizioni di cui ai punti precedenti anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'ALER;

5. di confermare l'aumento della detrazione da L 200.000 a L. 300.000 sull'abitazione principale per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

reddito totale annuo del nucleo famigliare da lavoro dipendente o pensione non superiore a L 20.000.000 lordi più L 3.000.000 per ogni componente famigliare escluso il capofamiglia;

possesso di un'unica unità immobiliare ad uso residenza propria.

(Omissis).

COMUNE DI PADOVA

Il comune di PADOVA ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le aliquote I.C.I 1999 come segue:

al 5,3 per mille esclusivamente in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; si considera abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

al 7 per mille per i fabbricati non locati ed inutilizzati, cioè non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione, cioè utilizzati in modo saltuario, o privi di regolare contratto di affitto;

al 5,5 per mille delibera ordinaria per ogni altra unità immobiliare, terreno agricolo, area fabbricabile;

2. di aumentare la detrazione dell'I.C.I. per l'anno 1999, da L. 200.000 a L 400.000:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta dai contribuenti i quali, pur essendo proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, sono assistiti dal comune in via continuativa;

b) per l'abitazione principale in proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di nuclei familiari i cui componenti siano titolari esclusivamente di redditi di lavoro (dipendente o autonomo) o di pensione, riferiti all'anno 1998, con quota di reddito «pro capite» non superiore a L 10.500.000, oppure privi di reddito con almeno un componente in stato di disoccupazione;

c) per l'abitazione principale in proprietà, usufrutto, uso o abitazione di famiglia con unico intestatario anagrafico titolare esclusivamente di redditi di lavoro (dipendente o autonomo) o di pensione, riferiti all'anno 1998, non superiori a L 21.000.000, oppure privo di reddito e in stato di disoccupazione;

d) per l'abitazione principale in proprietà, uso, usufrutto od abitazione di famiglia ove vi sia un portatore di handicap riconosciuto al 100%;

3. di aumentare inoltre (in aggiunta alle L 200.000 previste) la maggiore detrazione per l'abitazione principale in proprietà, usufrutto, uso o abitazione dei nuclei familiari numerosi (oltre i 4 componenti) nella misura di L 50.000 per ogni singolo componente dal quinto in poi. Nel caso in cui tali nuclei familiari ricadano nelle fattispecie di riduzione previste alle lettere *a), b)* e *d)* sopra descritte, la detrazione complessiva spettante sarà pari alla somma delle singole detrazioni;

4. di stabilire che per accedere alla maggiore detrazione l'unità immobiliare, comprese le eventuali pertinenze, deve essere l'unica proprietà del nucleo familiare nel corso del 1998 oppure l'unica posseduta a titolo di uso, usufrutto o diritto di abitazione.

Sono escluse dal beneficio le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 A/7 A/8 A/9 A/10;

5. di stabilire che i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno inoltre presentare apposita richiesta sui moduli predisposti dal settore tributi, attestando la posizione, sia dei soggetti passivi che del nucleo familiare, nei riguardi dei diritti reali sull'unità adibita a propria abitazione principale e la situazione complessiva dei redditi prodotti nell'anno 1998. Dovranno altresì produrre copia della dichiarazione dei redditi (o in alternativa, mod. 101 o 201, se non obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi) o certificato di disoccupazione e di iscrizione alle liste di collocamento alla data del 1° gennaio 1999, se privi di reddito;

per i contitolari sarà sufficiente la dichiarazione da parte di uno di questi;

la dichiarazione dovrà essere presentata, pena la decadenza, entro il 30 giugno 1999 al settore tributi del comune di Padova Prato della Valle 98/99.

(Omissis).

COMUNE DI PAGNACCO

Il comune di PAGNACCO (provincia di Udine) ha adottato, il 16 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura unica del 5,1 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PALAGANO

Il comune di PALAGANO (provincia di Modena) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare le seguenti aliquote I.C.I. per il 1999:

abitazione principale: aliquota 4,8 per mille;

altri immobili: aliquota 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA

Il comune di PALAZZOLO DELLO STELLA (provincia di Udine) ha adottato, il 27 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di istituire le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1999:

aliquota del 4,80 per mille per alloggi assegnati dall'IACP:

aliquota del 4,80 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse), annesse o contigue e a servizio dell'abitazione principale;

aliquota del 5,60 per mille per i restanti immobili;

aliquota del 7 per mille per le abitazioni non locate;

2. di fissare le seguenti detrazioni per l'anno 1999:

a) L. 200.000 per le abitazioni principali, la detrazione spetta solo per l'abitazione principale, prevedendo comunque la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/6 annesse o contigue e a servizio dell'abitazione principale, la parte di importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale;

b) L. 300.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale nel caso di soggetti con invalidità non inferiore a quella prevista per l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 482/1968.

(Omissis).

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

Il comune di PALAZZOLO SULL'OGLIO (provincia di Brescia) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille, con riduzione al 5 per mille per le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale;

di approvare la normativa sotto riportata per la concessione, a far data dal 1° gennaio 1999, della maggiore detrazione I.C.I. per la sola abitazione principale per l'importo di L. 100.000 (detrazione massima consentita L. 300.000) limitatamente a favore delle persone rientranti nelle seguenti categorie:

pensionati, lavoratori dipendenti, disoccupati, portatori di handicaps in possesso dei requisiti ivi indicati:

1. siano possessori della sola abitazione principale e rientrino nei limiti di reddito familiare, lordo imponibile, riportati nella seguente tabella:

n. componenti nucleo familiare	reddito familiare
1 persona	12.768.000
2 persone	21.280.000
3 persone	26.600.000
4 persone	31.610.000
5 persone	37.240.000

Oltre i 5 componenti il limite di reddito è aumentato di L. 5.320.000 per ogni familiare;

2. l'immobile rientri nelle categorie catastali A2 A3 A4 A5 A6 ed abbia un valore catastale non superiore a L. 130.160.000.

(Omissis).

COMUNE DI PALESTRINA

Il comune di PALESTRINA (provincia di Roma) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

a) per l'abitazione principale: 5,5 per mille;

b) per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili: 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PALMANOVA

Il comune di PALMANOVA (provincia di Udine) ha adottato, il 1° febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la sopracitata proposta di delibera.

(Omissis).

di fissare per il 1999 un'aliquota I.C.I. unica;

di determinare tale aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille per le motivazioni riportate in premessa;

di determinare nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PESCINA

Il comune di PESCINA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

(Omissis).

1 per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale immobili, per il comune di Pescina, è confermata nella misura del 5 per mille, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilendo, altresì; che, l'eventuale eccedenza della deduzione di L. 200.000 per la prima abitazione sarà utilizzata fino a concorrenza per l'I.C.I. sugli accessori e pertinenze dell'abitazione principale (magazzini, cantine, ecc.);

(Omissis).

COMUNE DI PESCO SANNITA

Il comune di PESCO SANNITA (provincia di Benevento) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.;

2. di stabilire la misura della detrazione d'imposta sulla prima casa nell'importo di L. 300.000;

3. di fissare nella misura del 2 per mille l'aliquota I.C.I. agevolata in favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (cfr. art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997).

(Omissis).

COMUNE DI PIEDICAVALLO

Il comune di PIEDICAVALLO (provincia di Biella) ha adottato, il 27 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I., che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

2. di stabilire che non vengano disposte diversificazioni di imposta, né riduzioni o detrazioni, ad eccezione di quelle che sono obbligatoriamente previste dalla vigente normativa.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRAMELARA

Il comune di PIETRAMELARA (provincia di Caserta) ha adottato, l'11 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille, già applicata per l'esercizio 1998;

2. di confermare la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale in L. 250.000, già applicata per l'esercizio 1998 ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di fissare l'aliquota agevolata nella misura dello 0,5 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori ai sensi della legge n. 449/1997;

4. di fissare in L. 350.000 la detrazione per le fasce più disagiate (pensionati INPS o trattamento di invalidità civile senza altro reddito);

5. di fissare l'aliquota agevolata al 4 per mille per le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRANICO

Il comune di PIETRANICO (provincia di Pescara) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, anche per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione di cui all'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 55 comma 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI PIOMBINO

Il comune di PIOMBINO (provincia di Livorno) ha adottato, il 3 marzo 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 le aliquote ed agevolazioni deliberate con provvedimento di consiglio comunale n. 16 del 3 marzo 1998, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

(Omissis).

1. di stabilire le aliquote dell'I.C.I. valevoli per il 1998 nelle seguenti misure:

A) 5,6 per mille: unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

B) 6,5 per mille: unità immobiliari abitative non adibite ad abitazione principale, nei casi in cui siano abitate da parenti o affini del proprietario entro il secondo grado, oppure locale con contratto regolarmente registrato;

C) 7 per mille: unità immobiliari abitative non locate e comunque non comprese nella tipologia di cui al punto B);

D) 6,4 per mille: altre unità immobiliari diverse da quelle di cui alle lettere A), B) e C);

2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L 220.000, elevata a L 500.000 nei seguenti casi e con le modalità appresso indicate:

a) contribuenti aventi tutte le seguenti caratteristiche soggettive:

1) i componenti della famiglia anagrafica e le persone conviventi non abbiano la proprietà, l'usufrutto o altro diritto reale su unità immobiliari della categoria catastale A diverse da quella in cui risiedono e/o su unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1, C3, C4 o C5;

2) il reddito familiare complessivo lordo (comprensivo di ogni reddito del nucleo, incluso quello dell'unità immobiliare soggetta ad I.C.I. e restando esclusi i soli assegni di accompagnamento) riferito all'anno 1997 non sia superiore a lire 17 milioni per famiglie composte da una sola persona, a lire 23 milioni per due persone, a lire 25,5 milioni per tre persone, a lire 27,5 milioni per quattro persone, importi cui si aggiungono lire 6 milioni per ogni componente oltre il quarto e lire 1 milione per ogni portatore di handicap;

3) sono esclusi dal calcolo del reddito di cui al punto 2), nel limite massimo di lire 10 milioni, i redditi da pensione di persone conviventi con il contribuente principale, purché non proprietari di altre unità immobiliari;

b) contribuenti in particolari condizioni di disagio economico, anche su segnalazione dei servizi sociali dell'azienda U.S.L..

I contribuenti che intendono usufruire dell'ulteriore detrazione di cui al punto precedente devono presentare al comune una specifica richiesta, corredata da ogni atto e documento utile e comprovare il diritto alla stessa, entro il termine previsto per il pagamento dell'acconto I.C.I. Il comune si pronuncerà sulla richiesta entro il termine previsto per il pagamento del saldo I.C.I., sempre entro tale termine, nei casi in cui l'esame della richiesta non sia stato completato, il contribuente riceverà comunicazione nella quale sarà invitato a provvedere al pagamento del saldo come se la richesta fosse stata accolta. In caso di successivo diniego, il comune richiederà la differenza d'imposta, senza applicare sovrattasse e interessi.

Il pagamento dell'acconto dovrà essere fatto comunque per intero; tuttavia, qualora il contribuente abbia già usufruito dell'ulteriore detrazione per il 1997, potrà allegare alla richiesta copia del relativo provvedimento e pagare l'acconto già calcolando l'ulteriore detrazione. In caso di successivo diniego, il comune richiederà la differenza d'imposta, senza applicare sovrattasse e interessi;

3. di stabilire che, in tutti i casi nei quali una stessa unità immobiliare, nel corso dell'anno fiscale cambi di destinazione o ne vengano modificate le modalità di utilizzo, l'aliquota e le detrazioni applicabili vengano calcolate in frazioni mensili, arrotondando al mese intero una volta superati i primi 14 giorni dello stesso;

4. di stabilire che, ai fini di quanto previsto dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che deve allegare idonea documentazione. In alternativa, il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 nella quale siano specificate tali condizioni. La riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia o della dichiarazione sostitutiva di cui sopra. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono considerati inagibili o inabilitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

(Omissis).

COMUNE DI POGGIO RENATICO

Il comune di POGGIO RENATICO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare per l'anno 1999, l'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al titolo I, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, con l'aliquota unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI POLAVENO

Il comune di POLAVENO (provincia di Brescia) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6,5 per mille e per la prima casa nella misura del 5 per mille;

2. di determinare la detrazione, per la prima casa, in L. 200.000;

3. di determinare una ulteriore detrazione di L. 60.000 solo per la prima ed unica casa, purché il valore catastale della medesima non superi 80.000.000, e a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare rientri per l'anno 1998, nei seguenti limiti:

Componenti il nucleo familiare	Imponibile IRPEF anno 1998 da lavoro dipendente	Imponibile IRPEF anno 1998 da lavoro autonomo
una persona	12.336.000	8.224.000
due persone	20.447.000	13.631.000
tre persone	26.327.000	17.551.000
quattro persone	31.446.000	20.964.000
cinque persone	36.565.000	24.377.000
sei persone	41.440.000	27.627.000
oltre le sei persone	46.316.000	30.877.000

4. che il reddito da considerare è quello del nucleo di convivenza familiare del 1998 ridotto dell'Irpef, delle spese di affitto o del 50% del mutuo dell'unica casa di abitazione, nonché degli oneri documentati sostenuti per l'assistenza a minori portatori di handicap o ad anziani invalidi;

5. di stabilire che per il calcolo del reddito:

non vanno considerati: gli assegni familiari, i contributi previdenziali, gli arretrati di retribuzione, le pensioni sociali, le pensioni di invalidità civile, gli assegni di accompagnamento, le pensioni di guerra, i redditi esenti o tassati alla fonte (bot, cct, cc, per un ammontare annuo fino a L. 2.000.000);

vanno considerati: i T.F.R., i redditi esenti o tassati alla fonte (bot, cct, cc, per un ammontare annuo superiore ai 2.000.000).

(Omissis).

COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA

Il comune di POLPENAZZE DEL GARDA (provincia di Brescia) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1999;

2. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille con riduzione al 5,5 per mille per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PONTE NIZZA

Il comune di PONTE NIZZA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutte le categorie di immobili per l'anno 1999, da applicare sulla base imponibile, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e di fissare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale ai sensi art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996 n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO

Il comune di PORTICO e SAN BENEDETTO (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

(Omissis).

1. vengono determinate, per l'anno 1999, nel seguente modo, le modalità, le aliquote e la detrazione ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

A) gli immobili ubicati nel territorio comunale ai fini di cui trattasi, si distinguono come segue:

a) immobili destinati ad abitazione principale ed assimilati con le relative pertinenze;

b) tutti gli altri tipi di immobili dando atto che «per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente» (ultimo alinea del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come riformulato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996);

B) per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. restano determinate in questo comune come segue:

a) 5,5 per mille immobili adibiti ad abitazione principale o assimilati a relative pertinenze;

b) 7 per mille tutti gli altri tipi di immobili;

C) la detrazione resta determinata nella misura unica di L. 200.000 annue, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o assimilata.

(Omissis).

COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE

Il comune di PORTO EMPEDOCLE (provincia di Agrigento) ha adottato, l'8 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di deliberare l'aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili;

2. di applicare l'aliquota del 6 per mille per le seconde abitazioni ed eventuali pertinenze nonché per i terreni fabbricabili;

3. di stabilire l'aliquota al 7 per mille per le abitazioni non locate da almeno 2 anni alla data dal 1° gennaio 1999;

4. di applicare l'aliquota dell'1 per mille per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto. L'aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliare oggetti di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori;

5. di fissare la detrazione per l'unità immobiliare adibite ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 ed aumentare la stessa a L. 250.000 per i soggetti passivi appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio economico e sociale:

1) pensionati con reddito imponibile ai fini Irpef del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 più L 2.000.000 per ogni persona a carico;

2) portatori di handicap con reddito annuale imponibile ai fini Irpef del nucleo familiare fino a L 21.000.000 più L 2.000.000 per ogni persona a carico;

6. nel caso di presenza, nei nuclei familiari suddetti di portatori di handicap, di persone anziane non autosufficienti o di invalidi, a carico dei contribuenti, l'aumento del reddito esente è elevato per ogni persona a carico da L. 2.000.000 a L 3.000.000. Si escludono dalla maggiorazione della detrazione di L. 250.000 tutte le unità immobiliari classificate in catasto nelle seguenti categorie:

A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini); A/8 (abitazioni in ville).

(Omissis).

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Il comune di PORTO MANTOVANO (provincia di Mantova) ha adottato, il 14 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per il 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille e, ai sensi dell'art. 8, decreto legislativo n. 504, comma 2, una detrazione ordinaria per l'abitazione principale pari a L. 200.000, *(omissis);*

2. di disporre per il 1999 in L. 500.000 la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 per le seguenti particolari:

a) persone o nuclei famigliari per i quali, nell'anno di imposta od in quello precedente sia stata verificata una situazione di carenza economica che abbia comportato la concessione di contributi o sussidi comunali sulla base del regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990;

b) persone o nuclei famigliari il cui reddito non sia superiore al «minimo vitale» identificato secondo quanto stabilito dal vigente regolamento citato, ai sensi dell'art. 12;

c) persone titolari di solo reddito di pensione sociale e di quello relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situazione reddituale.

A tal fine i soggetti interessati dovranno presentare una dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti entro il trenta aprile dell'anno corrente di imposta.

(Omissis).

COMUNE DI POVIGLIO

Il comune di POVIGLIO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di fissare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I.:

A) aliquota del 5,2 per mille per l'abitazione principale adibita ad abitazione per il soggetto residente nel comune di Poviglio;

B) aliquota massima del 7 per mille per gli immobili non locati, intendendosi le abitazioni non locate vuote e relative pertinenze classificate nel C/2 C/6 C/7;

C) aliquota ordinaria del 5,9 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e per gli immobili destinati ad altro uso;

3. di fissare per l'anno 1999, ai sensi del comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 esclusivamente per l'abitazione utilizzata come abitazione principale una detrazione di L. 200.000 annue rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

4. di esonerare, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del regolamento generale delle entrate tributarie approvato con delibera del consiglio comunale del 26 novembre 1998, n. 74, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le organizzazioni non lucrative di utilità cociale ONLUS, dal pagamento del tributo I.C.I. e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto iscritto a ruolo.

(Omissis).

COMUNE DI POZZOLEONE

Il comune di POZZOLEONE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 22 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 *(Omissis);*

aliquota unica 4,5 per mille;

detrazione abitazione principale L. 200.000;

considerata «direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata».

(Omissis).

COMUNE DI PRAY

Il comune di PRAY (provincia di Biella) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di *determinare,* l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 1999 nella misura del 6 per mille, confermando l'aliquota in vigore per l'anno 1998;

2. di non avvalersi della facoltà di cui al comma 53 dell'art. 3, legge 23 dicembre 1996, n. 662 in ordine alla diversificazione delle aliquote;

3. di non avvalersi della facoltà di cui al comma 5, art. 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 in ordine alla fissazione di aliquote agevolate;

4. di *confermare per l'anno* 1999 la *detrazione* I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000 ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996;

5. di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8, decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55, art. 3, legge n. 662/1996;

6. di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3, in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI PREONE

Il comune di PREONE (provincia di Udine) ha adottato, il 27 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, nella misura del 4,2 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di fissare per l'anno 1999, nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione prinicipale ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

Il comune di PRIGNANO SULLA SECCHIA (provincia di Modena) ha adottato, il 26 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, nella misura unica del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di confermare nella misura unica di L. 200.000 la detrazione riservata alla sola abitazione di residenza principale.

(Omissis).

COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

Il comune di PROVAGLIO D'ISEO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura del 6 per mille;

2. di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale è fissata in L. 200.000;

3. di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale si applica anche ai seguenti casi:

a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da persona che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione dal contribuente e dai suoi familiari conviventi, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

4. di stabilire che la detrazione si applica alla somma risultante dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e da quella dovuta per le pertinenze, come definite dall'art. 4, comma 1, del regolamento comunale dell'I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI REDONDESCO

Il comune di REDONDESCO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno 1999, nelle misure specificate in premessa:

aliquota ordinaria: 4,5 per mille;

edifici non locati o sfitti: aliquota del 7 per mille;

detrazione di L. 200.000 da imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI REMEDELLO

Il comune di REMEDELLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in mateira di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1 di determinare per l'anno 1999 l'aliquota che sarà applicabile in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

2. di determinare che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.

(Omissis).

1. di aumentare per l'anno d'imposta 1999 la detrazione oltre quella di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 basato sul criterio di motivate e documentate situazioni di particolare disagio sociale ed economico. La maggiore detrazione di L. 150.000 viene concessa, a domanda, in osservanza dei seguenti criteri applicativi:

a) pensionati o lavoratori dipendenti, proprietari di una sola abitazione comprensiva delle pertinenze (cantina, terrazzo, pensilina ecc.) di categoria A2, A3, A4, A5, A6, rientrati nei limiti di reddito familiare definiti dal seguente prospetto:

Componenti del nucleo familiare		Reddito annuo
—		—
1 persona	L.	11.537.000
2 persone	»	19.152.000
3 persone	»	24.624.000
4 persone	»	29.414.000
5 persone	»	34.200.000
6 persone	»	38.760.000
7 persone	»	43.200.000

oltre le 7 persone + L. 4.000.000 per ogni componente;

b) il reddito da considerare, fermo restando il diritto dell'amministrazione comunale di concedere ulteriori e più approfonditi accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese e delle documentazioni fornite (art. 640, comma 1, c.p.) è quello (riferito all'anno precedente) del nucleo di convivenza familiare imponibile IRPEF;

c) la nozione di «abitazione principale» è quella definita dalla normativa fiscale;

d) per la ripartizione e la fruizione della maggior detrazione d'imposta per l'abitazione principale, nel caso di contitolarietà del possesso, si fa rinvio ai criteri assunti dal decreto legislativo n. 504/1992;

e) per beneficiare delle detrazioni di cui sopra è necessario la presentazione all'ufficio tributi del comune entro il termine del 15 giugno 1999 l'apposita dichiarazione con unita documentazione fiscale (mod. 101, 201, 730, unico).

(Omissis).

COMUNE DI RESIA

Il comune di RESIA (provincia di Udine) ha adottato, il 28 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille e la deduzione d'imposta in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI RIO SALICETO

Il comune di RIO SALICETO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire come segue le aliquote a valere per l'anno 1999, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobli (I.C.I.):

a) nella misura del 5,9 per mille come aliquota ordinaria di tutti gli immobili diversi dalle abitazioni e comunque non compresi nel successivo punto *b)*;

b) nella misura del 5,5 per mille per le seguenti tipologie di immobili:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

le unità immobiliari e le relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 18 del regolamento comunale per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP);

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e/o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale dai familiari del possessore;

le pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (limitatamente ad un cantina e una soffitta), C/6 (per non più di un garage) e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);

l'abitazione e le relative pertinenze, nelle modalità previste dall'art. 18 del regolamento comunale per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili, concesse dal possessore anche parziale dei suddetti immobili, in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, fratelli, nonni e nipoti), che le occupano quale loro abitazione principale e/o coniuge, ancorché separato o divorziato;

2. di stabilire, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 in L. 210.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, la detrazione per l'unità immobiliare principale del soggetto passivo estendendo tale detrazione anche a:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP);

c) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e/o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricoverso o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale dai familiari del possessore.

(Omissis).

1. di riconoscere per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 504/1992, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, un'ulteriore detrazione di L. 60.000 di imposte I.C.I. da aggiungersi alla detrazione minima vigente per l'abitazione principale come determinato con precedente provvedimento in data odierna all'atto del pagamento della prima rata del 1999:

a) Pensionati:

possesso del solo appartamento quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve essere proprietario di alcun altro immobile, escluse le pertinenze immobiliari accatastate come C6 (garage), C2 (magazzino o locale di deposito) o C7 (tettoia o aperta);

essere in condizione non lavorativa e con un reddito complessivo lordo non superiore a L. 16.100.000 annue riferito all'anno 1998 se trattasi di unico componente; per i nuclei familiari composti da più persone in condizione non lavorativa si aggiungono L. 12.950.000 lorde annue per ogni componente oltre il primo, al fine di determinare il reddito massimo del nucleo familiare.

b) Famiglie numerose:

possesso del solo appartamento abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve essere proprietario di alcun altro immobile, escluse le pertinenze immobiliari accatastate come C6 (garage), C2 (magazzino o locale di deposito) o C7 (tettoia o aperta);

nucleo familiare con tre o più figli minori al 1° gennaio 1999, come da stato di famiglia;

reddito familiare complessivo riferito all'anno 1998 non superiore a L. 50.700.000 lorde annue nel caso di una famiglia con quattro figli, più L. 13.750.000 lorde annue per ogni altro componente oltre il quarto.

2. di determinare i seguenti criteri applicativi:

a) i soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno obbligatoriamente, a dimostrazione del diritto alla ulteriore detrazione, far pervenire al comune di Rio Saliceto, servizio tributi, entro e non oltre il 20 dicembre 1999 a mezzo raccomandata semplice o tramite consegna diretta all'ufficio la seguente documentazione:

copia della dichiarazione dei redditi mod. 730/99 o Mod. Unico/99 o copia del certificato mod. 201/99;

dichiarazione in carta semplice attestante i sotto elencati elementi:

cognome e nome

luogo e data di nascita

codice fiscale

residenza anagrafica

numero persone componenti il nucleo familiare, come da risultanze anagrafiche

la non percezione di altri redditi oltre a quelli dichiarati

dati catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno ed ubicazione)

titolo del possesso (proprietà, usufrutto, uso od abitazione)

dichiarazione che nessun altro componente il nucleo familiare possiede altro immobile

b) i contribuenti che hanno inviato la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999 già tenere conto della detrazione richiesta:

c) l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato dal richiedente. Nel caso di dichiarazioni infedeli saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI RIPOSTO

Il comune di RIPOSTO (provincia di Catania) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

approvare, siccome approva, la proposta di deliberazione inerente: «imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazione aliquota per l'esercizio 1999 e detrazione per l'abitazione principale» a firma del sindaco avv. Carmelo D'Urso.

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

2. di elevare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000, quindi con una differenza in più di L. 300.000, limitandone le agevolazioni ai contribuenti in possesso dei seguenti requisiti:

1) possedere a titolo di proprietà, uso od abitazione una unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, ove il contribuente ed i suoi familiari vi dimorano abitualmente;

2) possedere un reddito dichiarato ai fini IRPEF non superiore a L. 40.000.000 per nucleo familiare, più di L. 2.500.000 per ogni persona a carico;

3) l'unità immobiliare accatastata, o da accastare, non deve rientrare tra le seguenti categorie: A/1, A/7, A/8, A/9;

4) non essere proprietario o titolare di diritto di usufrutto, uso o abitazione, né tantomeno i componenti il nucleo familiare, di altri fabbricati nel territorio nazionale con esclusione del box o garage, pertinenza dell'abitazione principale.

Per ottenere la ulteriore detrazione il contribuente è tenuto a presentare, nel periodo che va dal 1° giugno 1999 al 30 giugno 1999 una istanza indirizzata al sindaco con l'indicazione delle generalità, comprese quelle del nucleo familiare, il codice fiscale, la dimora abituale, allegando i documenti giustificativi reddituali dei singoli componenti il nucleo familiare.

La presentazione della richiesta rende operante, per l'anno 1999, la maggiore detrazione di L. 300.000 che deve essere ripartita tra i comproprietari per i quali l'unità immobiliare costituisce l'abitazione principale.

L'istanza sarà accolta con riserva, al fine di poter provvedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione, alla eventuale motivata rettifica per mancanza delle condizioni previste dal presente atto.

Non saranno ritenute valide le istanze presentate in data successiva al 30 maggio 1999, con eccezione di quelle relative ad unità immobiliari destinate ad abitazione principale acquistate in data successiva al 30 giugno 1999, per le quali l'istanza potrà essere presentata entro il 20 dicembre 1999.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCABRUNA

Il comune di ROCCABRUNA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 relativamente all'abitazione principale;

2. di fissare nella misura del 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 relativamente agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

3. di dare atto che la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che lo possiede a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione è di L. 200.000 spettante per l'intero anno o rapportato ai mesi durante i quali sussiste la destinazione di abitazione principale di cui all'art. 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 23 settembre 1998, esecutiva ai sensi di legge.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCA DI MEZZO

Il comune di ROCCA DI MEZZO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare in misura pari al 5,50 per mille;

di confermare la concessione di una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale una detrazione pari a L. 250.000;

di confermare la concessione di una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari a L. 300.000 ai soggetti che possiedano tutti i seguenti requisiti:

1) l'essere pensionato ultrasessantacinquenne che vive solo;

2) l'avere un reddito annuale non superiore a L. 15.000.000;

3) non avere altre immobili in proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio dello Stato;

4) non essere titolari di rendite, vitalizi e titoli d'investimento vari.

I requisiti dovranno essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva con firma autentica. Ai sensi della legge n. 127 del 15 maggio 1997 l'autentica potrà essere omessa qualora la sottoscrizione della dichiarazione avvenga in presenza del responsabile del procedimento identificato in Ammanniti Ugo, istruttore del servizio tributi.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCA MASSIMA

Il comune di ROCCA MASSIMA (provincia di Latina) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille;

2. di considerare validi i versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare anche per conto di altri.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCASCALEGNA

Il comune di ROCCASCALEGNA (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, con effetto per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili siti nel comune di Roccascalegna nella misura del 5 per mille;

2. di stabilire l'aliquota nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati;

3. di elevare a L. 300.000 l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo qualora lo stesso sia titolare di pensione sociale.

(Omissis).

COMUNE DI ROGENO

Il comune di ROGENO (provincia di Lecco) ha adottato, il 30 novembre 1998 e 26 ottobre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare il contenuto delle seguenti deliberazioni di giunta comunale:

a) deliberazione n. 206 del 21 ottobre 1998 di fissazione al 4,5 per mille della aliquota della imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

1. di confermare, come per l'anno 1998, in L. 200.000 l'importo da detrarre dall'imposta comunale dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo indipendentemente dall'accatastamento della stessa;

2. di confermare, come l'anno 1998, in L. 500.000 l'importo da detrarre allorché il soggetto passivo proprietario o titolare di diritto di superficie, uso o abitazione sull'unità immobiliare accatastata o da accatastare nelle categorie A2, A3, A4, A6 possegga uno dei requisiti seguenti ed a *condizione che non sia titolare di alcun diritto reale su altro immobile:*

a) soggetto passivo il cui reddito familiare complessivo imponibile ai fini IRPEF derivi dal solo importo della pensione da lavoro dipendente, oltre che dal reddito di fabbricato della sola abitazione e relativa pertinenza (box);

b) soggetto passivo portatore di handicap con attestato di invalidità civile;

c) soggetto passivo disoccupato nel 1998 per almeno sei mesi, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento;

3. di precisare che in relazione alle situazioni di carattere sociale sopra indicate sub *a)*, *b)* e *c)*, il reddito imponibile IRPEF dell'intero nucleo familiare, composto da tutti coloro che risultano dallo stato di famiglia e che effettivamente coabitano col soggetto passivo, per l'anno 1998 non deve essere superiore a L. 15.000.000, tetto questo elevabile di L. 1.500.000 per ogni familiare a carico e di L. 3.000.000 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap.

(Omissis).

COMUNE DI RONCADE

Il comune di RONCADE (provincia di Treviso) ha adottato, il 18 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille mentre la detrazione per l'abitazione principale è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI RONCADELLE

Il comune di RONCADELLE (provincia di Brescia) ha adottato, il 14 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5,2 per mille per le abitazioni principali e nella misura del 5,8 per mille per tutte le altre tipologie imponibili (escluso le abitazioni principali come sopra detto);

2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale, in ragione d'anno, così disposta dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

3. di prevedere, per il solo anno 1999, un'ulteriore detrazione, rispetto a quella di legge, di L. 120.000 per gli immobili da cat. A/2 ad A/6 la cui rendita catastale non superi le L. 850.000 per i proprietari dell'abitazione principale con i requisiti di cui all'allegata tabella «*A*», ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, così come modificata dal decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge n. 122 del 9 maggio 1997;

4. di considerare abitazione principale (ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanatori, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.

(Omissis).

Chi ha diritto alle agevolazioni:

possessori di abitazione con categoria da A/2 ad A/6 e una rendita non superiore a L. 850.000;

reddito: il reddito da considerare è quello del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, al netto delle ritenute IRPEF, ridotto delle spese di affitto o del 50% del mutuo casa di abitazione, nonché gli oneri documentati sostenuti per l'assistenza a minori portatori di handicap o gli anziani con invalidità superiore al 60%.

Il reddito massimo di riferimento è riportato nella tabella seguente ed è confrontato con il reddito definito «minimo vitale».

Componenti del nucleo familiare		Reddito massimo
1 persona	L.	12.000.000
2 persone	»	19.950.000
3 persone	»	27.700.000
4 persone	»	30.600.000
5 persone	»	35.600.000
6 persone	»	40.300.000
7 persone e oltre	»	45.100.000

Nel calcolo del reddito non vanno considerati:

gli arretrati di retribuzione (con esclusione del T.F.R.) e le pensioni di invalidità civile.

Sono esclusi dalle agevolazioni:

i proprietari di altre abitazioni oltre a quella di residenza, i titolari di rendite finanziarie superiori a L. 2.000.000 all'anno, i proprietari di altri beni immobili.

Documenti richiesti:

a) modulo di richiesta del contributo, compilato in ogni sua parte e debitamente firmato, da consegnare entro il 31 luglio 1999. Tale modulo è valido per l'autocertificazione anagrafica;

e da presentare in fotocopia:

b) il libretto della pensione;

c) gli eventuali modelli 730, 740/unico, 201, 101 relativi all'ultima dichiarazione dei redditi;

d) le ricevute per il canone di affitto o la documentazione relativa al mutuo della casa;

e) copie dei versamenti I.C.I.

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di condurre ulteriori e più approfonditi accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla documentazione fornita.

(Omissis).

COMUNE DI RONCOFERRARO

Il comune di RONCOFERRARO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

4. di incassare l'imposta direttamente su c/c postale intestato a «Comune di Roncoferraro (Mantova) versamento I.C.I. Servizio di Tesoreria», presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Filiale di Roncoferraro, senza quindi ricorrere al concessionario della riscossione.

(Omissis).

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Il comune di ROSIGNANO MARITTIMO (provincia di Livorno) ha adottato, il 15 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, agli effetti dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999 l'aliquota, come appresso indicato:

1) terreni agricoli 5 per mille

2) aree fabbricabili 7 per mille

3) immobili classificati gruppo C (escluso C/6, C/7) 5 per mille

4) immobili classificati gruppo A (escluso A/9, A/10):

a) abitazione principale 4 per mille

b) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale 6,60 per mille

c) altre 7 per mille

5) immobile classificato gruppo C/6, C/7:

a) pertinenza di abitazione principale 5,30 per mille

b) altre 7 per mille

6) immobili diversi dai precedenti 5 per mille.

(Omissis).

per l'anno 1999, dando atto del mantenimento degli equilibri di bilancio:

1) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

2) di stabilire che:

la detrazione per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche è pari a L. 320.000;

la detrazione per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale per particolari categorie di persone indigenti, così come previste nella declaratoria di cui alla delibera di giunta comunale n. 952/97 meglio specificata in narrativa è pari a L. 400.000;

3) di stabilire che il beneficio dell'ulteriore detrazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda al servizio tributi corredata da adeguata certificazione e documentazione attestante il possesso di tali requisiti.

(Omissis).

COMUNE DI ROVETTA

Il comune di ROVETTA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999, nella misura del 5,5 per mille;

2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI ROVIGO

Il comune di ROVIGO ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille;

2. di stabilire, altresì, l'aliquota ridotta nella misura del 5,50 per mille da applicare esclusivamente alle abitazioni principali dei residenti, ai garages, ai boxes e alle tettoie (categorie C/6 e C/7), asserviti direttamente alle abitazioni stesse, e ai soggetti soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel comune;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di stabilire l'aliquota agevolata del 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

5. di applicare la detrazione unica di L 500.000 per quelle sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con richieste documentate e precisamente:

a) famiglie composte da pensionato avente come reddito familiare complessivo annuo un importo non superiore alla pensione minima INPS maggiorato del 5%;

b) famiglie composte da pensionati il cui reddito familiare complessivo annuo non sia superiore a due volte la pensione minima INPS maggiorato del 5% per un solo componente;

c) famiglie con presenza di portatori di handicap o famiglie nelle quali è presente un soggetto gravato da invalidità pari o superiore al 66% il cui reddito complessivo non sia superiore a tre volte il trattamento minimo INPS;

d) famiglie in condizioni di accertata permanente indigenza, incluse negli elenchi delle persone assistite in forma continuativa dal comune;

e) di stabilire che non concorre alla formazione del reddito di cui sopra quello derivante dall'abitazione stessa e dal garage;

6. di dare atto che i soggetti che non rientrano nei casi suindicati resta confermata la detrazione minima di L 200.000;

7. di approvare facsimile di domanda che i soggetti interessati dovranno compilare per poter usufruire della detrazione di L. 500.000, da consegnare al comune entro il 31 maggio 1999; l'ufficio previo esame dell'istanza, dà comunicazione dell'esito della stessa entro il 20 giugno seguente.

(Omissis).

COMUNE DI ROVITO

Il comune di ROVITO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 31 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

1) aliquota ridotta, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali 5,5 per mille;

(Omissis).

2) aliquota da applicare, per soggetti passivi e per immobili che non rientrano tra quelli previsti nel punto 1) 7 per mille.

(Omissis).

IV. l'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore ad anni uno, per fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dall'imprese che hanno oggetto esclusivo e principale la costruzione o l'alienazione di beni.

(Omissis).

V. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate a periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI ROVOLON

Il comune di ROVOLON (provincia di Padova) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote della imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria: 5 per mille;

aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SACCOLONGO

Il comune di SACCOLONGO (provincia di Padova) ha adottato, il 9 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le aliquote nella misura differenziata in relazione alla tipologia diversa degli immobili:

abitazione principale: 5 per mille;

terreni agricoli: 5 per mille;

altri fabbricati: 5,5 per mille;

aree fabbricabili: 6 per mille.

2. di determinare per l'anno 1999 in L. 250.000 la detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Il comune di SALA BOLOGNESE (provincia di Bologna) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999, come segue:

a) aliquota ordinaria: 5,6 per mille;

b) aliquota: 6,5 per mille;

per aree fabbricabili;

per abitazioni tenute a disposizione dal soggetto passivo in aggiunta alla principale (seconde case) che non risultano locate;

utilizzate da familiari o altri (con o senza contratto);

utilizzate come dimora abituale, residenza dell'occupante;

c) detrazione per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo: L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI SALE DELLE LANGHE

Il comune di SALE DELLE LANGHE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di mantenere per l'esercizio 1999 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale ed al 7 per mille per i fabbricati destinati ad uso diverso dalla abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SALASSA

Il comune di SALASSA (provincia di Torino) ha adottato, il 19 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili e la detrazione per abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Il comune di SALICE SALENTINO (provincia di Lecce) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure:

aliquota del 4 per mille per le abitazioni principali;

aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili e terreni.

2. di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, viene determinata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SALIZZOLE

Il comune di SALIZZOLE (provincia di Verona) ha adottato, il 1° dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. fissare anche per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

3. determinare in L. 200.000 la riduzione da applicare per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO

Il comune di SAN COLOMBANO AL LAMBRO (provincia di Milano) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

4,8 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze ancorché distintamente iscritte in catasto;

5,8 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SANDIGLIANO

Il comune di SANDIGLIANO (provincia di Biella) ha adottato, il 23 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. confermare per anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazione aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro;

2. dare atto che la detrazione per abitazione principale è di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di dare atto che eventuali agevolazioni e/o riduzioni dell'imposta sono previsti nel regolamento approvato con deliberazione n. 35 del 23 novembre 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SANGINETO

Il comune di SANGINETO (provincia di Cosenza) ha adottato, l'11 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come in appresso, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile dell'imposta come prevista dall'art. 5 del richiamato decreto legislativo:

immobili adibiti ad abitazione principale: 6 per mille;

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille;

alloggi non locati: 7 per mille;

unità immobiliari di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 556/1996 (persone fisiche soggetti passivi o soci di cooperative edilizie, a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale): 6 per mille;

terreni agricoli ed aree fabbricabili: 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE

Il comune di SAN GIOVANNI AL NATISONE (provincia di Udine) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nella misura unica di 5,2 per mille;

2. di confermare per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO

Il comune di SAN GIOVANNI ROTONDO (provincia di Foggia) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. ai fini e per gli effetti del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dal comma 43 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, per l'anno 1999 l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. sul territorio del comune di San Giovanni Rotondo viene stabilita nella misura del 4 per mille, per le unità, immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, e del 5,5 per mille per tutti gli altri locali diversi dalle abitazioni nonché per le aree edificabili.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA

Il comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SANGUINETTO

Il comune di SANGUINETTO (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, per i motivi indicati in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6,3 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI S. MARCO D'ALUNZIO

Il comune di S. MARCO D'ALUNZIO (provincia di Messina) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. approvare la proposta di deliberazione concernente l'oggetto predisposta dal responsabile ufficio tributi su indicazione del sindaco:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO

Il comune di SAN MARTINO IN RIO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 23 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota ordinaria I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille, con le seguenti eccezioni:

a) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili: aliquota del 4 per mille;

b) fabbricati di proprietà di enti senza scopo di lucro: aliquota del 4 per mille;

c) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ivi compreso il garage che ne costituisce pertinenza: aliquota del 5,3 per mille;

d) unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale: aliquota del 5,3 per mille;

e) abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e non locate: aliquota del 7 per mille;

f) abitazioni su cui si stanno svolgendo interventi volti al recupero o al restauro, che risultino inagibili o inabitabili ovvero realizzazioni di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o utilizzo di sottotetti: aliquota del 2 per mille;

2. di stabilire che le aliquote ridotte di cui alle lettere *a)* e *f)* del precedente punto si applicano per un periodo massimo di anni tre;

3. di mantenere in L. 240.000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale e di concedere ulteriori L. 60.000 a favore di categorie di soggetti in situazione di disagio da individuare con apposita deliberazione;

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

1) di approvare per l'anno 1999 l'ulteriore detrazione I.C.I. in favore dei contribuenti che si trovino in particolari situazioni di disagio e precisamente:

A) di riconoscere, per l'anno 1999, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, un ulteriore aumento di L. 60.000, della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 240.000 già prevista per tutti gli altri contribuenti:

a1) Pensionati:

possesso del solo appartamento ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessun'altra proprietà immobiliare;

avere compiuto il 65° anno di età alla data del 1° gennaio 1999;

essere in condizione non lavorativa e con un reddito familiare complessivo lordo non superiore a L. 16.000.000 annue riferite all'anno 1998. A tale reddito si aggiungono L. 13.000.000 lorde annue per ogni componente oltre il primo;

possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessun'altra proprietà immobiliare;

nucleo familiare composto da sei o più componenti al 1° gennaio 1999;

reddito complessivo famigliare riferito all'anno 1998 non superiore a L. 81.000.000 lorde annue nel caso di una famiglia di 6 componenti; a tale reddito si aggiungono L. 13.000.000 lorde annue per ogni componente oltre il sesto;

a3) Famiglie con portatori di handicap:

possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare della famiglia al 1° gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione a nome di uno o più componenti, la famiglia stessa non deve possedere nessuna altra proprietà immobiliare;

il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidità civile al 100%;

il reddito famigliare complessivo non deve essere superiore a L. 16.000.000 annue lorde per un solo componente riferito all'anno 1998. Si aggiungono L 13.000.000 annue lorde per ogni componente oltre il primo.

B) di determinare i seguenti criteri applicativi:

i soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno obbligatoriamente, a dimostrazione del diritto alla ulteriore detrazione, entro e non oltre il 30 giugno 1999 spedire a meno raccomandata semplice o consegnare all'ufficio tributi, C.so Umberto I, 22 del comune di San Martino in Rio, apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) copia della dichiarazione dei redditi Mod. n. 730/98 o Modello Unico per anno 1998 o CUD 1998;

b) dichiarazione in carta semplice attestante i sottoelencati elementi:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) codice fiscale;

4) residenza anagratica;

5) numero persone componenti il nucleo familiare;

6) la non percezione di ulteriori redditi oltre i dichiarati;

7) copia attestato invalidità civile al 100%;

8) dati catastali dell'immobile (foglio, particella e subalterno);

9) tipo di possesso (proprietà, usufrutto, uso, abitazione);

10) dichiarazione che gli altri componenti il nucleo familiare, non contitolari di uno dei redditi reali di godimento di cui sopra, non possiedono nessuna proprietà immobiliare;

d) l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato, nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dai decreti legislativi numeri 471, 472, 473/1997.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE

Il comune di SAN MAURO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) del 4,5 per mille.

2. di confermare per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN POSSIDONIO

Il comune di SAN POSSIDONIO (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, le sottoelencate aliquote I.C.I.:

aliquota del 5,5 per mille per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari), nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

aliquota del 5,5 per mille per categorie catastali C6 o C7 nel caso di pertinenza dell'abitazione principale, intendendo per pertinenza il garage o posto auto, anche se ubicati in diverso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, nel numero di uno per ogni categoria catastale.

aliquota del 6 per mille per tutti gli altri fabbricati (con esclusione degli alloggi sfitti), e per i terreni;

aliquota del 7 per mille per alloggi non locati e per le aree fabbricabili;

2. di dare atto che la detrazione d'imposta prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene applicata nella misura di L. 200.000, così come stabilito dall'art. 55 comma 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA

Il comune di SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (provincia di Verona) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota 5 per mille per l'abitazione principale;

aliquota 6 per mille per gli altri immobili;

2. di confermare per l'anno 1999 la detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L 200.000, elevabile fino a L 400.000 per i seguenti casi:

titolare portatore di handicap riconosciuto dal competente ufficio nella misura del 66 per cento almeno, con reddito del nucleo familiare non superiore a L. 60.000.000 annue lorde;

nucleo familiare il cui reddito, derivante esclusivamente da pensione, non superi l'importo annuo di L. 13.000.000 netti, oltre al reddito dell'abitazione principale;

nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a L. 60.000.000 annui lordi, comprendente almeno tre figli a carico, o, con almeno un anziano ultrasettantenne a carico, o, un portatore di handicap riconosciuto dal competente ufficio nella misura del 66 per cento almeno, convivente;

gli interessati ad avvalersi della predetta agevolazione, ricorrendo uno dei casi testè elencati, dovranno a tal fine presentare apposita autocertificazione, corredata da documenti idonei a dimostrare il preteso diritto (vedi Mod. 0 *bis* M per pensioni INPS dichiarazioni di redditi mod. 730 740 ecc.) qualora l'ufficio tributi ne faccia richiesta per eventuali controlli/verifiche della periodicità delle medesime (decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 artt. 1/11).

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANASTASIA

Il comune di SANT'ANASTASIA (provincia di Napoli) ha adottato, il 31 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille e le detrazioni d'imposta nella misura fissata dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANGELO A SCALA

Il comune di SANT'ANGELO A SCALA (provincia di Avellino) ha adottato, il 30 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare nella musura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA FLAVIA

Il comune di SANTA FLAVIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare ed applicare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. fissata per il precedente anno d'imposta (1998) nella misura unica del 5 per mille sugli immobili ricadenti nel territorio comunale e la detrazione d'imposta pari a L. 200.000 relativamente all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO

Il comune di SAN ROCCO AL PORTO (provincia di Lodi) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare come segue le aliquote I.C.I. per l'anno 1999:

1. aliquota ordinaria del 6 per mille per l'abitazione principale, nonché per gli altri fabbricati, compresa l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ospiti permanenti in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata;

2. aliquota del 4 per mille; per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese aventi per oggetto dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

3. aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati;

4. aliquota del 7 per mille per le aree edificabili.

Detrazioni:

1. L. 210.000 per l'abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

2. L. 250.000 per coloro che percepiscono la pensione minima o sociale, nonché per coloro che dimostrino di non possedere reddito.

(Omissis).

COMUNE DI SAN SALVO

Il comune di SAN SALVO (provincia di Chieti) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per i motivi espressi in narrativa, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999;

2. di confermare in L. 230.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione, il tutto in base al dispositivo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI SAPRI

Il comune di SAPRI (provincia di Salerno) ha adottato, il 27 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

delibera di stabilire per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I.:

1. aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare a carico delle unità immobiliari di proprietà di soggetti passivi non residenti nel comune di Sapri;

2. aliquota diversificata del 6 per mille da applicare a carico di tutte le unità immobiliari di proprietà di soggetti passivi residenti nel comune di Sapri, con esclusione della prima abitazione;

3. aliquota ridotta pari al 5 per mille da applicare a carico di tutte le unità immobiliari direttamente adibite a prima abitazione da parte di persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivise residenti nel comune di Sapri.

riconfermare anche per l'anno 1999 la detrazione di imposta da applicare per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANTENA

Il comune di SANTENA (provincia di Torino) ha adottato, il 1° dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, nella misura del 5,50 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VERO MILIS

Il comune di SAN VERO MILIS (provincia di Oristano) ha adottato, il 21 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

Il comune di SAN VITO CHIETINO (provincia di Chieti) ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare con riferimento all'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) di questo comune relativa all'abitazione principale;

2. di elevare, sempre con riferimento all'anno 1999, la detrazione inerente l'abitazione principale di L. 230.000 a L. 280.000;

3. di elevare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. inerente tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale del 5 per mille al 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Il comune di SAN ZENO NAVIGLIO (provincia di Brescia) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

1) aliquota 4,5 per mille per l'abitazione principale, garage non affittati (*) e per l'abitazione non locata di persone che hanno trasferito la residenza in case di cura/riposo o istituti di ricovero/accoglienza per handicappati;

2) aliquota 5,5 per mille per case e garage dati in affitto;

3) aliquota 6,5 per mille per case e garage tenuti a disposizione (non locati);

4) aliquota 6,5 per mille per tutte le altre categorie catastali, terreni ed aree fabbricabili, fermo restando in L. 200.000 la detrazione unica per l'abitazione principale.

(*) Per garage non affittati si intendono quelli dislocati sul territorio e che costituiscono accessorio all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SASSUOLO

Il comune di SASSUOLO (provincia di Modena) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, le seguenti aliquote I.C.I. da applicarsi nell'anno 1999 come segue:

il 4,70 per mille per l'abitazione principale e annesso garage;

il 7 per mille per gli alloggi non locati;

il 6 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di determinare, per l'anno 1999, la detrazione di L. 200.000 dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, stabilendo che tale detrazione spetta a ciascuno dei soggetti passivi per cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale, in misura proporzionale alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. di dare atto, altresì, che, le norme contenute nell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che modifica l'art. 8 del già richiamato decreto legislativo n. 504/1992, si applicano «.. anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

4. di riconoscere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 decreto legge 11 marzo 1997 n. 50, convertito con modificazioni nella legge n: 122 del 9 maggio 1997, un incremento di L. 120.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 già prevista dall'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3

comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, rapportata al periodo dell'anno per il quale si protrae la prevista destinazione dell'unità immobiliare ai contribuenti che si trovano alternativamente in una delle due condizioni agevolative sotto specificate:

A) Pensionati:

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprietà immobiliare del contribuente. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) essere alla data del 1° gennaio 1999 in condizione non lavorativa e con un reddito complessivo imponibile, ai fini delle imposte sui redditi, non superiore a L. 13.000.000 annui lordi riferito all'anno 1998;

B) Famiglie numerose:

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprietà immobiliare del contribuente. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) nucleo familiare composto da cinque o più componenti alla data del 1° gennaio 1999;

c) reddito complessivo familiare imponibile ai fini delle imposte sui redditi, riferito all'anno 1998, non superiore a L. 65.000.000 lordi annui nel caso di una famiglia di cinque componenti a cui si aggiungono L. 13.000.000 lordi annui per ogni componente superiore a cinque.

Sia nel caso di cui alla lettera *A)* (pensionati), che in quello di cui alla lettera *B)* (famiglie numerose) l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 120.000, è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare;

5. di stabilire che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale immobiliare, sono applicate, per l'anno 1999, le seguenti agevolazioni ed esenzioni:

a) sono esenti dal pagamento dell'imposta:

le abitazioni affittate su indicazione dell'amministrazione;

le abitazioni di persone fisiche o famiglie che versino temporaneamente in situazioni di grave disagio, verificato o certificato dai servizi sociali del comune;

b) l'imposta viene applicata con l'aliquota del 4 per mille a:

imprese che abbiano iniziato la propria attività da non più di tre anni;

imprese dichiarate fallite, che siano soggette ad amministrazione controllata o comunque soggette a procedura concorsuale fino alla sua conclusione;

c) l'imposta viene applicata con l'aliquota del 3 per mille:

agli impianti sportivi di proprietà privata, aperti all'uso di tutta la cittadinanza e gestiti senza scopo di lucro;

d) l'imposta viene applicata con l'aliquota del 3,5 per mille:

ai fabbricati di interesse storico e artistico, nel periodo in cui sono soggetti al recupero;

e) l'imposta viene applicata con l'aliquota del 5,5 per mille:

alle abitazioni locate, con contratto registrato, al soggetto che le utilizza come abitazione principale, così come definita all'art. 4, comma 3, del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale degli immobili;

6. di determinare i seguenti criteri applicativi della ulteriore detrazione e delle esenzioni ed agevolazioni di cui ai punti sub 4 e sub 5):

il contribuente deve presentare la richiesta-autocertificazione nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 320.000 o alle eventuali esenzioni ed agevolazioni;

la richiesta-autocertificazione dovrà essere presentata al servizio tributi del comune di Sassuolo, via Pretorio, 17 o inviata a mezzo posta (raccomandata) entro la data di scadenza del termine previsto per l'effettuazione del primo versamento in acconto per l'anno 1999, ovvero, se l'obbligo d'imposta è intervenuto successivamente, entro la data di scadenza del termine per l'effettuazione del versamento a saldo per l'anno 1999;

i contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini suddetti potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. per l'anno 1999, tenere conto della detrazione richiesta;

l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992;

l'applicazione delle ulteriori detrazioni e delle esenzioni ed agevolazioni va rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussistono tutti i requisiti previsti, relativamente alle due condizioni sopra esposte;

per l'anno 1999, ciascun contribuente può usufruire una sola volta dell'ulteriore detrazione prevista al punto sub 5), anche nel caso possieda i requisiti per rientrare in entrambe le ipotesi di agevolazioni suddette;

per quanto qui non disposto, si applica la normativa vigente prevista per l'ordinaria detrazione d'imposta;

(Omissis).

8. di dare atto che deve intendersi esclusa ogni altra riduzione o detrazione d'imposta non espressamente indicata nel presente provvedimento.

(Omissis).

COMUNE DI SAURIS

Il comune di SAURIS (provincia di Udine) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

richiamata la delibera consiliare n. 3 del 27 febbraio 1998, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si fissava per l'anno 1998 un'aliquota agevolata per i soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ed un'aliquota ordinaria per i restanti soggetti;

(Omissis).

1. di fissare anche per l'anno 1999 un'aliquota agevolata pari al 4,8 per mille a favore dei soggetti in premessa meglio specificati, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi;

2. di fissare contestualmente l'aliquota principale, per i restanti soggetti, in misura pari al 6 per mille al fine di garantire per il 1999 un gettito almeno pari a quello dell'anno corrente;

3. di fissare in L. 200.000 la riduzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

(Omissis).

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Il comune di SAVIGNANO SUL RUBICONE (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per i motivi illustrati in premessa, per l'anno 1999 ai fini dell'applicazione sul territorio comunale dell'imposta comunale sugli immobili le seguenti aliquote:

aliquota ridotta pari al 5 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, nonché per le unità immobiliari ad essa equiparate per legge o disposizione regolamentare, e relative pertinenze;

aliquota maggiorata pari al 7 per mille per le unità abitative non locate o qualificabili come residenze secondarie, e relative pertinenze;

aliquota ordinaria pari al 6,8 per mille per tutti gli immobili diversi da quelli ai quali viene applicata l'aliquota ridotta o maggiorata;

2. di approvare per l'anno 1999 l'aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale fino a L. 300.000, da applicare secondo le disposizioni di legge nonché le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 dell'art. 16 del già citato regolamento comunale;

3. di considerare gli importi espressi in lire nella presente deliberazione nel corrispondente controvalore espresso in euro dalla data della sua entrata in vigore.

(Omissis).

COMUNE DI SCILLATO

Il comune di SCILLATO (provincia di Palermo) ha adottato, il 16 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 1999, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille e ciò in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 504/1992, art. 6;

2. fissare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO

Il comune di SELVAZZANO DENTRO (provincia di Padova) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

di determinare le aliquote I.C.I per l'anno 1998 nelle seguenti entità:

abitazione principale e sue pertinenze: aliquota del 4,2 per mille;

edifici non locati o sfitti: aliquota del 7 per mille;

altri immobili: aliquota ordinaria del 6,6 per mille;

di determinare in L. 200.000 la detrazione di imposta ICI. per il possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze del soggetto passivo, fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

di determinare la maggiore detrazione I.C.I. in L. 500.000 limitatamente per i soggetti rientranti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate nella parte motiva e che qui da intendersi integralmente riportate.

(Omissis).

1. soggetti assistiti economicamente in via continuativa dal comune;

2. soggetti la cui unità familiare disponga complessivamente di un reddito non superiore a:

a) a L. 19.000.000 se composta da una sola persona;

b) a L. 23.000.000 se composta da due persone;

c) a L. 27.000.000 se composta da tre persone;

d) a L. 31.000.000 se composta da quattro o più persone;

3. l'unità immobiliare deve costituire l'unica abitazione principale e l'unica proprietà immobiliare del soggetto richiedente ovvero dell'unità familiare cui appartiene;

4. il soggetto richiedente deve possedere l'unità immobiliare a titolo di proprietà, oppure a titolo di usufrutto e di abitazione;

5. l'unità immobilare deve risultare iscritta al catasto erariale in una delle seguenti categorie:

A/2 abitazione di tipo civile;

A/3 abitazione di tipo economico;

A/4 abitazione di tipo popolare;

A/5 abitazione di tipo ultrapopolare;

A/6 abitazione di tipo rurale.

6. la maggiore detrazione spetta solo se le condizioni da *sub* 1) a 5) si siano verificate contemporaneamente, risultando tra loro alternative solo le condizioni *sub* 1) e 2);

7. la maggiore detrazione non spetta se l'unità immobiliare è locata o è concessa in comodato a terzi, anche se parenti;

8. la maggiore detrazione spetta fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, e, in caso di contitolarità, l'eventuale eccedenza non può essere utilizzata dagli altri contitolari;

9. i soggetti che intendono beneficiare della maggiore detrazione dovranno provvedere a quanto segue, sotto pena di decadenza dal beneficio:

a) presentare apposita domanda all'amministrazione comunale entro il termine di versamento dell'acconto I.C.I., documentata, anche sotto forma di autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, la posizione del soggetto passivo e dei membri del suo nucleo familiare nei riguardi dei diritti goduti sull'unità immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, nonché la situazione reddituale del nucleo familiare e la categoria catastale dell'unità immobiliare;

b) indicare l'importo della maggiore detrazione spettante nell'apposito spazio del bollettino di versamento in conto corrente postale dell'imposta I.CI.;

10. l'amministrazione comunale si riserva di richiedere ogni ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni per la maggiore detrazione;

(Omissis).

COMUNE DI SENIGALLIA

Il comune di SENIGALLIA (provincia di Ancona) ha adottato, l'11 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota ordinaria del 6 per mille;

aliquota ridotta del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'anno 1999 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ovvero di comodato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

aliquota del 5 per mille per l'immobile (cantina, soffitta, garage, tettoia) classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 asservito all'abitazione principale o asservito all'unità immobiliare locata con contratto registrato ovvero di comodato ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale;

aliquota del 7 per mille per tutte le abitazioni non locale ovvero prive di contratto registrato, tenute a disposizione come seconda casa in aggiunta all'abitazione principale, nonché per le loro pertinenze (cantina, soffitta, garage, tettoia) immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7;

2. confermare la detrazione per abitazione principale in L. 220.000;

3. considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché la stessa non risulti locata così come avvenuto nell'anno 1998;

4. elevare la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e integrato poi dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997 n. 50 coordinato con la legge di conversione 9 maggio 1997 n. 122 a L. 500.000 nel rispetto dell'equilibio di bilancio per tutti coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

compimento del 65° anno di età entro il 31 dicembre 1999;

reddito individuale di pensione non superiore a L. 12.000.000;

reddito individuale immobiliare prodotto dal possesso dell'abitazione principale, delle sue pertinenze (locali di deposito, rimesse, autorimesse e tettoie) classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 purché non superiore ad una unità per ciascuna fattispecie e da un reddito dominicale non superiore a L. 30.000 di terreno condotto ad uso familiare;

categoria catastale dell'abitazione A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;

5. stabilire che i soggetti di cui al punto n. 1 che affittano le unità immobiliari con contratto registrato ad altri soggetti che l'adibiscono ad abitazione principale e tutti quelli di cui al punto n. 4 dovranno fornire, prima del versamento dell'acconto del mese di giugno, idonea documentazione e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà atta a dimostrare

ai sensi della legge n. 15/1968 l'esistenza di tutte le condizioni che giustificano l'applicazione, rispettivamente, dell'aliquota ridotta e della maggiore detrazione;

6. dare atto che la suddetta aliquota ridotta e l'elevazione della detrazione a L. 500.000 in alcune particolari categorie di soggetti non comportano una diminuzione del gettito annuale realizzato nel 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SERINA

Il comune di SERINA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili così come segue:

aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;

aliquota ridotta del 6 per mille per le abitazioni principali, con detrazione di L. 200.000 sull'imposta dovuta.

(Omissis).

COMUNE DI SESTINO

Il comune di SESTINO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, anche per l'anno 1999, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Il comune di SESTO SAN GIOVANNI (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

5 per mille del valore catastale in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

7 per mille del valore catastale per gli alloggi non locati;

5,5 per mille del valore catastale per tutte le restanti categorie di immobili.

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

3. di stabilire in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, salvo quanto previsto al successivo punto 4;

4. di elevare a L. 500.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale a favore dei contribuenti aventi i seguenti requisiti:

a) pensionati/lavoratori dipendenti, lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, disoccupati iscritti nelle liste del collocamento a condizione che:

a.1) il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF/1998, prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato 32 milioni di lire, elevato di L. 1.800.000 per ogni familiare a carico;

a.2) sussista titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle unità accessorie (box, cantina, soffitta) utilizzate direttamente.

b) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente convivente portatore di handicap con attestato di invalidità civile o anziano non autosufficiente con certificazione medica;

c) contribuenti affidatari di minori;

5. di riconoscere la maggiore detrazione su richiesta del contribuente presentata nelle forme di cui all'art. 4 della legge n. 15/1968, attestante la presenza dei requisiti di ammissibilità, fatti salvi i poteri di accertamento d'ufficio.

(Omissis).

COMUNE DI SETTALA

Il comune di SETTALA (provincia di Milano) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire che, con effetto dal 1° gennaio 1999, l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. è applicata nel territorio comunale con le seguenti aliquote:

5 per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale;

6 per mille per i restanti soggetti passivi;

2. per l'anno 1999 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale è fissata in L. 500.000, a favore dei soggetti passivi aventi i requisiti indicati nel prospetto allegato sub *A)* al presente provvedimento;

3. per l'anno 1999 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale è fissata in L. 250.000, a favore dei soggetti passivi diversi da quelli indicati al punto 2;

4. di dare atto che per aver diritto all'aumento della detrazione di cui al punto 2 gli interessati dovranno presentare apposita domanda, corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti, entro il termine che sarà indicato in apposito avviso da predisporsi e pubblicarsi in tempo utile a cura del competente ufficio comunale;

5. di dare atto che l'efficacia temporale della maggiore detrazione per l'abitazione principale, come proposta, è limitata all'anno 1999.

(Omissis).

ALLEGATO *A*

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Requisiti per avere diritto all'aumento della detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

1. appartenenza nell'anno 1999 ad una delle seguenti categorie:

a) pensionati;

b) portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

c) disoccupati;

d) lavoratori posti in cassa integrazione;

2. proprietà di una abitazione appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A2-A3-A4-A5-A6;

3. reddito annuo imponibile ai fini I.R.P.E.F. anno 1998 di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 22.000.000 più L. 1.700.000, per ogni persona a carico;

nel caso di presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap con attestato di invalidità civile o in caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della U.S.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito è elevato da L. 1.700.000, a L. 2.650.000;

per ottenere il beneficio gli aventi diritto devono presentare apposita domanda, corredata da idonea documentazione comprovante il possesso di tutti i requisiti previsti ai punti 1 2 e 3, entro il termine perentorio che sarà indicato in apposito avviso che sarà pubblicato in tempo utile a cura del competente ufficio comunale.

COMUNE DI SILEA

Il comune di SILEA (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

abitazione principale: 4,8 per mille

altri immobili soggetti all'imposta (terreni, aree fabbricabili, altri fabbricati): 5,8 per mille;

detrazione per l'abitazione principale L. 200.000, fino alla concorrenza dell'imposta;

detrazione per l'abitazione principale di L. 320.000, fino alla concorrenza dell'imposta, per le seguenti categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale:

a) nuclei familiari che dichiarino di aver percepito nell'anno 1998 solamente redditi di lavoro dipendente, per un importo complessivo non superiore a L. 10.111.000 (se il nucleo é composto da una persona sola), o non superiore al doppio di tale ammontare (se il nucleo è composto da due o più persone), e dichiarino inoltre di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;

b) nuclei familiari che dichiarino di aver percepito nell'anno 1998 solamente redditi da pensione per un importo complessivo non superiore a L. 10.111.000 (se il nucleo é composto da una persona sola), o non superiore al doppio di tale ammontare (se il nucleo è composto da due o più persone) e dichiarino, inoltre, di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;

2. di dare atto che ai sensi del «regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.» per abitazione principale si intende:

a) l'unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente;

b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione, a condizione che non risulti locata;

c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune di Silea;

3. di considerare, ai sensi del «regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.», ai fini della detrazione per l'abitazione principale, le seguenti unità immobiliari:

a) le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.);

b) le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che le stesse non risultino locate;

c) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al primo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SILLAVENGO

Il comune di SILLAVENGO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

2. confermare inoltre la detrazione di L. 250.000 annua da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI SIRIGNANO

Il comune di SIRIGNANO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire nel comune di Sirignano per l'anno 1999 l'aliquota comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille;

2. di dare atto che l'aliquota I.C.I. di cui sopra si applica a tutti i tipi di immobili ricadenti nel comune di Sirignano e soggetti all'I.C.I.;

3. di stabilire, infine, che per gli immobili adibiti ad abitazione principale si applica la detrazione di L. 200.000 ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI SOMMA LOMBARDO

Il comune di SOMMA LOMBARDO (provincia di Varese) ha adottato, il 30 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 nel seguente modo:

5 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche;

5,4 per mille per tutti gli altri immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali);

7 per mille per tutti gli alloggi non locati; l'aliquota del 7 per mille deve essere limitata al periodo di non locazione esclusa la non locazione per interventi di risanamento o ristrutturazione e per accessori all'abitazione. Per maggior precisione per casa sfitta si intende quella non abitata o nessun titolo;

4,5 per mille per le unità immobiliari inagibili o inabitabili nonché per gli immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, oggetti di interventi di recupero;

2. di stabilire che la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia di L. 260.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione;

3. di stabilire che la detrazione per unità immobiliare adibite ad abitazione principale di nuclei familiari in cui vive un invalido oltre il 75%, o portatore di handicap non abile al lavoro, con un reddito familiare non superiore a L. 35.000.000 (imponibile fiscale), sia di L. 500.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SOVERATO

Il comune di SOVERATO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nei modi che seguono:

a) aliquota del 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) aliquota del 6 per mille per l'unità immobiliare adibita a seconda abitazione; per i terreni agricoli; per le aree fabbricabili per gli altri fabbricati, escluso tutte le unità immobiliari adibite a terza abitazione e oltre;

c) aliquota del 7 per mille per tutte le unità immobiliari adibite a terza abitazione e oltre.

(Omissis).

COMUNE DI SPILAMBERTO

Il comune di SPILAMBERTO (provincia di Modena) ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare, per l'anno 1999, le aliquote I.C.I. come sottospecificato:

1. aliquota sulla abilitazione principale e sue pertinenze ai sensi reg. approvato 5,60 per mille;

2. aliquota su altri fabbricati, aree, terreni 5,80 per mille;

3. aliquota su alloggi non locati 7 per mille;

di determinare la detrazione sull'abitazione principale in L. 240.000;

detrazione applicabile anche alle unità immobiliari, adibite ad abitazioni principali possedute da anziani o disabili residenti presso istituti di ricovero, purché non locate.

(Omissis).

COMUNE DI SPINEA

Il comune di SPINEA (provincia di Venezia) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

a) nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali;

b) nella misura del 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

c) nella misura del 6 per mille per le abitazioni non principali locate a soggetti residenti con contratto registrato;

le aliquote ridotte saranno applicate proporzionalmente al periodo nel quale se ne verifichi il presupposto;

non beneficiano dell'aliquota ridotta gli immobili posseduti da persone giuridiche.

(Omissis).

3. di confermare, per l'anno 1999 l'ulteriore detrazione fino alla concorrenza di L 500.000 per l'abitazione principale al fine di poter favorire le categorie di soggetti d'imposta in situazioni di particolare disagio economico o sociale, in base ai seguenti criteri:

a) titolari di pensione sociale, assegno sociale, pensione integrata al trattamento minimo I.N.P.S.;

b) assistiti dal comune con sussidio;

c) portatori di handicap riconosciuti al 100 per cento, con un reddito parificato a quelli definiti al punto *a)*, escluso l'assegno di accompagnamento;

l'ulteriore detrazione potrà essere effettuata in un'unica soluzione con il saldo di dicembre 1998, qualora le suindicate situazioni siano state accertate dall'ufficio tributi.

(Omissis).

5. di chiarire inoltre, allo scopo di permettere l'attività di controllo e di reperimento dei dati necessari per la programmazione, che:

a) relativamente all'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al punto 1, lettera *c)* il contribuente dovrà presentare apposita autocertificazione su modulo predisposto dal servizio tributi nel quale dovranno essere inseriti:

dati del contribuente e del residente nell'alloggio;

dati catastali degli immobili interessati dall'aliquota agevolata e situazione immobiliare complessiva del contribuente;

importi pagati distinti per rata;

dati relativi al contratto d'affitto;

tale autocertificazione dovrà essere presentata entro il medesimo termine della dichiarazione di variazione annuale;

b) relativamente all'applicazione del punto 5, di richiedere apposita autocertificazione comprendente:

dati del contribuente comprensivo della residenza;

dati catastali degli immobili interessati e situazione immobiliare complessiva del contribuente;

importi pagati distinti per rata;

tale autocertificazione dovrà essere presentata entro il medesimo termine della dichiarazione di variazione annuale;

c) le autocertificazioni di cui ai punti 6*a)* e 6*b)* del presente provvedimento sono assimilate a tutti gli effetti alle dichiarazioni di variazione previste dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni e si devono presentare solo nel caso di variazione dei presupposti d'imposta rispetto all'anno precedente.

(Omissis).

COMUNE DI STREMBO

Il comune di STREMBO (provincia di Trento) ha adottato, il 30 dicembre 1998 e il 15 ottobre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. da applicarsi sul territorio comunale di Strembo per l'anno 1999 nella misura unica del 4,5 per mille;

(Omissis).

1. di applicare la detrazione prevista per legge nella misura di L. 300.000, dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI STROPPO

Il comune di STROPPO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 da applicarsi in misura a tutte le basi imponibili;

di dare atto che la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che lo possiede a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso abitazione è di L. 200.000 spettante per l'intero anno o rapporto ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SUMMONTE

Il comune di SUMMONTE (provincia di Avellino) ha adottato, l'8 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 nella misura del 7 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto legisaltivo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 53, comma 3, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI TAURANO

Il comune di TAURANO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare e determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili;

di riconfermare la riduzione del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inutilizzati o di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione;

di riconfermare la rivalutazione del 5 per cento delle rendite catastali urbane fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo.

(Omissis).

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Il comune di TEMPIO PAUSANIA (provincia di Sassari) ha adottato, il 28 dicembre 1998 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ubicati nel territorio nella misura del 5 per mille;

2. di stabilire nella misura minima fissata dalla normativa in vigore la detrazione d'imposta spettante per l'abitazione principale pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TERRASINI

Il comune di TERRASINI (provincia di Palermo) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare la superiore proposta, facendola propria.

(Omissis).

determinare l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare nella seguente misura:

1. aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali;

2. aliquota del 5 per mille per le abitazioni concesse con contratto d'affitto a titolo gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. Per tali fattispecie viene applicata l'aliquota ridotta nonché la detrazione prevista per l'abitazione principale. Il superiore beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione prevista al comma precedente e viene concesso a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modulo predisposto dal comune;

3. aliquota 5,9 per mille per le altre abitazioni.

(Omissis).

1. le detrazioni dell'imposta vengono definite secondo i seguenti criteri:

a) criterio automatico detrazione di L 220.000 per le abitazioni principali;

b) criterio speciale detrazione di L 300.000 per le abitazioni possedute da contribuenti con particolari situazioni di carattere sociale.

(Omissis).

1. l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale nella misura massima di L 300.000 compete quando nel nucleo familiare, costituito dal richiedente e dai conviventi, siano presenti invalidi o portatori di handicap, che non siano a totale carico di enti pubblici, con attestati rilasciati dalle competenti autorità per le seguenti categorie:

a) invalidi civili non inferiori al 100 per cento;

b) sordomuti;

c) ciechi assoluti;

d) grandi invalidi con invalidità non inferiore all'80 per cento invalidi INAIL;

e) inabili INPS;

f) titolari di pensione privilegiata di guerra o ordinaria non inferiore alla prima categoria, tabella *A*;

g) portatori di handicap con connotazione di gravità legge 5 febbraio 1992, n. 104;

con reddito complessivo lordo, come definito ai fini IRPEF del nucleo familiare non superiore a L 60.000.000;

2. l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale nella misura massima di L. 300.000 viene inoltre concessa, alle condizioni di cui ai successivi commi, ai seguenti soggetti passivi di imposta:

a) pensionati ultra sessantacinquenni;

b) assistiti in via continuativa dal comune;

3. i soggetti interessati devono produrre al comune di Terrasini settore tributi specifica istanza annuale in carta libera di richiesta di concessione del beneficio nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio di ogni anno;

4. Il beneficio di cui al comma 2 viene concesso a condizione che:

a) i componenti del nucleo familiare, costituito dal richiedente e dai conviventi, non possiedano oltre all'abitazione principale su tutto il territorio nazionale altre unità immobiliari accatastate in categorie A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 di valore superiore a complessive L 30.000.000;

b) le pertinenze o accessori dell'abitazione principale oggetto del beneficio non siano costituite da più di un box di superficie non superiore a mq 20 di cantina o altro locale di deposito di superficie non superiore a mq 10 iscritte in catasta con autonoma rendita, e comunque che le pertinenze o accessori suddetti non abbiano nel complesso una superficie superiore a mq 30;

c) il reddito del nucleo familiare non superi i seguenti redditi complessivi lordi, come definito ai fini dell'Irpef: 1 componente L 17.135.000; 2 componenti L. 25.702.500; 3 componenti L. 34.270.000; 4 componenti L. 42.837.500; 5 componenti L. 51.405.000; 6 componenti L. 59.972.500; 7 componenti e oltre L. 68.540.000;

il reddito del primo componente è costituito dall'ammontare di due trattamenti minimi di pensione INPS anno 1996, per ogni componente oltre il primo viene aggiunto un importo corrispondente a un trattamento minimo di pensione anno 1996;

nella determinazione del reddito complessivo non si tiene conto dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, delle rendite erogate dall'INAIL (esclusa l'indennità giornaliera), nonché delle pensioni privilegiate ordinarie militari tabellari ed equiparate;

5. i richiedenti devono allegare all'istanza certificazione e/o autocertificazione comprovanti il diritto alla concessione del beneficio della detrazione a L 300.000, nonché la dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle persone fisiche prodotta nel 1993 e le eventuali dichiarazioni I.C.I. presentate negli anni successivi;

6. le dichiarazioni mendaci verranno sanzionate conformemente alle vigenti disposizioni di legge.

(Omissis).

COMUNE DI TIRES

Il comune di TIRES (provincia di Bolzano) ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare dall'anno 1999 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale con L. 605.000 ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, art. 58, comma 3;

2. di mantenere invariata l'aliquota d'imposta del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA

Il comune di TORRICELLA PELIGNA (provincia di Chieti) ha adottato, il 31 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare nell'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI TORRILE

Il comune di TORRILE (provincia di Parma) ha adottato, il 4 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

1) abitazione principale del contribuente a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario di dimora abituale, unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti nel comune, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, unità immobiliare in proprietà o usufrutto di anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, o di cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro sempre che non risulti locata: aliquota 5 per mille;

2) pertinenze di abitazioni principali classificabili nella categoria catastale C/6 (autorimesse garage) C/2 (depositi cantine) C/7 (tettoie): aliquota 5 per mille;

3) aree fabbricabili per le quali i proprietari entro i due anni dalla loro classificazione, non hanno ancora attivato le procedure previste dalla legge per la loro edificazione: aliquota 7 per mille;

4) abitazioni non locate e pertinenze (C/2 - C/6 - C/7) al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Con esclusione di quelle concesse in uso gratuito a famigliari con residenza nel comune o a disposizione di chi risiede all'estero nonché di fabbricati sfitti in attesa di vendita posseduti dalle imprese costruttrici: aliquota 7 per mille;

5) aliquota ordinaria per tutti gli immobili non sopra indicati: aliquota 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TRAPPETO

Il comune di TRAPPETO (provincia di Palermo) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. confermare per l'anno 1999 l'aliquota sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille e la detrazione ai fini del calcolo I.C.I. per l'abitazione principale nell'importo minimo di legge pari a L. 200.000, art. 8, comma 2, legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI TRICESIMO

Il comune di TRICESIMO (provincia di Udine) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille;

2. di fissare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 sugli alloggi non locati al 7 per mille, ad esclusione degli alloggi non locati appartenenti ai soggetti di cui al punto 7;

3. di dare atto che la detrazione per abitazione principale per l'anno 1999 è riconfermata in L. 200.000;

4. di concedere una maggiore detrazione per abitazione principale, pari a L. 300.000, a favore dei soggetti che possiedano la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, oltre alle pertinenze dell'abitazione stessa nonché a terreni non edificabili, e che versino in una delle seguenti condizioni:

contribuenti appartenenti a famiglie mono reddito che abbiano percepito nel corso dell'anno 1998 un reddito lordo imponibile ai fini IRPEF di qualunque natura pari o inferiore alla pensione minima INPS stabilita per l'anno 1998;

contribuenti appartenenti a nuclei plurireddito con redditi lordi imponibili ai fini IRPEF non superiori al doppio della pensione minima INPS stabilita per l'anno 1998;

è prevista una maggiorazione del 10 per cento del reddito per ogni componente il nucleo familiare privo di qualsiasi reddito e che non sia proprietario di altri immobili;

nel conteggio del reddito di riferimento, non si tiene conto del reddito prodotto dalla stessa abitazione;

5. la maggiore detrazione di cui al punto precedente spetta anche ai soggetti di cui al punto 7, qualora soddisfino i requisiti previsti per aver diritto alla detrazione maggiorata;

6. di dare atto che la maggiore detrazione di cui al punto precedente verrà concessa a chi presenterà domanda entro il trenta giugno dell'anno per cui si richiede la maggiore detrazione, completa della documentazione comprovante il percepimento dei redditi in misura non superiore al limite sopra stabilito;

7. di riconfermare per l'anno 1999 il diritto alla detrazione per abitazione principale sull'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI TROVO

Il comune di TROVO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'esercizio 1999 l'applicazione dell'aliquota del 6 per mille;

2. di applicare la misura della detrazione di imposta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nell'importo di L. 200.000 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI TULA

Il comune di TULA (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

immobili adibiti ad abitazione principale, unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali e loro pertinenze, aliquota 4 per mille;

immobili uso commerciale (cat. C/1), aliquota 4 per mille;

immobili diversi dai precedenti, aliquota 5 per mille;

aree fabbricabili, aliquota 5 per mille;

la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è di L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VALGOGLIO

Il comune di VALGOGLIO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'11 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'I.C.I. applicata da questo comune per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

6 per mille per l'abitazione principale;

6 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale, così come individuate nel regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 204 in data 26 maggio 1998;

7 per mille negli altri casi.

(Omissis).

COMUNE DI VALLE SAN NICOLAO

Il comune di VALLE SAN NICOLAO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) anno 1999, in misura pari al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA

Il comune di VALLO DELLA LUCANIA (provincia di Salerno) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella seguente misura:

1. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti del comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale 6 per mille;

3. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune 5 per mille;

II. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

III. di considerare, nelle more dell'adozione del regolamento, da adottare a norma dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, regolarmente eseguiti i versamenti I.C.I. effettuati anziché separatamente da ciascun contitolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.

(Omissis).

COMUNE DI VARANO DE' MELEGARI

Il comune di VARANO DE' MELEGARI (provincia di Parma) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di non avvalersi per l'anno 1999, delle facoltà di diversificazione delle aliquote dell'imposta comunale degli immobili e di aumento della detrazione per l'abitazione principale, già stabilita per legge in L. 200.000, agli effetti, rispettivamente, degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e succ. istitutivo del tributo;

2. di determinare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta di cui sopra, per tutti gli immobili soggetti a tale tributo.

(Omissis).

COMUNE DI VAZZOLA

Il comune di VAZZOLA (provincia di Treviso) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria 5 per mille;

aliquota sull'abitazione principale del 4,3 per mille;

2. di assimilare all'abitazione principale, sia ai fini dell'aliquota agevolata che della detrazione, i seguenti immobili:

l'unità immobiliare in precedenza adibita ad abitazione principale, posseduta da anziani o disabili i quali acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, in entrambi i casi, fino al secondo grado di parentela, adibita ad abitazione principale;

3. di fissare in L. 200.000 la detrazione sull'imposta dovuta dal soggetto passivo per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Il comune di VEDANO AL LAMBRO (provincia di Milano) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille, esclusi gli immobili che alla data del 30 giugno dell'anno di riferimento risultino non locati da più di tre mesi, per i quali l'aliquota da applicare sarà nella misura del 7 per mille;

2. di confermare per l'anno 1999 l'elevazione della detrazione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale (già fissata dalla legge in L. 200.000), a L. 300.000 per i proprietari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale che posseggano i requisiti meglio specificati:

oggettivi:

a) limiti di reddito;

b) possesso beni immobili;

soggettivi:

c) appartenenza a determinate tipologie.

A) reddito:

il reddito da considerare è quello imponibile ai fini IRPEF dichiarato da tutti i componenti il nucleo di convivenza familiare, reddito che non dovrà superare i seguenti limiti per il 1999 (dichiarazione dei redditi 1998):

Componenti nucleo familiare	Reddito annuo determinato come sopra
Una persona	L. 14.000.000
Due persone	» 22.000.000
Tre persone	» 26.000.000
Quattro persone	» 29.000.000
Cinque persone	» 32.000.000
Sei persone	» 35.000.000
Oltre le sei persone	» 38.000.000

B) possesso beni immobili:

il richiedente l'agevolazione ed i componenti il nucleo familiare non devono possedere:

a titolo di proprietà, usufrutto, uso e abitazione altri immobili siti su tutto il territorio nazionale;

immobili, compresa l'abitazione principale, classificati nelle categorie:

A/1 abitazione di tipo signorile;

A/8 abitazioni in ville;

A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici.

C) appartenenza a determinate categorie:

il richiedente l'agevolazione deve appartenere esclusivamente ad una delle seguenti categorie:

disoccupati con disoccupazione nel 1998 non inferiore a quattro mesi;

lavoratori in mobilità, o in cassa integrazione straordinaria per periodi in inferiori, nel 1998, a quattro mesi;

persone svantaggiate;

invalidi, con una invalidità accertata non inferiore al 70%;

pensionati oltre i sessantacinque anni.

Si considerano persone svantaggiate coloro che sono in possesso della certificazione della commissione istituita ai sensi della legge n. 104/1992 con un grado di invalidità non inferiore al 70%.

I soggetti interessati ad usufruire della maggiore detrazione dovranno:

possedere tutti i requisiti previsti dalle lettere *a), b),* e *c)* ed inviare apposita domanda-autocertificazione ai sensi dell'art. 4, legge n. 15/1968 tramite raccomandata oppure consegnata a mano, al settore tributi del comune di Vedano al Lambro entro la data di scadenza del primo acconto di versamento I.C.I., attestante il possesso dei requisiti necessari.

(Omissis).

COMUNE DI VERDERIO INFERIORE

Il comune di VERDERIO INFERIORE (provincia di Lecco) ha adottato, il 4 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

2. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota agevolata del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti applicando l'agevolazione limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dalla fine dei lavori.

(Omissis).

4. in applicazione del disposto dell'art. 15, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di elevare a L. 300.000 per l'anno 1999 la detrazione dell'imposta di L. 200.000, ..*omissis*.. ai soggetti passivi se appartenenti alle seguenti categorie:

pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile, disoccupati, lavoratori dipendenti o lavoratori posti in mobilità con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 22.600.000, più L. 2.000.000 per ogni persona a carico;

nel caso di presenza, nei nuclei suddetti, di portatori di handicap con attestato di invalidità civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dell'A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito è elevato da L. 2.000.000 a L. 3.000.000;

5. di escludere dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 tutte le unità classificate in catasto A/1, A/7, A/8, A/9, anche se appartenenti a cittadini di cui dal punto 4);

6. che coloro che ritengano di avere diritto alla detrazione per l'anno 1999 dovranno inoltrare domanda al funzionario responsabile della gestione I.C.I. entro il 30 giugno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI VERGHERETO

Il comune di VERGHERETO (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare di confermare, anche per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. da applicare agli immobili situati nel territorio comunale nella misura del 5,5 per mille, dando atto che la detrazione per l'abitazione principale viene confermata in L. 200.000 così come stabilito dal comma 3 dell'art. 8, decreto legislativo n. 405/1992 e successive modificazioni;

2. di precisare che non vengono previsti né agevolazioni né ulteriori detrazioni dell'importo.

(Omissis).

COMUNE DI VEROLAVECCHIA

Il comune di VEROLAVECCHIA (provincia di Brescia) ha adottato, il 18 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota che sarà applicabile in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di determinare che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI VICENZA

Il comune di VICENZA ha adottato, il 1° ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, ai fini dell'imposta comunale immobiliare per l'anno 1999, le stesse aliquote e le particolari detrazioni ed agevolazioni scelte e confermate da questa amministrazione per l'anno 1998 e cioè:

aliquota principale 6,25 per mille;

aliquota ridotta 4,50 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed a tutte quelle abitazioni degli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

aliquota 7 per mille per le abitazioni non locate;

L. 200.000 l'importo della detrazione prevista per l'abitazione principale e le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari;

L. 500.000 l'importo della detrazione per i casi particolari indicati in premessa, che dovranno essere certificati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

(Omissis);

nuclei familiari che sono assistiti in via continuativa dal comune;

nuclei familiari con figli a carico, aventi un unico reddito da lavoro dipendente, quando il titolare di tale reddito è stato licenziato (per motivi allo stesso non ascrivibili) o messo in cassa integrazione, oppure in mobilità;

nucleo familiare con reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione sociale oppure da pensioni non superiori alla pensione minima I.N.P.S. erogata a lavoratori dipendenti;

vedova, vedovo, con figli a carico, che percepiscano esclusivamente pensione di reversibilità;

coniuge affidatario, divorziato o separato legalmente, che sia titolare esclusivamente di assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 155 e/o 156 del codice civile, o comunque da solo genitore affidatario non coniugato che si trovi nella medesima situazione di titolare unicamente di assegno di mantenimento;

nucleo familiare con persona handicappata (ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104), con invalidi al cento per cento, con anziani non autosufficienti o ricoverati di lunga degenza, la cui condizione sia certificata da parte degli organi competenti;

nucleo familiare, composto da almeno cinque persone, in possesso di un unico reddito da lavoro o pensione purché tale reddito o pensione non superi L. 70.000.000.

Tale agevolazione riguarda i nuclei familiari i cui componenti siano titolari dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, solo ed esclusivamente sull'alloggio adibito ad abitazione principale e sue pertinenze, e che non risultino, nel contempo, essere titolari dei diritti di tal natura su altro immobile, sia che trattasi di terreno, sia di fabbricato, anche in quota parte.

(Omissis).

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

Il comune di VIGARANO MAINARDA (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al titolo I, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni con aliquota del 6,30 per mille, applicando le seguenti agevolazioni e penalizzazioni:

aliquota del 5,8 per mille per:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente di estendere l'aliquota prima casa agli immobili locati con contratto registrato ed usati come abitazione principale;

aliquota del 5,9 per mille per:

negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri classificati o classificabili nelle categorie C/1 C/2 C/3;

terreni agricoli;

aliquota del 7 per mille per:

alloggi non locati intendendosi per «alloggio non locato», l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, non locata, non data in comodato o in uso gratuito a terzi, non posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, per non incorrere in applicazione di aliquota penalizzante, mediante le modalità disposte dall'art. 7, comma 10 del regolamento generale delle entrate;

pertanto a titolo esemplificativo, aliquota del 6,30 per mille per:

aree fabbricabili;

pertinenze di abitazioni principali e pertinenze di altri immobili non rientranti nella penalizzazione soprariportata;

alloggi dati in comodato o uso gratuito a terzi, e posseduti da anziani o disabili ricoverati in istituto;

tutti gli altri immobili.

la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 è elevata a L. 500.000, rapportata ad anno ed alla quota di possesso, per soggetti che si trovano in una delle seguenti particolari condizioni:

1) pensionato monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione, nell'anno 1998, non superiore a L. 14.813.000 lorde;

2) pensionato con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 23.925.000 + L. 1.831.000 per ogni persona a carico;

3) portatore di handicap (con attestato di invalidità civile) monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 1998 non superiore a L. 14.813.000 lorde;

4) portatore di handicap con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 23.925.000 + L. 1.831.000 per ogni persona a carico;

5) disoccupato con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 23.925.000 + L. 1.831.000 per ogni persona a carico;

6) lavoratore in cassa integrazione straordinaria, in mobilità con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 23.925.000 + L. 1.831.000 per ogni persona a carico;

7) titolare di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti (solo se non già beneficiato secondo quanto previsto ai punti precedenti).

L'agevolazione in questione è subordinata alla condizione che né il contribuente né i familiari o conviventi del nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed una pertinenza questa ultima classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 C/6 C/L.

La richiesta, corredata dalla documentazione comprovante il reddito, dovrà essere inviata tramite raccomandata, entro il mese di giugno 1999, al Settore imposte e tasse del comune, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999, già tenere conto della detrazione richiesta.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA CORTESE

Il comune di VILLA CORTESE (provincia di Milano) ha adottato, il 15 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze, e nella misura del 5,8 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAPUTZU

Il comune di VILLAPUTZU (provincia di Cagliari) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo comune è applicata con le seguenti aliquote:

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie e proprietà indivise residenti nel comune: 4 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni: 4 per mille;

immobili posseduti oltre l'abitazione principale: 5 per mille;

immobili appartenenti ad enti senza scopo di lucro: 4 per mille;

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di tre anni, in base ad apposita istanza pervenuta dagli interessati: 4 per mille;

che dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAR PELLICE

Il comune di VILLAR PELLICE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di mantenere per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota base per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 stabilendo in L. 220.000 la detrazione per abitazioni principali e nella misura del 5 per mille l'aliquota per alloggi dati in locazione a residente, 6 per mille l'aliquota per alloggi dati in locazione a non residenti e per le seconde case.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA VERDE

Il comune di VILLA VERDE (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota del 5 per mille da applicare per l'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI VILLASTELLONE

Il comune di VILLASTELLONE (provincia di Torino) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

abitazione principale dei soggetti passivi: 5,5 per mille;

altri immobili diversi dall'abitazione principale: 7 per mille;

2. di approvare in L. 240.000 la detrazione per l'unità immobliari adibite ad abitazione principale;

3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI VOBARNO

Il comune di VOBARNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

il consiglio comunale delibera di approvare:

aliquota per le case di prima abitazione: 5,5 per mille;

aliquota per tutti gli altri immobili: 6,5 per mille;

detrazione per le case di prima abitazione: L. 250.000 per redditi fino a L. 50.000.000 annui;

detrazione per le case di prima abitazione: L. 200.000 per redditi superiori a L. 50.000.000 annui.

Il reddito da considerare ai fini della detrazione è quello dichiarato a fini IRPEF per l'anno precedente reddito personale e non familiare.

(Omissis).

COMUNE DI VOGHIERA

Il comune di VOGHIERA (provincia di Ferrara) ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di concedere, per l'anno 1999, ai sensi art. 8, comma terzo, decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e come modificato dal decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, un aumento della detrazione a L. 500.000 ai contribuenti in possesso dei requisiti e con le modalità esposte nell'allegato *A)* che della presente costituisce parte integrante e sostanziale.

(Omissis).

CAPO I

Pensionati e portatori di handicap

a) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, in condizione non lavorativa, con reddito di pensione, con riferimento all'anno 1998, non superiore a L. 14.811.000 annui lordi;

b) pensionati e portatori di handicap, con attestato di invalidità civile, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti della famiglia, con riferimento all'anno 1998, fino a L. 23.923.000 più L. 1.831.000 per ogni persona a carico.

N.B. Sono soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», quelli dichiarati tali dalla apposita commissione medica dell'U.S.L. (di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295), integrata da un operatore sociale e da un esperto in servizio all'U.S.L. ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Copia del verbale della commissione medica dell'U.S.L. dovrà essere allegata alla richiesta in oggetto.

CAPO II

Disoccupati

a) disoccupati alla data del 1° gennaio 1999 (con certificazione dell'ufficio provinciale del lavoro e dalla massima occupazione) con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF riferito al 1998, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L 23.923.000 più L 1.831.000 per ogni persona a carico.

CAPO III

Famiglie numerose

a) nucleo familiare composto da 6 o più componenti al 1° gennaio 1999;

b) reddito familiare riferito all'anno 1998 non superiore a L 88.860.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti; a tale reddito si aggiungono L 14.563.000 annui lordi per ogni componente superiore a 6.

CAPO IV

Altre disagiate condizioni

a) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto già previsto ai capi precedenti.

CONDIZIONI

in tutti i casi previsti dai capi I - II III IV:

a) l'appartamento abitato deve essere l'unica proprietà immobiliare del contribuente che non deve altresì avere nessun diritto reale su altre proprietà al 1° gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare o diritti reali su altri;

b) per proprietà immobiliare si intendono sia fabbricati che terreni escluso il garage di pertinenza dell'abitazione principale;

c) nessun componente del nucleo familiare deve avere proprietà immobiliari o diritti reali su di esse;

d) il contribuente e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare non devono avere redditi esenti (esclusi gli emolumenti percepiti a titolo di assegni di invalidità o accompagnamento dai portatori di handicap) o assoggettati a ritenuta alla fonte il cui ammontare, sommato al reddito di pensione, faccia superare i limiti fissati ai precedenti capi.

PROCEDURA

il contribuente deve presentare richiesta mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in carta semplice nella quale deve dichiarare:

nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita e codice fiscale, di non essere o di essere inserito in nucleo familiare. In tale seconda ipotesi nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale di tutti i componenti della famiglia al 1° gennaio 1999 e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di L. 500.000, ivi compreso il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni per l'applicabilità dell'ulteriore detrazione;

la richiesta dovrà essere consegnata direttamente all'ufficio protocollo del comune od inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. (in tal caso farà fede il timbro postale) entro lo stesso termine di pagamento della prima rata dell'imposta in oggetto. Il termine ultimo di presentazione dell'istanza è perentorio, pena la decadenza del beneficio per l'anno 1999;

i contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento della prima rata I.C.I. 1999 già tener conto della detrazione richiesta;

l'amministrazione si riserva di acquisire documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;

nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e le altre previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO

Il comune di ZIBIDO SAN GIACOMO (provincia di Milano) ha adottato, il 19 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare l'allegata relazione.

(Omissis).

1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 sarà applicata in questo comune con le seguenti aliquote differenziate in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e/o integrazioni:

aliquota di ordinaria applicazione 6,75 per mille;

aliquota ridotta del 6,20 per mille per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale o locate;

2. di determinare che l'aliquota ridotta del 6,20 per mille deve essere applicata al box di pertinenza dell'abitazione principale, anche se non ubicato nello stesso edificio dell'abitazione principale;

3. di determinare altresì, per i box successivi al primo, viene applicata l'aliquota ordinaria del 6,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ZIMELLA

Il comune di ZIMELLA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, in forma esplicita l'aliquota relativa all'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura pari al 6 per mille, senza alcuna diversificazione, agevolazione, riduzione, ad eccezione della detrazione, prevista per legge, a favore delle abitazioni principali stabilita in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ZOLDO ALTO

Il comune di ZOLDO ALTO (provincia di Belluno) ha adottato, il 14 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: 7 per mille in misura unica;

di elevare a L. 500.000, l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita a principale;

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

99A1246

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651349/1) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Marketing e Commerciale · Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

· annuale	L.	**508.000**
· semestrale	L.	**289.000**

Tipo A1 · Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

· annuale	L.	**416.000**
· semestrale	L.	**231.000**

Tipo A2 · Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

· annuale	L.	**115.500**
· semestrale	L.	**69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

· annuale	L.	**107.000**
· semestrale	L.	**70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

· annuale	L.	**273.000**
· semestrale	L.	**150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

annuale	L.	**106.000**
semestrale	L.	**68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

annuale	L.	**267.000**
semestrale	L.	**145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

· annuale	L.	**1.097.000**
· semestrale	L.	**593.000**

Tipo F1 - *Abbonamento ai fascicoli della serie* generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

· annuale	L.	**982.000**
· semestrale	L.	**520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale · *parte prima* · *prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035